

Pubblicazioni  
Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)



*Università degli Studi di Roma “La Sapienza”*

**Facoltà di Studi Orientali**

*Tesi di Laurea in Diritto Musulmano e dei paesi islamici*

***IL DIRITTO UMANITARIO NELL’ISLAM***

*Relatore:*

Chiar.mo Prof. **Gian Maria Piccinelli**

*Laureanda:*

**Chiara Guerrieri**

*Correlatore:*

Chiar.ma Prof.sa **Daniela Bredi**

**Anno Accademico 2003/2004**

## INDICE

INTRODUZIONE	Pag.3
NOTA DI TRASCRIZIONE	Pag.9
1 IL DIRITTO INTERNAZIONALE NELL'ISLAM	
1.1 L'Islam e la guerra: il concetto di jihād	Pag.11
1.2 Il diritto internazionale islamico: la syar	Pag.21
1.3 Il diritto internazionale islamico dalla caduta dell'impero Abbaside ai nostri giorni	Pag.28
2 IL DIRITTO UMANITARIO	
2.1 Sviluppo storico del diritto internazionale umanitario	Pag.34
2.2 Il diritto internazionale umanitario nella codificazione moderna	Pag.39
2.3 Il diritto umanitario nell'Islam	Pag.51
2.3.1 Distinzione tra conflitti internazionali e non internazionali	Pag.56
2.3.2 Regole riguardanti la condotta delle ostilità	Pag.57
2.3.3 Definizione di “combattente” e di “non combattente”	Pag.60
2.3.4 Norme sul trattamento dei “non combattenti”	Pag.63
2.3.5 Status e trattamento dei prigionieri di guerra	Pag.65

### 3 L'ISLAM E IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

3.1 I paesi islamici e la codificazione del diritto internazionale umanitario	Pag.78
3.2 La recezione del diritto umanitario	Pag.95
3.2.1 La recezione del diritto umanitario in Egitto	Pag.97
3.2.2 La recezione del diritto umanitario in Oman	Pag.101
3.2.3 La recezione del diritto umanitario nello Yemen	Pag.103

### APPENDICE

Elenco dei paesi che hanno ratificato le convenzioni di diritto umanitario; situazione aggiornata al 19/03/2004	Pag.109
---	---------

BIBLIOGRAFIA	Pag.123
--------------	---------

WEBGRAFIA	Pag.128
-----------	---------

## INTRODUZIONE

Il diritto umanitario viene, di norma, ritenuto una creazione della civiltà occidentale; gli Stati europei hanno a lungo considerato i paesi al di fuori dell'Europa dei soggetti passivi delle loro norme di diritto internazionale, ritenendo le altre civiltà, come quella islamica, incapaci addirittura di comprenderne l'utilità.<sup>1</sup> In realtà, le norme basilari di diritto umanitario sono esistite da sempre in qualsiasi civiltà; la guerra ha accompagnato, sin dai suoi albori, la storia dell'uomo, ed ha provocato la formazione di usi, costumi, consuetudini che sono diventate vere e proprie norme, nel tentativo di regolamentare la più terribile espressione della violenza umana.

L'Islam, che è stato considerato a lungo dagli Stati europei espressione di quel “*barbarism*” al quale si contrapponeva la carità cristiana propria degli europei, ha dalla sua nascita, elaborato numerose norme che riguardano il diritto umanitario.

Alcuni studiosi sostengono addirittura che il diritto umanitario sia un prodotto della cultura islamica, arrivato in Europa per mezzo delle Crociate; il giudice Weeramantry, nato in Sri Lanka nel 1926, vice-presidente della Corte Internazionale di Giustizia dal 1997 al 2000, si spinge oltre, fornendo delle prove concrete dell'influenza che le norme islamiche hanno avuto sull'opera di Grotius,

---

<sup>1</sup> James COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law: from a clash to a conversation between civilizations*, “Revue internationale de la Croix-Rouge” settembre 2002, n°847; p.603

che è da sempre stato considerato il fondatore del diritto umanitario.<sup>2</sup> Lo stesso Grotius ammette con rammarico che la condotta bellica degli eserciti europei era così atroce che “even the Barbarians would be ashamed of”.<sup>3</sup> Infatti i “barbari musulmani” avevano già elaborato un articolato sistema di leggi che regolava il comportamento bellico; la *siyar*, il diritto internazionale islamico, risultava molto avanzata rispetto alle pratiche comunemente in uso dalle popolazioni contemporanee. Inoltre, il trattamento umano riservato dal califfo 'Umar alla popolazione della città conquistata di Gerusalemme, pochi anni dopo la morte del Profeta, come la magnanimità di Saladino durante le crociate, difficilmente hanno equivalenti tra i popoli contemporanei considerati “più civilizzati”.

Non si vuole, con questo testo, operare una comparazione tra il diritto islamico e quello internazionale umanitario; tale analisi presenterebbe non poche difficoltà. I due sistemi, oltre ad essere estremamente distanti cronologicamente, sono profondamente legati al periodo e alle circostanze storiche nelle quali sono stati concepiti. Inoltre, il diritto internazionale è un codice di leggi creato dall'uomo, che trae la sua autorità dal riconoscimento dello stesso da parte della comunità internazionale; il diritto islamico, invece, deriva direttamente dalla parola di Dio, e la sua autorità proviene proprio dalla sua fonte immanente.

Al contrario è importante conoscere in modo approfondito entrambi i sistemi e valutarli nel loro contesto storico, osservando l'evoluzione da loro subita nel corso

---

<sup>2</sup> Christopher G. WEERAMANTRY, *Islamic jurisprudence: an international perspective*, London, Macmillan Press, 1988

<sup>3</sup> Karima BENNOUNE, *As-salamu alaikum? Humanitarian law in Islamic Jurisprudence*, Michigan Journal of International Law, winter 1994; p.27

degli anni. In questa sede si vuole quindi comprendere in che modo si sono sviluppate, nella cultura islamica, le norme che riguardano la protezione dei civili, dei prigionieri e delle altre categorie di persone coinvolte nei conflitti armati, ed in che modo esse siano state interpretate, un tempo dai giuristi medievali, ed oggi dagli studiosi moderni.

Per raggiungere questo scopo è necessario, innanzi tutto, capire l'atteggiamento dell'Islam nei confronti degli altri paesi, ossia il suo concetto di diritto internazionale. Inoltre, per lo stretto legame esistente tra il diritto umanitario ed il diritto bellico (inteso come *jus ad bellum*), è opportuno osservare brevemente l'approccio dell'Islam nei confronti della guerra; è importante, cioè, cercare di comprendere il dibattito, ancora irrisolto, sulla natura del *jihād*. Il *jihād* è, forse, l'argomento più controverso della dottrina islamica; questo è dovuto all'alto numero di opinioni diverse, espresse da studiosi appartenenti a differenti culture, tempi e luoghi geografici, ma anche alle numerose strumentalizzazioni che questo concetto ha subito, e continua a subire, sia da parte degli studiosi occidentali, sia dagli stessi musulmani. In questo testo si è cercato di riportare le diverse tesi espresse sia dai giuristi del passato, appartenenti alle maggiori scuole sunnite<sup>4</sup>, sia dagli studiosi moderni, cercando di esporre in modo coerente i vari punti di vista.

Dopo aver tracciato una breve storia del diritto internazionale umanitario, ed aver osservato in che modo simili concetti sono stati elaborati nell'Islam è interessante

---

<sup>4</sup> Nell'ambito dell'ortodossia islamica esistono quattro scuole (*madhab*) ufficialmente riconosciute come ortodosse: esse sono quella Hanafita, Malikita, Shafi'ita e Hanbalita.

osservare ciò che avviene quando, finalmente, la comunità islamica entra a far parte della comunità internazionale; la data di riferimento per questo importante evento è il 1856, quando l'Impero Ottomano fu invitato a partecipare al Congresso di Parigi. In seguito l'Islam fu rappresentato, nelle conferenze internazionali, da un numero sempre maggiore di delegati; questo perché la comunità islamica, che, anche se non era più unita da tempo, era costituita fino ad allora dall'Impero Ottomano e da quello Persiano, si frazionò, nel giro di pochi anni, in numerosi Stati indipendenti.

Nonostante i vari tentativi di ricostruzione della comunità islamica, come la Lega Araba e l'Organizzazione della Conferenza Islamica, questi Stati sovrani sono indipendenti gli uni dagli altri ed hanno agito come tali anche nelle conferenze internazionali; se a volte si sono coalizzati per difendere una posizione comune, o per raggiungere un obiettivo condiviso, molto spesso essi hanno agito spinti soprattutto da un forte spirito nazionalistico ed individualistico.<sup>5</sup> Risulta molto interessante osservare i vari punti di contrasto che si sono verificati, negli anni, tra il diritto internazionale umanitario, così come era stato definito dalla cultura cristiana europea, e la cultura islamica; ma ancora più interessante sarà osservare se, ed in che modo, questi contrasti siano stati risolti.

La storia di questo sistema di leggi è stata da sempre tracciata solo ed esclusivamente tra i confini dell'Europa ed, in seguito, nell'ambito dei rapporti della stessa con gli Stati Uniti. E' necessario che la storia del diritto umanitario

---

<sup>5</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, pp.613-4

venga ridefinita, prendendo in considerazione anche il contributo fondamentale apportato dalle civiltà non occidentali. Il diritto umanitario non deve essere più considerato il prodotto dell'evoluzione del diritto pubblico europeo,<sup>6</sup> ma un corpo di leggi realmente internazionali; perché questo avvenga è necessario rivalutare ed evidenziare le sue radici multiculturali. Solo in questo modo il diritto umanitario diventerà un codice universalmente accettato.

Come vedremo, l'accettazione delle norme di diritto internazionale umanitario, che avviene mediante la ratifica delle convenzioni internazionali, rappresenta solo il primo passo verso l'attuazione effettiva di tali norme. Dopo la ratifica dei documenti è necessario, infatti, che ogni Stato provveda al loro adempimento, creando, nella legislazione interna, misure specifiche di per la loro recezione.

Purtroppo non tutti i paesi che partecipano alle varie convenzioni umanitarie hanno provveduto ad adottare suddette misure, lasciando, in questo modo, che il diritto umanitario resti praticamente inapplicato.

Tra i paesi arabi solo tre sono gli Stati che hanno adottato alcune importanti misure di recezione; queste sono a volte insufficienti o lacunose, ma possono essere considerate un buon inizio ed un buon esempio per tutti gli altri paesi arabo-islamici che, pur avendo ratificato le convenzioni, ancora non hanno promosso alcuna iniziativa per rendere le stesse realmente applicabili.

---

<sup>6</sup> BENNOUNE, *As-salamu alaikum? Humanitarian law in Islamic Jurisprudence*

## NOTA DI TRASCRIZIONE

La corrispondenza tra le lettere dell'alfabeto arabo e le lettere dell'alfabeto latino è regolata dai criteri di traslitterazione scientifica riportati di seguito nella tabella di trascrizione. Per i nomi di persona e di luoghi geografici citati nel testo e nelle note non ci si è attenuti alla traslitterazione scientifica, preferendo l'utilizzo della trascrizione comunemente usata.

## TABELLA DI TRASCRIZIONE

أ	ā
ب	b
ت	t
ث	th
ج	j
ح	ḥ
خ	kh
د	d
ذ	dh
ر	r
ز	z
س	s
ش	sh
ص	ṣ
ض	ḍ
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	‘
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
ه	h
و	w
ي	y

## CAPITOLO 1

### IL DIRITTO INTERNAZIONALE NELL'ISLAM

#### 1.1 L'ISLAM E LA GUERRA: IL CONCETTO DI *JIHĀD*

Prima di occuparci del diritto internazionale nell'Islam è necessario fare una breve analisi del concetto di *jihād*; da questo concetto, o meglio, dal modo in cui esso viene interpretato, dipende l'atteggiamento dell'Islam nei confronti del resto del mondo.

Secondo la dottrina classica, cioè quella elaborata dalle varie scuole giuridiche nel corso dell' VIII-IX secolo d.C., il mondo sarebbe diviso in due parti: la *dār al-Islām* (il territorio della pace, cioè della fede in Dio) e la *dār al-ḡarb* (territorio della guerra). Poiché lo scopo ultimo dell'Islam è la sua completa diffusione nel mondo, secondo gli antichi esegeti musulmani il rapporto della *dār al-Islām* con il mondo esterno deve necessariamente essere di tipo conflittuale; l'Islam e la *dār al-ḡarb* sarebbero in un permanente stato di guerra. Alcuni giuristi shafī'iti sostengono che, tra la *dār al-Islām* e la *dār al-ḡarb*, esista una situazione intermedia rappresentata dalla *dār al-ḡulḡ*, un territorio in cui si sia raggiunto un compromesso pacifico. Majid Khadduri, uno dei maggiori studiosi di diritto islamico dei nostri tempi che ben riassume la dottrina classica del *jus ad bellum*, sostiene che “no compromise is permitted with those who fail to believe in God,

they have either to accept Islam or fight”<sup>7</sup>; il *jihād*, secondo lo studioso, rappresenta uno “state’s instrument for transforming the *dār al-ʿarb* into the *dār al-Islām*”<sup>8</sup>, poiché riflette la relazione ostile che lega musulmani e non musulmani.

Un altro eminente studioso, il Dr. Hans Kruse, assume una posizione analoga a quella di Khadduri sostenendo che “whatever lies beyond the realm of Islam (outside the *dār al-Islām*)...is to be considered first of all to merely an object, of seizure by the Muslims, in the pursuit of *jihād*...”<sup>9</sup>

Considerato in questi termini il concetto di *jihād* risulta analogo a quello di *bellum justum* elaborato dai romani, i quali, nello *jus fetiale*, avevano definito accuratamente tutte le norme da rispettare in una guerra affinché essa potesse essere considerata giusta.

A questo proposito, i giuristi medievali sono concordi nel considerare “giusto” muovere le armi oltre che contro gli infedeli, anche contro i musulmani che abbiano rinnegato la fede, professino una dottrina non ortodossa, oppure che non riconoscano l’autorità dell’*Imām*. Al-Mawardi suddivide il *jihād* contro i credenti in tre categorie: contro l’apostasia (*al-ridḍa*), contro la ribellione (*al-baghī*) e

---

<sup>7</sup> Majid KHADDURI, *Islam and the modern law of nations*, Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1954; p. 358

<sup>8</sup> Majid KADDURI, *War and peace in the law of Islam*, Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1955; p. 53

<sup>9</sup> Hans KRUSE, *The foundation of Islamic International Jurisprudence*, Pakistan Historical Society, Karachi, 1956; pp.5-6

contro la secessione (*al-muhārībūn*).<sup>10</sup> I giuristi Malikiti aggiungono la categoria del *jihād* per la salvaguardia delle frontiere (*al-ribāt*); non va dimenticato che la guerra è consentita anche contro la cosiddetta *ahl al-kitāb*, “gente del Libro”<sup>11</sup>, nel caso in cui essa muova guerra contro l’Islam, o che si rifiuti di pagare la *jizya*<sup>12</sup>.

In realtà, analizzato dal punto di vista linguistico, il *jihād* non significa semplicemente guerra. Il termine *jihād* deriva dal verbo *jahada* che significa “sforzarsi, impegnarsi, darsi da fare”; dalla stessa radice, JHD, deriva il termine *ijtihād*, con cui si intende lo sforzo intellettuale dei giuristi nell’interpretazione del Corano e della Sunna. Il termine in questione compare varie volte nel Corano, ma non sempre con la stessa accezione; Alessandro Bausani, nel versetto XXIX;6, traduce il verbo *jahada* con “essere zelante”, spiegando nella nota che il *jihād*, in questo caso, va inteso nel senso di “lotta con la parola” o “minacciosa insistenza”<sup>13</sup>; nella stessa sura, al versetto 8, lo stesso verbo viene reso con il verbo “insistere” mentre in altri versetti viene tradotto come “lottare”<sup>14</sup>, “combattere”<sup>15</sup>. La traduzione, purtroppo assai frequente, di *jihād* come “guerra

---

<sup>10</sup> AL-MAWARDI, *The ordinances of government: a translation of al Aḥkām al sulfanīya*, traduzione di Wafaa H. Wahba Reading, Center for muslim contribution to civilization, Doha, Qatar, 1996; p.89

<sup>11</sup> Appartenenti a religioni monoteistiche che traggono il loro fondamento da un Libro Sacro; sono considerati *ahl al-kitāb* Ebrei, Cristiani, Sabei e, secondo alcuni anche gli Zoroastriani.

<sup>12</sup> Tassa che deve essere pagata dalla “gente del Libro” perché le sia consentito vivere nel territorio islamico.

<sup>13</sup> Corano, XXIX;6

<sup>14</sup> Ibidem, XXII;78

<sup>15</sup> Ibidem, XXIV;52, IV;95

santa” è da considerarsi errata, come non è corretto considerare il *jihād* islamico l’equivalente delle crociate per i cristiani.

Khadduri sostiene che il *jihād* “may be regarded as a form of religious propaganda that can be carried on by persuasion or by the sword”<sup>16</sup> ed osserva che nelle più antiche sure Meccane, rivelate cioè quando Maometto ricopriva principalmente la sua funzione profetica, non essendo ancora a capo di una comunità politica, conferiscono maggiore rilievo alla persuasione<sup>17</sup>, mentre i versetti rivelati successivamente a Medina, quando, cioè, l’Islam si stava affermando come una realtà politica, parlano di *jihād* in termini di “conflitto” , o come sinonimo di “guerra” e “combattimento”.<sup>18</sup> Lo studioso Khaled Fouad Allam afferma che “nel testo coranico la radice JHD appare in trentacinque versetti: in ventidue nell’accezione di “sforzo generale”, in dieci nel senso di “azione di guerra”, e in tre in senso di “elevazione spirituale”.<sup>19</sup>

In realtà, infatti, il termine più usato, nel Corano, per definire la guerra non è *jihād*, ma *ḡarb*; questa parola può significare sia “combattimento” (*qitāl*), sia “stato di guerra” tra due o più gruppi; nell’Arabia pre-islamica era utilizzato in entrambe le accezioni. Con *ḡarb* si intende, spesso, la guerra così come era considerata nella società pre-islamica, quando aveva per lo più la forma di vendette inter-tribali, rappresaglie, razzie; con l’avvento dell’Islam, la guerra fu proibita in tutte le sue forme, tranne *fi sabīl-illah*, “sul sentiero di Dio”.

---

<sup>16</sup> KHADDURI, *War and peace in the law of Islam*, p.56

<sup>17</sup> Corano XXIX;5

<sup>18</sup> Ibidem, II;216, IX;42, XLIX;15, LXI;11, LXVI;9

<sup>19</sup> Khaled FOUAD ALLAM, *L’Islam globale*, Rizzoli 2002

Anche per quanto riguarda la Sunna, altra fonte del diritto islamico, definire il significato della parola *jihād* non è affatto semplice; nella raccolta di *Ṣadīth* di Bukhari, *jihād* ricorre sia nell'accezione di “guerra” che nel senso più ampio di “sforzo, grande impegno”. Anche riguardo al versetto 2:193, “Combatteteli dunque fino a che non ci sia più scandalo, e la religione sia quella di Dio”, Bukhari sostiene che questo precetto coranico si riferisse ad un momento preciso della storia della nascente comunità islamica; i musulmani erano un gruppo molto esiguo, e chi aderiva alla nuova religione veniva perseguitato ed era fatto oggetto di soprusi e violenze. “Ora”, sostiene Bukhari, “i seguaci dell’Islam si sono moltiplicati, e non esiste più alcuna persecuzione”.<sup>20</sup> Nella *Muwaffa* di Malik è riportato un *Ṣadīth* nel quale colui che si impegna nel *jihād* è equiparato a colui che svolge costantemente le preghiere e pratica il digiuno.<sup>21</sup> Nella raccolta di Malik, come nella sunna di Abu Dawud, il termine *jihād* è utilizzato spesso con il significato di “combattimento” o di “spedizione militare”, ma non mancano le occasioni in cui viene utilizzato con l’accezione di “sforzo” e “impegno”. La guerra è un argomento che le tradizioni trattano in modo piuttosto esauriente, soffermandosi soprattutto sulle modalità di spartizione del bottino e sulla ricompensa ultraterrena che spetterà a coloro che combattono “sulla via di Dio”.

I giuristi musulmani riconoscono quattro modalità in cui ogni fedele può adempiere al dovere del *jihād*: con il cuore, con la lingua, con le mani e con la

---

<sup>20</sup> Bukhari, *Tafsir al-Qur’ān*, cap.30, commento alla sura 2

<sup>21</sup> Malik, *Muwaffa*, libro 21.1.1

spada. Compiere il *jihād* con il cuore significa combattere il diavolo e le sue tentazioni; compierlo con la lingua e le mani rappresenta l'impegno a sostenere il bene e correggere il male; l'ultimo modo ha il preciso significato di guerra e consiste nella lotta contro gli infedeli ed i nemici della fede.

Il *jihād* appare, quindi, come un dovere sia individuale che collettivo; infatti, se ogni fedele anche singolarmente può mettere in pratica la *jihād* nelle prime tre modalità, il *jihād* inteso come guerra è un dovere che riguarda tutta la *umma* islamica in senso collettivo. I *fuqahā*, lo definiscono *farġ al-kifāya*, un dovere collettivo; questo significa che se viene compiuto da una parte della comunità cessa di essere obbligatorio per gli altri suoi componenti. E' per questo motivo che tutte le scuole giuridiche sunnite, eccetto la *kharijita*, non considerano il *jihād* uno degli *arkān al-dīn*, i "pilastri dell'Islam"; essi, infatti, riguardano il fedele individualmente, in modo assolutamente indipendente dallo Stato. Al contrario il *jihād* deve essere proclamato e condotto dall'*Imām*, ed il suo controllo è posto sotto la responsabilità dello Stato e non del singolo individuo.<sup>22</sup>

Alcuni studiosi, che il professor Karima Bennoune definisce "modernisti", sostengono che il *jihād* non comprenda la guerra offensiva ma solamente quella di difesa, e che la diffusione della fede non debba essere attuata servendosi dell'uso della forza.<sup>23</sup> Il giurista libanese Sobhi Mahmassani ricorda che l'espansione dell'Islam iniziò in modo esclusivamente pacifico, e che i primi musulmani

---

<sup>22</sup> Corano IX;122

<sup>23</sup> BENNOUNE, *As-salamu alaikum? Humanitarian law in Islamic Jurisprudence*, p. 24

risposero alle prime persecuzioni subite a Mecca emigrando a Medina nel 622 d.C. Dopo la *hijra*, questa emigrazione, i musulmani, secondo lo studioso, non ebbero altra scelta che difendere la propria religione con la lotta armata.<sup>24</sup> Dal Corano si evince che la pace rappresenta lo stato normale dell'Islam, mentre la guerra è considerata un'eccezione; giuristi e tradizionalisti hanno elencato in modo molto dettagliato le caratteristiche che rendono una guerra giusta, sono stati i successivi governanti musulmani ad aggiungere nuove regole che spesso sono in contraddizione con la dottrina originale dell'Islam.<sup>25</sup>

Agha Shahi afferma che la dottrina del *jihād*, inteso come guerra offensiva per l'espansione dei territori dell'Islam o per la propagazione della fede, sia il frutto del lavoro dei giuristi che la elaborarono con lo scopo di utilizzarla come espediente per legittimare l'espansione dei governatori musulmani.<sup>26</sup> Partendo dall'analisi accurata di tutti i numerosi versetti del Corano che parlano di pace, tolleranza religiosa, coesistenza pacifica...Shahi sostiene che teorie sul diritto internazionale islamico elaborate dai giuristi musulmani dell'VIII- IX secolo d.C siano il prodotto di un particolare periodo storico, nel quale il potere del califfato Abbaside, cioè dello Stato islamico universale, era al suo apice assoluto. Proprio per questo motivo gli studiosi moderni dovrebbero basarsi, secondo lo studioso, direttamente sulle fonti del diritto, e non sulle interpretazioni delle stesse elaborate

---

<sup>24</sup> Sobhi MAHMASSANI, *The principles of international law in the light of islamic doctrine*, Beirut, 1996

<sup>25</sup> Ibidem, p.279

<sup>26</sup> Agha SHAHI, *The role of Islam in contemporary international relations*, in "L'Islam dans les relations internationales", Aix-en-Provence, 1982; pp.16-46

dai giuristi, le quali riflettono, necessariamente, l'ethos di quel particolare periodo storico. Il Corano e la sunna, ribadisce Shahi, forniscono i mezzi necessari per ottenere una chiara interpretazione del *jihād*; le condizioni in cui ne viene consentito il ricorso si riferiscono sempre a persecuzioni, aggressioni e non fanno menzione della trasformazione della *dār al-ʿarb* in *dār al-Islām*.

E' proprio per questo motivo che la maggior parte degli studiosi moderni che si occupano di diritto islamico "assign no Islamic value to nearly thirteen hundred years of Muslim practice or legislation"<sup>27</sup>, nel senso che non si sentono vincolati dalle conclusioni tratte dai giuristi medievali.

Sohail Hashmi, sostiene, come Shahi, che le teorie elaborate dai *fuqahā* medievali si siano ridotte, in seguito al collasso del califfato, ed alla fine del *jihad* come guerra di espansione, esclusivamente ad "historical abstraction"<sup>28</sup>, e che numerosi aspetti della teoria islamica sull'ordine mondiale siano incompatibili con il diritto internazionale moderno.

Alla luce di queste considerazioni, gli studiosi moderni sostengono che la teoria medievale che descrive il mondo diviso in *dār al-Islām* e *dār al-ʿarb* sia del tutto priva di fondamento, poiché sia nel Corano che nella sunna non si trova alcuna traccia di tali definizioni. Emblematica, a questo riguardo, l' affermazione dello

---

<sup>27</sup> Sohail H. HASHMI, *Saving and taking life in war: three modern views*, in "The Muslim World" vol. LXXXIX, No. 2, Aprile 1999; p. 160

<sup>28</sup> Ibidem, p. 162

studioso D. Santillana: “la figura giuridica del *dar al-ʿarb* è ignota, a quanto io sappia, al diritto musulmano”<sup>29</sup>.

Il concetto di *jihād* come strumento per diffondere l’Islam è considerato del tutto anacronistico e, poiché strettamente legato ad un particolare contesto storico, privo di valore. L’unico modo in cui deve essere considerato il *jihād* è come guerra di difesa, che può essere impiegata legittimamente, ad esempio, per liberarsi dall’occupazione di un paese straniero.<sup>30</sup>

Lo storico Ibn Khaldun sostiene che siano solo due i tipi di guerra da considerare giusti: la guerra per la causa di Dio e della religione (*jihād*) e per difendere lo Stato da ribelli e sovversivi; combattere per vendetta o per rivalità, come nelle faide tra tribù, non è ammissibile secondo la legge islamica.<sup>31</sup>

Basandosi sull’analisi del Corano e degli *ʿadīth*, Abu al-A‘la Mawdudi, fondatore del più importante partito del subcontinente indiano, la *Jamā‘at-i Islāmī*, divide le guerre considerate legittime in due diverse tipologie: la prima è la guerra difensiva la quale, sostiene, è chiaramente raccomandata nel Corano, soprattutto nel caso in cui forze ostili minaccino i diritti umani. Inoltre, se i musulmani di qualche paese non hanno la possibilità di difendersi in modo adeguato da attacchi esterni o persecuzioni è obbligatorio per tutti i musulmani di qualsiasi paese fornire loro aiuto ed assistenza.

---

<sup>29</sup> David SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano Malichita con riguardo anche al sistema sciafiita*, II vol., Roma, 1935-38; p. 90

<sup>30</sup> WEERAMANTRY, *Islamic jurisprudence: an international perspective*, p. 148

<sup>31</sup> MAHMASSANI, *International law in light of islamic doctrine*, p. 282

Il secondo tipo di guerra legittima viene definita da Mawdudi “riformativa” ed ha la missione morale/ politica di stabilire un giusto ordine sociale. Questo dovere morale trova il suo fondamento nel comandamento più solenne dell’Islam “promuovete la giustizia e impeditela la giustizia”<sup>32</sup>, può, e spesso deve, essere perseguito con misure coercitive.<sup>33</sup>

Il professor Muhammad Hamidullah propone una classificazione parallela a quella di Mawdudi aggiungendo altre due tipologie: la guerra “punitiva”, contro ribelli, briganti, apostati e non musulmani che hanno violato i trattati, e la guerra “idealistica”, intesa come una sorta di “missione civilizzatrice”, consentita solo nel caso in cui una forza esterna impedisca la diffusione dell’Islam attraverso mezzi pacifici.<sup>34</sup> Questa, secondo Hamidullah, costituisce la base del *jihād* condotto dal Profeta e dai primi Califfi, ma non è chiaro quanto lo studioso ritenga rilevante questo tipo di guerra nei tempi moderni.

Un’opinione diametralmente opposta a quelle enunciate finora è quella espressa dall’egiziano Sayyid Qutb, membro dei “Fratelli Musulmani”<sup>35</sup>, il quale respinge il concetto di *jihād* come guerra difensiva ed accusa gli studiosi musulmani che propongono una tale definizione di avere un atteggiamento disfattista, e di essersi lasciati influenzare dalle teorie degli orientalisti occidentali. Nel libro *fi ʿĪlāl al-Qu’rān* scrive: “Those who say that Islamic *jihād* was merely for the defence of

---

<sup>32</sup> Corano, III;110

<sup>33</sup> HASHMI, *Saving and taking life in war: three modern muslim view*, pp.158-180

<sup>34</sup> Muhammad HAMIDULLAH, *The Muslim Conduct of State*, (7° edizione) Lahore, 1961

<sup>35</sup> Movimento islamico fondato in Egitto dai seguaci di Muhammad Abduh nel 1926

the homeland of Islam diminish the greatness of the Islamic way of life”<sup>36</sup>; egli sostiene che il *jihād* sia uno strumento pratico che non deve essere abbandonato “untill the religion is purified by God”<sup>37</sup>e, a sostegno di questa tesi, porta due versetti coranici (IIIX;37-9, IX;26-30) nei quali, a suo avviso, sono contenuti dei chiari messaggi che invitano a lottare contro la persecuzione.

L’interpretazione che Qutb ha dato al concetto di *jihād*, secondo Olivier Ramsbotham, si scontra fortemente con la storia dell’espansione dell’Islam, che è avvenuta per la maggior parte senza l’uso della forza. Inoltre, lo studioso accusa Qutb di avere, con le sue teorie, attentato alla stabilità di alcuni paesi musulmani, Egitto compreso, preparando così il terreno per i gruppi estremisti che hanno usato la sua retorica sul *jihād* per i propri propositi.<sup>38</sup>

Nonostante alcune voci contrastanti, come quella espressa da Qutb, la tendenza degli studiosi moderni è quella di considerare il *jihād* una guerra esclusivamente difensiva, legittimata solamente se ha lo scopo di difendere se stessi o la propria nazione, difendere coloro che subiscono persecuzioni, e difendere il diritto di diffondere tra la gente il messaggio divino.<sup>39</sup>

Nonostante questo dibattito sia rimasto ancora irrisolto, è importante conoscere i vari punti di vista che sono stati espressi sul significato di *jihād*; ai fini di un’analisi sul diritto umanitario islamico, come vedremo in seguito, è

---

<sup>36</sup> Olivier RAMSBOTHAM, *The crescent and the cross: muslim and christian approaches to war and peace*, “Council on christian approaches to defence and desarmament”, 1998; p.89

<sup>37</sup> Ibidem, p.90

<sup>38</sup> Ibidem, p.91

<sup>39</sup> Ibidem, p.180

fondamentale notare che molti studiosi musulmani abbiano dato un'interpretazione pacifica o difensiva al concetto di *jihād*, la quale risulta conforme ai precetti del diritto internazionale in merito all'uso della forza.

## **1.2 IL DIRITTO INTERNAZIONALE ISLAMICO: LA *SIYAR***

La storia del diritto internazionale affonda le sue radici più profonde nella storia delle più antiche civiltà; i più antichi documenti storiografici dimostrano in modo inequivocabile che i popoli antichi avevano delle regole e delle norme consuetudinarie delle quali si servivano per regolare le relazioni che avevano gli uni con gli altri. Anche quando questi erano coinvolti in perenni conflitti o vivevano in uno stato di anarchia, l'adesione ad alcune regole riguardo lo scambio di prigionieri, o l'astensione da alcune pratiche erano considerate norme di uso comune, convenienti ai loro comuni interessi.

Delle leggi che regolavano i rapporti tra le nazioni esistevano nel Medio Oriente come nell'antica Grecia e Roma; i Greci, nelle loro relazioni con Roma e gli altri Stati, applicavano un sistema di leggi non meno imponente, sia nella forma dello *jus naturale* che dello *jus gentium*.

In ogni civiltà, è stato osservato, la popolazione tende a sviluppare una comunità di entità politiche regolamentate, nelle loro relazioni reciproche, da una serie di norme o principi, piuttosto che formare una singola nazione governata da una singola autorità e da un singolo sistema di leggi.<sup>40</sup> La sola coesistenza pacifica tra paesi vicini crea degli obblighi morali e legali che, nel corso del tempo, cristallizzandosi, formano un sistema di leggi internazionale.

---

<sup>40</sup> Majid KHADDURI, *The Islamic Law of Nations: Shaybany's Syar* Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1966

Questi sistemi di leggi non possono essere considerati propriamente “internazionali” nel senso moderno del termine, poiché ciascuna entità politica rivendicava la sua superiorità sulle altre rispetto a valori morali o religiosi, non riconoscendo il principio di uguaglianza e reciprocità che sono alla base di qualsiasi sistema giuridico che miri a diventare “mondiale”.

Il diritto internazionale, prima di arrivare alla sua forma attuale, è stato, per almeno tre secoli, un insieme di leggi che regolavano esclusivamente i rapporti tra paesi europei e cristiani; allo stato attuale, invece, esso rappresenta il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della Comunità Internazionale, senza nessuna limitazione religiosa o territoriale.

In questa definizione viene data per scontata l’esistenza di un gruppo di Stati che abbiano costituito insieme una comunità di nazioni, ognuna delle quali possieda la propria legislazione interna, in base alla quale eserciti la propria autorità senza alcuna restrizione, eccetto quelle previste dal diritto internazionale.

Mentre l’ordinamento statale è strutturato in modo gerarchico, essendovi un ente straordinario (lo Stato) che fissa regole applicabili alla comunità sottostante, nell’ambito della comunità internazionale la struttura è paritaria, in quanto composta da enti “sovrani” (*qui superiorem non habent*). L’inesistenza di un ente superiore comporta che sono gli stessi enti sovrani ad imporsi determinate regole e a darvi esecuzione; in caso di violazione di tali regole non esiste nell’ordinamento internazionale un organo capace di imporne il rispetto. Anche se esistono corti o tribunali, la loro giurisdizione è facoltativa, nel senso che la

decisione dell'organo giurisdizionale è efficace soltanto se gli Stati hanno preventivamente accettato la sua giurisdizione.

La nascita dell'Islam, con la sua vocazione universalistica, ha da subito sollevato il problema di come lo Stato islamico dovesse relazionarsi con gli altri Stati non islamici, e di come dovesse comportarsi con le diverse comunità religiose che abitavano all'interno del suo territorio.

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, per i giuristi musulmani dell' VIII-IX secolo d.C., lo scopo ultimo dell'Islam era trasformare la *dār al-ʿarb* in *dār al-Islām*, ossia diffondere l'Islam in tutto il mondo; lo Stato era considerato uno strumento per raggiungere questo obiettivo che, secondo alcuni studiosi moderni, è stato elaborato con il solo scopo di mascherare le ambizioni espansionistiche dell'impero Abbaside.<sup>41</sup> Secondo questo punto di vista tutte le norme che regolamentavano i rapporti dello Stato islamico con gli altri Stati costituivano una necessità temporanea, poiché, una volta raggiunta la totale diffusione dell'Islam, non avrebbero avuto più alcuna ragione di esistere.<sup>42</sup> In realtà la comunità islamica ha, da sempre, avuto la necessità di entrare in relazione con altre comunità ed altri Stati, relazione che non necessariamente doveva essere di tipo conflittuale; la regolamentazione di queste relazioni pacifiche nacque, quindi, dalle reali necessità dello Stato islamico.

---

<sup>41</sup> SHAHI, *The role of Islam in contemporary international relations*, pp.16-46

<sup>42</sup> KHADDURI, *The Islamic Law of Nations*, p.5

A differenza del diritto internazionale moderno, quello islamico non costituisce un sistema di leggi separato; esso rappresenta solamente un'estensione della legge sacra, la *sharī'a*, che si occupa di regolare le relazioni tra musulmani e non musulmani all'interno o all'esterno del territorio islamico.

La *siyar*, il diritto internazionale islamico, può essere considerata come uno dei capitoli del *corpus juris* islamico, rivolto a tutti i fedeli dell'Islam così come a tutti coloro che cercano di proteggere i propri interessi in accordo con la giustizia islamica;<sup>43</sup> le sue fonti sono le stesse della *sharī'a*, il Corano e la sunna, pertanto non si basa sui principi di reciprocità e di mutuo consenso come avviene per il diritto internazionale moderno.

E' una legge divina, e le sue sanzioni sono di tipo morale e religioso, e sono vincolanti per tutti coloro che aderiscono all'Islam. Ne consegue, quindi, che il diritto internazionale islamico riguarda gli Stati allo stesso modo degli individui; la legge islamica, rivolgendosi all'Islam a tutta l'umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall'elemento territoriale.

La teoria classica riguardo al diritto internazionale, pur derivando come tutte le leggi dal Corano e dagli *ṣūrah* del Profeta, può essere considerata, più che altro, il prodotto della speculazione giuridica avvenuta durante il periodo di maggior splendore dello Stato islamico, durante il quale la sua espansione sembrava dovesse proseguire *ad infinitum*.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibidem, p.6

<sup>44</sup> Ibidem, p.18

E' in questo periodo, il II secolo dell'era islamica (II secolo d.C.) che gli studiosi musulmani elaborano, studiando il comportamento di Muhammad e dei suoi successori, dei veri e propri modelli di comportamento, trasformando, in seguito, semplici narrazioni in testi di carattere normativo.

L'insieme di norme estrapolate dallo studio delle campagne e dalle spedizioni militari condotte dal Profeta e dai primi Califfi venne denominato *siyar*. Questo termine deriva dal verbo *sāra* che significa “muoversi, camminare, marciare...”, compare nel Corano in sei versetti, in alcuni con il significato di “viaggio” o “muoversi”,<sup>45</sup> in altri nel senso di “stato” “modo di essere”.<sup>46</sup> Al tempo del Profeta non aveva ancora acquisito un significato specifico. Nel II secolo dell'*hijra*, *siyar*, plurale di *sāra*, veniva usato in due accezioni differenti: i biografi ed i cronisti lo utilizzavano nelle loro opere con il significato di “vita” o “biografia”, mentre per i giuristi indicava la condotta dello Stato nelle relazioni con altre comunità.<sup>47</sup> Questo argomento veniva trattato nelle singole voci di *jihād*, *maghāzī* (campagne militari), *ghanīma* (bottino), *ridda* (apostasia) e *amān* (salvacondotto) ed era sempre confinato in quella parte del diritto che riguardava la guerra. Fu Abu Hanifa il primo che si occupò dell'argomento in maniera sistematica, ed il contenuto delle sue lezioni è racchiuso nelle opere dei suoi discepoli. Uno di loro, Awza'i, scrisse un trattato intitolato *al- Awzā'ī Siyar*; il testo originale di questo trattato non ci è pervenuto ma il suo contenuto ci è noto

---

<sup>45</sup> Corano, III;131, VI;11, XII;30, XVI;38, XXXIV;17

<sup>46</sup> Ibidem, XX;22

<sup>47</sup> KHADDURI, *The Islamic Law of Nations*, p.39

grazie al commento che ne fece Abu Yusuf. Colui che viene considerato il “fondatore” della codificazione del diritto internazionale islamico è, senza dubbio, un altro giurista della scuola Hanafita, al-Shaybani, che dedicò a questo argomento numerose opere,<sup>48</sup> riportando le teorie di Abu Hanifa e di Abu Yusuf, inserendo nella trattazione anche il suo punto di vista.

Shaybani non elaborò una definizione precisa del termine *siyar*, fu il suo successore, Sarakhsi (m.483/1101), in un esauriente commentario che diede al termine la seguente definizione:

*Syar* è il plurale di *sīra*... esso descrive la condotta dei credenti nelle loro relazioni con gli infedeli che vivono in territorio nemico e con quelli che si trovano temporaneamente (*musta'mīn*) o permanentemente (*dhimmī*) nel territorio islamico.<sup>49</sup>

La *siyar*, definita in questo modo, rappresenta un sistema di diritto internazionale esclusivamente islamico, che deve essere rispettato dai musulmani senza nessun bisogno che i paesi non musulmani lo abbiano accettato. L'origine dei principi enunciati nella *siyar* può essere trovata, oltre che nelle fonti convenzionali, anche nei trattati e negli accordi stipulati dai musulmani con governanti non musulmani, nei discorsi pubblici e nelle istruzioni che il Califfo dava alle sue truppe prima di andare in battaglia; ulteriori norme rappresentano l'evoluzione di alcune pratiche comunemente accettate che i giuristi hanno, in seguito, incorporato nel diritto.

---

<sup>48</sup> Oltre alla *Siyar*, siamo a conoscenza dell'esistenza del *Kitāb al Siyar al-Saghīr*, il suo primo trattato, che si dice gli sia stato dettato da Abu Yusuf; purtroppo questa opera non ci è pervenuta.

<sup>49</sup> Sarakhsi, *Mabsūt*, vol. X, p.2

Queste fonti risultano generalmente conformi a quelle definite dai giuristi moderni e specificate nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia;<sup>50</sup> esse possono essere raggruppate, secondo Khadduri, sotto le voci di “custom, authority, agreement and reason”; la sunna e le norme di uso comune possono essere considerate equivalenti alla consuetudine; il Corano, i consigli del Profeta e le decisioni dei Califfi rappresentano l’autorità; i principi e le regole estrapolati dai trattati con paesi non musulmani sono compresi nella categoria dell’”agreement”; i testi elaborati dai giuristi, basati sul ragionamento analogico (*qiyās*) e sullo sforzo interpretativo (*ijtihād*), rappresentano collettivamente la “reason”.<sup>51</sup>

La *siyar*, quindi, nata come una branca del diritto, è si è sviluppata grazie al lavoro dei giuristi fino a diventare una disciplina indipendente, che ha le sue radici nella consuetudine e nella ragione in misura maggiore che nelle altre fonti convezionali.

---

<sup>50</sup> 1) Le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; 2) la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; 3) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; 4) con riserva della disposizione dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche. Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, art.38

<sup>51</sup> KHADDURI, *The Islamic Law of Nations*, p.9

### **1.3 IL DIRITTO INTERNAZIONALE ISLAMICO DALLA CADUTA DELL'IMPERO ABBASIDE AI NOSTRI GIORNI**

La caduta del califfato Abbaside e la seguente divisione della *dār al-Islām* in diverse entità politiche, portò numerosi cambiamenti nella concezione di diritto internazionale. Il problema più grave per i governanti musulmani era di capire la modalità opportuna di gestire le relazioni con gli altri capi di Stato musulmani. Dopo il XVI secolo la divisione dell'Islam in tre entità, a loro volta ulteriormente suddivise, divenne permanente, trasformando lo Stato universale islamico in un "Islamic state system".<sup>52</sup>

Questa trasformazione dell'Islam in un gruppo di Stati sovrani portò come conseguenza profondi cambiamenti nel concetto di diritto internazionale islamico, il primo dei quale fu, senza dubbio, l'accettazione del principio secondo il quale il controllo delle dottrine religiose doveva essere separato da quello delle relazioni esterne.<sup>53</sup>

Un'altra questione di non facile risoluzione era quella del riconoscimento reciproco degli Stati musulmani e, conseguentemente, il riconoscimento dell'uguaglianza e della reciprocità delle loro relazioni. Questo riconoscimento è avvenuto, secondo lo studioso M. Khadduri, solamente quando gli stati islamici, grazie al contatto con i paesi europei, acquisirono il principio della fedeltà individuale basata sull'affiliazione territoriale piuttosto che religiosa.<sup>54</sup> La

---

<sup>52</sup> Ibidem, p.61

<sup>53</sup> Ibidem, p.61

<sup>54</sup> Ibidem, p.62

definizione di “Stato musulmano” si basa principalmente sul fondamento della religione, e solo secondariamente su quello territoriale e della cittadinanza; nello Stato musulmano “c’est la population des croyants qui commande la géographie du territoire”.<sup>55</sup> Lo Stato non è considerato dall’Islam un’istituzione naturale, ma piuttosto un *instrument perturbateur* impiantato artificialmente in un tessuto che, all’origine, non ne contemplava l’esistenza. La nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo *jus sanguinis* o allo *jus loci*, ma allo *jus religionis*, cioè, all’appartenenza ad una comunità di credenti che non è legata all’esistenza di un’entità statale.

Il cambiamento più significativo avvenuto nelle relazioni dell’Islam con le altre nazioni fu l’adozione, da parte dell’Islam, del principio che sancisce la possibilità di stabilire delle relazioni pacifiche tra nazioni aventi differenti religioni, abbandonando il principio classico che vedeva l’Islam in un costante stato di guerra con i territori non musulmani.

La dimostrazione di questo cambiamento è costituita dal trattato, del 1535, concluso dal Sultano Sulayman e Francesco I, Re di Francia, il quale viene considerato alla pari del Sultano. L’articolo I del suddetto trattato stabilisce una *bonne e sûre paix* tra il Re ed il Sultano, per tutta la durata della loro vita, e garantisce ai sudditi di ciascuno dei due sovrani dei diritti reciproci durante la permanenza nel territorio altrui; i sudditi francesi che risiedono nei territori

---

<sup>55</sup> Maurice FLORY, *Islam et droit international*, in “L’Islam dans les relations internationales”, Aix en Provence, 1982; p.49

dell'Impero Ottomano vennero esentati dal pagamento della *jizya* e viene loro concesso il diritto di professare la propria religione e di eseguire, nei propri consolati, dei processi secondo la propria legge. Questo trattato, che concedeva dei privilegi speciali esclusivamente al sovrano francese, poteva, secondo l'articolo 15, essere esteso anche ad altri sovrani.<sup>56</sup>

Nonostante questo importante avvenimento, l'Impero Ottomano non era considerato parte del sistema degli Stati europei e, di conseguenza, non era soggetto al loro diritto internazionale.

L'entrata del mondo musulmano nell'ordine internazionale comune avvenne ufficialmente con il congresso di Parigi con il quale, nel 1856, si mise fine alla guerra di Crimea; in questa occasione l'Impero Ottomano fu invitato “à participer aux avantages du droit public et du concert européen” ed accettò per un “acte de sa volonté souveraine” di stabilire l'uguaglianza tra i partecipanti (cioè tra musulmani e cristiani).<sup>57</sup>

La fine dell'Impero Ottomano e l'abolizione del Sultanato da parte di Mustapha Kemal, nel 1924, rappresentano il momento di svolta dell'Islam come entità politica; la struttura politica entro la quale la maggior parte degli Arabi erano vissuti per quattro secoli si era disintegrata. La capitale del nuovo Stato turco non fu Istanbul, ma Ankara, e la dinastia che, indipendentemente dal fatto di accettarne o no le pretese al califfato, era stata considerata la custode dell'Islam

---

<sup>56</sup> Nell'articolo 15 il Re della Francia propone al Papa, al Re d' Inghilterra ed al Re della Scozia di aderire al trattato. Il Re della Scozia ed il Papa non aderirono al trattato, mentre il Re d'Inghilterra preferì concludere con il Sultano un trattato separato nel 1580.

<sup>57</sup> FLORY, *Islam et droit international*, p. 48

sunnita, era svanita, consegnata definitivamente alla storia. Questi mutamenti ebbero un effetto profondo sul modo in cui gli Arabi, politicamente consapevoli, concepivano se stessi, e cercavano di definire la propria identità politica; ciò poneva l'interrogativo di come dovessero vivere insieme in una comunità politica. Tutto il mondo islamico, fatta eccezione per l'Arabia Saudita e la Turchia, ha subito la colonizzazione da parte dei paesi occidentali per periodi più o meno lunghi. Il sistema europeo si è lentamente sostituito alle tradizioni locali lasciando al diritto musulmano solamente l'area dello statuto personale, del diritto di famiglia e dei beni.<sup>58</sup>

La decolonizzazione dei paesi musulmani, avvenuta dopo la fine della seconda guerra mondiale, ha visto una ventina di paesi musulmani acquisire l'indipendenza e diventare, in questo modo, degli Stati sovrani. Questi Stati, autonomi l'uno dall'altro e definiti secondo il criterio territoriale, sentirono il bisogno di elaborare un nuovo modo in cui riorganizzare la comunità Islamica.

Molti paesi arabi, ottenuta l'indipendenza, divennero, ben presto, membri delle Nazioni Unite<sup>59</sup>; nella crisi di Suez (1955-56) e nella guerra arabo-israeliana “dei sei giorni” (1967) essi manifestarono la loro solidarietà reciproca nel dibattito delle Nazioni Unite, e votarono a favore delle risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio per la Sicurezza che invocavano il cessate il fuoco ed il

---

<sup>58</sup> Ibidem, p.47

<sup>59</sup> Arabia Saudita, Egitto, Iran, Iraq, Turchia fanno parte degli stati fondatori dell'ONU; l'Afghanistan ne è entrato a far parte nel 1946, il Pakistan e lo Yemen nel 1947. Altri paesi arabi sono diventati membri dell'ONU nel 1955-56 (Giordania, Marocco, Tunisia), nel 1963 (Quwait) e nel 1971 (Emirati Arabi, Oman e Qatar)

ritiro delle forze dai territori coinvolti nel conflitto. Nel giugno 1967, l'opposizione degli Stati Uniti al ritiro dell'esercito israeliano dai territori occupati provocò una mobilitazione degli Stati membri musulmani a favore dell'Assemblea Generale per intimare ad Israele di rescindere l'annessione illegale della città santa di Gerusalemme; Egitto ed Indonesia, insieme all'India, la Jugoslavia ed il Ghana, fondarono il "Non-Aligned Movement", come espressione del distacco dei nuovi Stati indipendenti dell'Asia e dell'Africa dalla guerra fredda, e come affermazione del ruolo politico da essi rivestito, indipendente, e libero da schieramenti politici e militari.<sup>60</sup>

Nel settembre 1969, in seguito all'incendio che, il 21 agosto dello stesso anno, colpì la Moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme, venne organizzato a Rabat un incontro che, per la prima volta, riuniva tutti i *leader* del mondo Islamico. In quella occasione, le nazioni musulmane fondarono un proprio strumento di cooperazione internazionale: l'Organizzazione della Conferenza Islamica (OIC). L'istituzione di questa organizzazione non era finalizzata alla restaurazione dell'unità islamica, né rappresentava il desiderio di ritornare al sistema tradizionale islamico per la gestione delle relazioni internazionali; essa deve essere considerata un tentativo, da parte dei paesi musulmani, di trovare un ruolo attivo, come unica entità islamica, all'interno della comunità internazionale. Gli obiettivi dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, espressi nella Carta

---

<sup>60</sup> SHAHI, *The role of Islam in contemporary international relations*, p.34

adottata nel 1972<sup>61</sup>, sono promuovere la “solidarietà islamica” tra i paesi membri, e consolidare la loro cooperazione nel campo economico, sociale, culturale, scientifico nonché rispetto alle organizzazioni internazionali. I paesi membri si impegnano a sradicare ogni forma di colonialismo, e ad assumere le misure necessarie per sostenere pace e sicurezza, fondate sulla giustizia; loro compito è anche quello di coordinare i propri sforzi per la salvaguardia dei luoghi santi, e di supportare la lotta del popolo palestinese, come quella di qualsiasi musulmano, al fine di preservarne la dignità, l’indipendenza e i diritti nazionali. La Conferenza Islamica, inoltre, si impegna a creare una “suitable atmosphere” per la promozione della cooperazione e della comprensione tra gli Stati membri e gli altri paesi.<sup>62</sup>

Le decisioni e le risoluzioni dell’OIC riflettono la posizione condivisa dai paesi membri rispetto alle discussioni internazionali che li riguardano, o che risultano per loro di particolare interesse; tuttavia, il ruolo della Conferenza Islamica non è solo quello di discutere e risolvere i problemi di carattere internazionale che colpiscono esclusivamente il mondo islamico; essa prende posizione anche su questioni che riguardano tutta la comunità internazionale. I membri dell’OIC partecipano attivamente al dialogo che coinvolge il Nord e il Sud del mondo per instaurare un nuovo ordine economico internazionale che consenta ai paesi del Terzo Mondo di ottenere migliori termini di commercio, maggiore assistenza

---

<sup>61</sup> La Carta dell’Organizzazione della Conferenza Islamica è stata redatta durante la Terza sessione della Conferenza Islamica tenutasi a Jeddah dal 29 febbraio al 4 marzo 1972

<sup>62</sup> Carta dell’OIC, art. 2

finanziaria, condizioni agevolate per il pagamento dei debiti, ed una voce reale nelle istituzioni finanziarie mondiali.<sup>63</sup>

Al fine di coordinare le proprie attività e di raggiungere, in questo modo, risultati concreti nei vari campi di azione in cui è impegnata, l'OIC ha creato quattordici differenti commissioni, alcune delle quali presiedute da capi di Stato, come la COMIAC, che si occupa dell'informazione e della cultura, il COMCEC, il commissariato per la cooperazione economica e commerciale, ed ha fondato la "Islamic Development Bank" e la "Islamic international Court of Justice".

Gli Stati membri dell'OIC, i quali hanno mantenuto una posizione unitaria riguardo a questioni come la guerra Israeliano-Palestinese o il ritiro delle forze sovietiche dall'Afghanistan, in altre occasioni, come la prima Guerra del Golfo, non sono state in grado di schierarsi in maniera compatta e di unire le proprie forze per riuscire a trovare, nel minor tempo possibile, un'adeguata risoluzione al problema.

Nonostante questo, gli Stati musulmani, agendo collettivamente nella Conferenza Islamica e, prima di essa, nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, hanno dimostrato la loro reciproca solidarietà in difesa dell'autodeterminazione, della sovranità e dell'integrità territoriale dei popoli musulmani. Tuttavia, l'influenza effettiva dei paesi islamici nella politica internazionale resta ancora molto debole, e le risoluzioni dell'OIC rimangono poco più che dichiarazioni; questo, secondo A. Shahi, è causato principalmente dall'incapacità dei paesi produttori di petrolio

---

<sup>63</sup> SHAHI, *The role of Islam in Contemporary International Relations*, p.35-36

di convertire le loro risorse finanziarie in potere economico e politico,<sup>64</sup> ma è motivato anche dalle numerose differenze socio-economiche, storiche, culturali, che esistono tra i vari paesi arabi, che spesso portano gli stessi a rivalità e divisioni

---

<sup>64</sup> Ibidem, 44

## CAPITOLO 2

### IL DIRITTO UMANITARIO

#### **2.1 SVILUPPO STORICO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO**

La formula “diritto internazionale umanitario” si afferma a partire dal primo dopoguerra, grazie all’uso frequente che ne fanno i giuristi del Comitato Internazionale della Croce Rossa nell’elaborazione dei progetti che daranno luogo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Jean Pictet, uno dei fondatori della CICR, definisce il diritto umanitario “l’insieme delle disposizioni giuridiche internazionali, convenzionali o consuetudinarie, che assicurano il rispetto della persona umana e del suo benessere”.<sup>65</sup> Henri Coursier, altro fondatore della CICR, fornisce quest’altra definizione: “Il diritto umanitario è costituito dall’insieme delle regole e dei principi posti a difesa, in tutti i tempi e in tutte le circostanze, dei diritti essenziali e della dignità della persona umana”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Jean PICTET, *Le Droit international umanitaire: définition*, in “Les dimensions internationales du Droit umanitaire”, Paris, 1986; p.13

<sup>66</sup> Henri Coursier, *Définition du droit umanitaire*, in “Annuaire français de droit international”, Paris, 1955; p.223

La dottrina giuridica divideva il diritto bellico in diritto dell’Aja, o diritto bellico propriamente detto, e diritto di Ginevra, o diritto umanitario propriamente detto; attualmente la comunità internazionale utilizza la locuzione “diritto internazionale umanitario” per indicare il diritto bellico nel suo complesso, senza più distinzione tra diritto dell’Aja e diritto di Ginevra. E’ importante sottolineare che il diritto internazionale umanitario non si occupa di *jus ad bellum*, cioè delle ragioni che hanno portato allo scoppio del conflitto, ma solo dello *jus in bello*, ossia di regolamentare la condotta delle ostilità, a prescindere dal motivo per cui hanno avuto inizio; della legittimità del ricorso all’uso della forza si occupa invece la Carta delle Nazioni Unite che ha bandito, almeno formalmente, la guerra come soluzione accettabile per appianare i conflitti internazionali.

Le origini del diritto umanitario vanno ricercate nelle origini della guerra, e sono quindi antichissime; già presso i Persiani ed i Greci si riscontrano particolari leggi per la protezione di determinate categorie di persone; filosofi come Seneca e Cicerone condannavano la schiavitù, e sostenevano che, anche nel condurre una guerra, si dovevano rispettare certe regole, quali il dovere di una dichiarazione formale prima dell’inizio delle ostilità, ed il divieto di usare alcune armi da tiro.

Anche gli Indiani, con le Leggi di Manù (codificazione indiana risalente al 100 d.C), vietavano l’uso delle armi di legno, delle frecce ricurve, avvelenate o infiammate, e prescrivevano di risparmiare i feriti incapaci di continuare a combattere.

Per quanto riguarda le popolazioni cristiane, l'abitudine dei primi sacerdoti di dare rifugio e protezione ai fuggiaschi nelle chiese ha contribuito all'affermarsi del diritto di asilo. Sant'Agostino (354-430), oltre a condannare le guerre ingiuste, sosteneva che una guerra giusta doveva essere condotta con umanità e perseguendo, comunque, l'obiettivo del ritorno alla pace. Nel Medioevo, nonostante l'evoluzione del diritto e lo sviluppo degli usi bellici subirono un notevole rallentamento, San Tommaso d'Aquino, sviluppando il concetto della guerra giusta di Sant'Agostino, affermò che la guerra si poteva proclamare solo a determinate condizioni, e solamente con lo scopo di punire o porre termine ad un'ingiustizia; inoltre, sottolineò la necessità di regole che moderassero gli atroci effetti dei combattimenti.

Alla fine del XVI secolo, la concezione della guerra cambia completamente; con la comparsa delle armi da fuoco gli eserciti privati scomparvero, mentre si affermarono gli eserciti reali e mercenari; le ordinanze emanate dagli Stati, per stabilire i criteri di comportamento dei propri eserciti, e i patti bilaterali, conclusi tra comandanti avversari, per definire la sorte dei prigionieri e dei feriti, avevano caratteri assai simili, tanto da dar vita alle principali consuetudini belliche: la liberazione dei prigionieri dietro riscatto, la raccolta dei feriti e la creazione di servizi sanitari. Esse si consolidarono ulteriormente grazie ad opere come "De iure belli ac pacis" (1625) del giurista Hugo Grotius (1583-1642) che pose una base fondamentale per lo sviluppo delle leggi umanitarie.

Nel 700 nuovi cambiamenti interessarono la concezione della vita ed anche quella della guerra, che diventò un vero e proprio confronto tra eserciti professionisti; la popolazione civile è per lo più esclusa dai combattimenti, e non subisce i loro effetti. La situazione di questi anni è ben espressa dalle parole di Rousseau (1712-1778), nel “Contrat social”: “La guerre n’est point une relation d’homme à homme, mais une relation d’Etat à Etat dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement... d’où le droit de tuer le défenseur ennemi lorsqu’il combat, mais non lorsqu’il est hors de combat”. Le opere di Rousseau ebbero grande influenza sullo sviluppo del diritto umanitario; esse definirono la fondamentale differenza tra combattenti e non combattenti, includendo, in quest’ultima categoria, anche i membri degli eserciti che depongono le armi o vengono messi fuori combattimento.

Nella seconda metà del secolo, gli accordi conclusi riguardo la condotta delle ostilità conferiscono un riconoscimento sempre maggiore alla neutralità del personale sanitario e degli ospedali; medici e infermieri non vengono imprigionati, ma viene loro data la possibilità di operare senza ostacoli durante i combattimenti. Numerosi Stati promulgarono i primi manuali e regolamenti di guerra; tra questi ricordiamo il Regolamento di disciplina militare per la fanteria del Regno di Sardegna nel 1822, l’Ordinanza della marina francese nel 1832, il Codice penale militare promulgato da Carlo Alberto nel 1840 ed il codice Lieber promulgato per ordine del presidente americano Abraham Lincoln nel 1863. Quest’ultimo pone per la prima volta fuori legge tutto ciò che viene percepito

come crudeltà inutile;<sup>67</sup> gli articoli 22, 56 e 80 riconoscono rispettivamente due principi fondamentali del diritto umanitario, cioè la protezione dei civili, ed il trattamento dignitoso dovuto ai prigionieri di guerra. Questo codice, considerato espressione delle consuetudini del tempo, venne preso come punto di partenza nelle successive conferenze di pace.

## **2.2 IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NELLA CODIFICAZIONE MODERNA**

La codificazione del diritto umanitario del XIX secolo si sviluppa all'interno del diritto internazionale consuetudinario dell'epoca, caratterizzato in modo particolare dal principio della reciprocità; tutti gli accordi internazionali si applicavano nel rispetto della clausola *si omnes*, in virtù della quale, se una delle parti in conflitto non faceva parte dell'accordo, esso non veniva applicato, neppure tra le parti che lo avevano sottoscritto. Fu in questo contesto che lo svizzero Henry Dunant, dopo aver assistito alla battaglia di Solferino del giugno 1859, fondò, con altri quattro svizzeri, il Comitato internazionale permanente di soccorso ai soldati feriti; tale comitato convocò una conferenza a Ginevra il 26 ottobre 1863, alla quale parteciparono 31 rappresentanti di 16 governi e 4 organizzazioni private. Al termine di questa conferenza furono adottate dieci risoluzioni che determinarono la costituzione di società di volontari per affiancare il servizio sanitario militare, la neutralità del personale medico, e l'adozione del

---

<sup>67</sup> Codice Lieber del 1863, art.14, 16

simbolo della croce rossa su fondo bianco per distinguere il personale sanitario dai membri dell'esercito.

Una seconda conferenza, convocata a Ginevra nel 1864, portò all'elaborazione della Convenzione per migliorare la sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna; questa prima Convenzione di Ginevra, nonostante i contenuti abbastanza limitati, è molto importante perché rappresenta il primo accordo multilaterale di durata illimitata applicabile ai conflitti armati, concluso in tempo di pace ed aperto alla firma di tutti gli stati che vogliano aderirvi, accettando di sacrificare una minima parte della propria sovranità nazionale a vantaggio della salvaguardia degli individui.

Tra il 1899 ed il 1907, in seguito di due Conferenze tenute a L'Aja, vennero elaborati numerosi documenti in cui si tentava di codificare il diritto umanitario; tra tutti riveste particolare importanza la IV Convenzione del 1907, e l'annesso Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra. Per quanto riguarda la protezione dei militari feriti nel corso dei combattimenti sulla terraferma, la Convenzione del 1907 rimanda alla Convenzione di Ginevra del 1864, non ritenendo necessario elaborare nuove regole; nel Regolamento una intera sezione è dedicata alla protezione dei prigionieri di guerra e, riguardo ai beni civili, riconosce che devono essere protette sia "le città, i villaggi, le abitazioni o le costruzioni non difese",<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907, art. 25

sia “gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali e i luoghi di raccolta di malati e feriti.”<sup>69</sup>

I risultati raggiunti a L’Aja nel 1907 avrebbero dovuto essere ampliati e perfezionati in una terza conferenza prevista per il 1915 che non si tenne mai, perché in Europa si stava allora combattendo la prima guerra mondiale.

La pace di Versailles (1919) e la creazione della Società delle Nazioni (1920) aprirono un’epoca caratterizzata dalla fiducia nel nuovo ordine internazionale, e dalla speranza che quest’ultimo avrebbe per sempre bandito la guerra.

Nel luglio del 1929, il Comitato Internazionale della Croce Rossa convocò una Conferenza diplomatica a Ginevra, al termine della quale furono approvate due importanti convenzioni; quella per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna e quella relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; la prima si sostituisce alla Convenzione di Ginevra del 1864, la seconda codifica, per la prima volta in un documento separato, le norme relative al trattamento dei prigionieri di guerra, e dà vita alla nuova istituzione della “Potenza Protettrice” come strumento per il controllo della sua applicazione. L’aggiornamento di queste convenzioni poté riprendere solamente dopo la fine della seconda guerra mondiale; infatti, nel 1949, ancora profondamente scossa dai recenti eventi bellici, la comunità internazionale si riunì a Ginevra in una conferenza convocata ufficialmente dal governo svizzero, e fortemente voluta dal

---

<sup>69</sup> Ibidem, art.27

Comitato Internazionale della Croce Rossa. Questa conferenza si concluse il 12 agosto 1949 con l'adozione di quattro convenzioni:

- I Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna
- II Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare
- III Convenzione per il trattamento dei prigionieri di guerra
- IV Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra

L'irrompere sulla scena del diritto internazionale delle quattro Convenzioni di Ginevra scosse fortemente quello che era stato fino ad allora lo schema che tale diritto aveva regolato; le caratteristiche di queste convenzioni, infatti, modificano quelle che fino ad allora erano state le regole consuetudinarie basilari dei rapporti internazionali.

La prima innovazione apportata dalle Convenzioni di Ginevra è costituita dalla loro vocazione universale; esse, infatti, sono concepite con l'intento di essere applicate dal maggior numero di Stati e di situazioni di conflitto. Questo traspare già dall'articolo 2, comune a tutte, che amplia la tradizionale definizione di guerra, i cui rigidi termini giuridici erano spesso stati usati come scappatoia per rifiutare l'applicazione di molti trattati di diritto bellico.<sup>70</sup> Inoltre, nell'articolo 1,

---

<sup>70</sup> L'articolo 2 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra recita: "Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si

nel quale si afferma l'obbligo delle Alte Parti contraenti di rispettare e far rispettare la Convenzione in ogni circostanza, si pone fine al principio di reciprocità (*si omnes*), che scompare in favore di quello *erga omnes*, secondo il quale viene imposto il rispetto delle disposizioni convenzionali indipendentemente dal comportamento altrui.

Le Convenzioni di Ginevra possono essere considerate i primi documenti di diritto internazionale che si rivolgono direttamente, entro determinati limiti, agli individui. Questo appare chiaro negli articoli 7 e 8 quando si parla di “diritti loro (alle persone protette) assicurati dalla presente Convenzione”; disposizioni che si impongono direttamente agli individui sono previste anche dall'articolo 3 comune, detto anche “Miniconvenzione”, nel quale vengono codificate, per la prima volta, alcune norme basilari che vanno rispettate anche nei conflitti interni; esso è stato, fino all'approvazione del II Protocollo di Ginevra nel 1977, l'unico strumento che potesse in qualche modo regolamentare i conflitti nazionali.

Questa lacuna del diritto umanitario è motivata dal timore da parte degli Stati di vedere limitata la propria sovranità nazionale e la propria *domestic jurisdiction*, nonché di mettere in pericolo l'autorità del governo al potere, a causa del riconoscimento dato, in qualsiasi modo, a chiunque si opponga a questo governo.

---

applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna”

Alle quattro Convenzioni del 1949 è stato progressivamente riconosciuto un carattere cogente, in conformità alla definizione di *jus cogens* data dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.<sup>71</sup>

Delle quattro Convenzioni di Ginevra, le prime tre costituiscono un ampliamento di una normativa già esistente; la I aggiorna la precedente convenzione sui feriti ed i malati delle forze armate in campagna del 1929; la II relativa alle forze armate sul mare segue la precedente con un parallelismo pressochè totale, con l'unica innovazione di rendere autonoma la disciplina della guerra sul mare. La III Convenzione relativa ai prigionieri di guerra aggiorna la precedente del 1929, ed amplia le categorie di persone che hanno diritto allo *status* di prigioniero di guerra.

L'articolo 4 include nella categoria, oltre ai membri delle forze armate, “i membri delle milizie e dei corpi volontari che fanno parte di queste forze armate”, nonché gli appartenenti “a movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte belligerante, che operano fuori o all'interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato”, purchè essi rispondano a requisiti specificati.

La IV Convenzione è il primo documento internazionale ufficiale che ha lo scopo di proteggere la popolazione civile sul territorio del proprio paese o di un paese straniero, sia esso libero o occupato.

---

<sup>71</sup> L'articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati internazionali del 1969 recita: “Ai fini della presente convenzione, una norma cogente di diritto internazionale generale è una norma riconosciuta e accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non è permesso derogare e che può essere modificata solo da una successiva norma di diritto internazionale generale che abbia le stesse caratteristiche.”

La codificazione di questo tipo di norme incontrò numerose difficoltà; si trattava di codificare il comportamento di masse amorphe, sparse su tutto il territorio, non categorie circoscritte, organizzate e disciplinate come avveniva di solito. Non bisognava solo proteggere le vittime, ma anche impedire che le persone diventassero vittime; infine, a differenza dei feriti e dei prigionieri, la maggior parte dei civili non può essere considerata incapace di nuocere.

La Convenzione prevede che l'internamento dei civili possa essere dichiarato, da un'autorità competente, solo per imperiose ragioni di sicurezza, e che la decisione debba essere periodicamente riconsiderata; tutti gli internati, inoltre, avranno diritto allo stesso trattamento dei prigionieri di guerra, e i loro campi potranno essere visitati dai rappresentanti della potenza protettrice e del CICR. Sono formalmente vietate la deportazione e la presa di ostaggi.

A partire dagli anni '50 la guerra fredda raggiunse la sua fase più acuta, contrapponendo in maniera molto netta i due blocchi, occidentale e orientale, guidati dalle superpotenze statunitense e sovietica. Qualsiasi conflitto era dunque espressione di questa contrapposizione nella quale si inserirono, dalla fine degli anni '50, le lotte di liberazione nazionale dei paesi sottomessi ai regimi coloniali europei. Diversamente dai conflitti tradizionali, che vedevano due o più Stati contrapposti, in questi casi, la lotta era condotta da forze irregolari, che spesso ricorrevano alla guerriglia, e combattevano all'interno del proprio territorio nazionale contro forze straniere. Questo genere di lotta, mai attuato in precedenza

su scala così vasta, presentava situazioni non regolamentate dal diritto, e lasciava diverse categorie di persone senza un'adeguata protezione.

La situazione era resa ulteriormente tesa e complicata dai numerosi conflitti che, negli anni '60, videro coinvolti numerosi paesi; il conflitto israeliano-palestinese, la guerra civile nigeriana, le guerre in Vietnam ed in Corea, per citarne solo alcuni.

La Croce Rossa Internazionale, ancora una volta, ebbe un ruolo di primo piano nel processo che portò, nel 1974, alla convocazione di una conferenza diplomatica che si svolse a Ginevra e che riunì le delegazioni di 125 Stati. Prima di affrontare le questioni sostanziali, la conferenza dovette risolvere il fondamentale problema della partecipazione e della rappresentanza, soprattutto in relazione al ruolo dei movimenti di liberazione nazionale; alla fine della prima giornata di lavori venne adottata una risoluzione in cui la conferenza decideva di invitare i movimenti di liberazione nazionale riconosciuti dalle organizzazioni governative regionali a partecipare pienamente alle deliberazioni della Conferenza e ai suoi principali Comitati.

I punti sostanziali che dovevano essere affrontati durante la Conferenza diplomatica erano la definizione delle diverse tipologie di conflitto armato, con particolare riguardo ai conflitti non internazionali; i limiti nella condotta delle ostilità; lo statuto di combattente e, conseguentemente, quello di prigioniero di guerra; la tutela di feriti, malati, personale e mezzi sanitari civili; la protezione

della popolazione civile dagli effetti delle ostilità; i mezzi di controllo e le sanzioni.

I testi definitivi dei due Protocolli aggiuntivi alle quattro Convenzioni di Ginevra furono approvati, dopo quattro sessioni, nel giugno del 1977. Le innovazioni da essi apportate sono numerose, e riguardano diversi argomenti; la novità più controversa è stata, probabilmente, l'equiparazione di alcune categorie di guerre di liberazione nazionale ai conflitti internazionali. In base all'articolo 1, le norme sancite dal I Protocollo sono applicabili in varie situazioni, tra le quali sono comprese anche “i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni.”

In riferimento ai mezzi e metodi di guerra l'articolo 35 pone le regole fondamentali riaffermando il principio fondamentale che “in ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato”<sup>72</sup>, ed aggiunge che “è vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, art.35, par. 1

<sup>73</sup> Ibidem, par. 2

Nel terzo paragrafo si rileva, per la prima volta, l'interesse per la protezione dell'ambiente, poiché viene vietato "l'impiego di metodi e mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale." Per quanto riguarda più specificatamente i metodi di guerra, l'articolo 37 vieta la perfidia, ossia "gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede dell'avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati."

Altra innovazione, assai controversa, introdotta dal I Protocollo è l'attenuazione delle condizioni da rispettare perché venga riconosciuto lo *status* di combattente legittimo e, conseguentemente, di prigioniero di guerra. Pur ribadendo il fondamentale principio di distinzione tra popolazione civile e combattente, l'articolo 44 riconosce che "vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile" ed in tal caso "egli conserverà lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente." Oltre a questa attenuazione, rispetto alla normativa precedente, decade l'obbligo di portare un segno distintivo riconoscibile a distanza; infine, non hanno diritto allo statuto di combattente le spie (art.46) ed i mercenari (art.47).

Nel I Protocollo si riscontra la volontà di migliorare i mezzi di controllo e le sanzioni per le violazioni del diritto (art.7), e viene attribuito un alto grado di

responsabilità ai comandanti per quanto riguarda il controllo dell'applicazione del diritto (art.87).

La questione del controllo e delle sanzioni per le violazioni del diritto umanitario è stata affrontata, dopo numerosi tentativi infruttuosi, dalla Conferenza diplomatica tenutasi a Roma nel 1998, la quale si concluse con l'approvazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale; questo Statuto rappresenta il primo trattato internazionale che contempla, in un solo testo, violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto umanitario ed, in quest'ambito, riunisce la normativa relativa ai conflitti internazionali ed interni.

La competenza materiale della Corte si estende ai cosiddetti *core crimes*: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, aggressione. La definizione di "genocidio" riprende quella della Convenzione del 1948, definendo come tale qualsiasi atto "commesso con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso."<sup>74</sup> In base alla definizione dello Statuto, la nozione di "crimini contro l'umanità" è svincolata dalle situazioni di conflitto armato (art.7). Per quanto riguarda i "crimini di guerra", l'art.8 comprende quattro gruppi di crimini, due relativi ai conflitti internazionali, due relativi ai conflitti interni:

- *Infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra*: sono elencati tutti gli atti considerati crimini se commessi nei confronti delle categorie protette dalle

---

<sup>74</sup> Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, art. 6

- Convenzioni (feriti, malati, naufraghi, prigionieri di guerra, popolazione civile)
- *Altre serie violazioni delle leggi e degli usi di guerra*, previste dal diritto consuetudinario e pattizio, con particolare riferimento al I Protocollo.
  - *Serie violazioni dell'art.3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949*, in caso di un conflitto armato non internazionale; vengono esplicitamente escluse le tensioni interne, le sommosse ed atti sporadici di violenza.
  - *Altre serie violazioni delle leggi e degli usi di guerra applicabili ai conflitti non internazionali*, in conformità al diritto consuetudinario, al II Protocollo e al diritto internazionale dei diritti dell'uomo. Anche in questo caso sono escluse le tensioni interne, le sommosse ed atti sporadici di violenza; è richiesta anche una soglia temporale; è specificato che le norme si applichino “ai conflitti armati che oppongono in modo prolungato sul territorio di uno Stato le autorità di governo di detto Stato e gruppi armati organizzati...”<sup>75</sup>

L'opera di codificazione del diritto umanitario, iniziata un secolo e mezzo fa, non si è, dunque, ancora conclusa. La tendenza attuale consiste nel dare vita a documenti brevi, e relativi ad uno specifico argomento, al fine di cercare di evitare l'uso di determinati mezzi e metodi di guerra prima che vengano utilizzati sul campo. Questa tendenza è espressione della ferma volontà di non rimettere in discussione tutte le norme di diritto umanitario che disciplinano i conflitti nel loro

---

<sup>75</sup> Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, art.8 par.2

complesso, sia per timore di perdere quanto acquisito fino ad oggi, sia perché, in effetti, esse coprono quasi tutte le situazioni che si possono presentare.

Il problema da affrontare è piuttosto quello di riuscire a garantire il rispetto di tutte queste norme, ed è in questo senso che vanno impiegate le energie di tutti gli operatori internazionali che, a qualsiasi livello, sono tenuti a rispettare, far rispettare, diffondere ed incrementare il diritto umanitario. E' inoltre fondamentale che gli Stati adottino tutte quelle misure legislative interne che sono necessarie a dare attuazione pratica alle norme internazionali; spesso, infatti, non è sufficiente ratificare un trattato perché tutte le sue disposizioni vengano rispettate; perché questo accada sono necessarie delle norme attuative nazionali che, talvolta, i governi sono restii ad adottare

### 2.3 IL DIRITTO UMANITARIO NELL'ISLAM

Come è stato già detto l'Islam ha portato, con il concetto di *jihād*, numerose innovazioni rispetto alle pratiche comuni nell'Arabia preislamica; la guerra viene legittimata solo *fi sabīl-illah*, “sulla via di Dio”, ed in questo modo entra a far parte di una sfera etica ed ideologica assolutamente estranea alla concezione preislamica di guerra (☞*arb*). Nella storia dell'Islam questa “spiritualizzazione del conflitto” ha costituito un'evoluzione verso un modello di guerra meno brutale, ed anche gli studiosi che considerano il *jihād* una guerra esclusivamente offensiva riconoscono che lo sviluppo di questo concetto, in origine, è stato un fenomeno positivo.<sup>76</sup>

I precetti umanitari che regolano la guerra sono precetti divini, come tutte le norme del diritto islamico; il loro rispetto è un dovere per ogni musulmano, un obbligo religioso il cui mancato adempimento sarà punito, più che nel mondo terreno, nella “vita dopo la morte.”

Nel diritto islamico le norme sul diritto umanitario non sono state mai raccolte in un testo che se ne occupasse in modo esclusivo; esse sono rintracciabili in alcuni versetti del Corano, nelle raccolte di ☞*adīth* e nelle opere dei giuristi nella sezione che riguarda il *jihād*. Le considerazioni umanitarie nascono e vengono sviluppate all'interno dei discorsi sulla legittimità o meno della guerra; quest'ultima, per essere ammessa dall'Islam, deve avere alcune particolari caratteristiche, e deve sottostare alle norme islamiche che regolano le relazioni umane. Se il conflitto

---

<sup>76</sup> BENNOUNE, *As-salamu Alaykum? Humanitarian law in Islamic jurisprudence*, pag.13

non rientra in questi *standards*, ed i precetti umanitari vengono violati, il conflitto non può più essere considerato lecito, poiché cessa di essere “islamico”.<sup>77</sup>

L’Islam ha da subito manifestato un impegno, piuttosto inusuale per quei tempi, nel tentativo di limitare il più possibile la sofferenza umana durante i conflitti armati; lo studioso Ahmed Yamani sostiene addirittura che il rispetto dei precetti umanitari rappresenti un “pilastro dell’Islam” da aggiungere ai cinque originali.<sup>78</sup>

Esistono, secondo il Professor Hamid Sultan, delle norme generali che regolano la condotta dei combattenti musulmani che non sono raccolte in nessuna opera, né sono deducibili dalle fonti del sistema giuridico islamico; esse sono il principio di giustizia, di equità, di consultazione, di rispetto dell’impegno preso e di reciprocità.<sup>79</sup> In realtà, le norme basilari del diritto umanitario sono state elencate, in modo chiaro e piuttosto completo, nei discorsi fatti, da Muhammad e dai primi Califfi, alle truppe in partenza per la battaglia; Muslim, nel *Kitāb al-Jihād wa’l-Siyar* (libro 19), riporta il discorso fatto da Abu Bakr prima della partenza dei suoi soldati verso i confini siriani:

“Stop, O people, that I may give you ten rules for your guidance in the battlefield. Do not commit treachery or deviate from the right path. You must not mutilate dead bodies. Neither kill a child, nor a woman, nor an aged man. Bring no harm to the trees, nor burn them with fire, especially those which are fruitful. Slay not any of the enemy's flock,

---

<sup>77</sup> BENNOUNE, *As-salamu Alaykum? Humanitarian law in Islamic jurisprudence*, pp. 13-14

<sup>78</sup> Ibidem, p.12

<sup>79</sup> Hamid SULTAN, *La conception islamique du droit international humanitaire*, “Revue égyptienne du droit international”, vol.34 1978, pp.6-7

save for your food. You are likely to pass by people who have devoted their lives to monastic services; leave them alone" <sup>80</sup>

Simili istruzioni furono date alle truppe anche dal califfo 'Umar:

“Do not mutilate when you have power to do so. Do not commit excess when you triumph. Do not kill an old man or a woman or a minor, but try to avoid them at the time of the encounter of two armies, of the heat of victory, and at the time of expected attacks”<sup>81</sup>

Partendo da questi testi, possono essere individuate delle regole fondamentali per il diritto umanitario che sono condivise sia dal diritto internazionale, sia da quello islamico, come il divieto di uccidere donne, bambini, uomini anziani, il dovere di prestare fede ai patti, il divieto di mutilare i cadaveri, di tagliare o bruciare gli alberi, di uccidere il bestiame. Queste norme, che verranno analizzate nello specifico, possono essere racchiuse in due principi fondamentali, comuni sia al diritto umanitario islamico che a quello internazionale; essi sono il rispetto della dignità umana e l'impegno di evitare inutili sofferenze ed inutili distruzioni.

Il rispetto della dignità umana, da quello che traspare dal Corano e dagli *Ṣadīth* del Profeta, è un principio fondamentale della dottrina islamica e, di conseguenza, costituisce la base anche della teoria della guerra.

Ai tempi della nascita dell'Islam, in Arabia era diffusa l'usanza di mutilare i corpi dei nemici caduti in battaglia, per vendicare uno sposo o un fratello morto sul

---

<sup>80</sup> KHADDURI, *War and peace in the law of Islam*, p.102

<sup>81</sup> BENNOUNE, *As-salamu Alaykum? Humanitarian law in Islamic jurisprudence*, p.17

campo. Riguardo questo argomento Bukhari riporta il racconto di un episodio avvenuto dopo la battaglia di Uhud (625): dopo la disfatta dell'esercito di Muhammad, i Qurayshiti festeggiavano la vittoria, e le loro donne mutilavano i cadaveri secondo gli usi del tempo; tra loro c'era anche Hind, madre di Mu'awiya, il futuro Califfo, per lungo tempo acerrima nemica di Muhammad, la quale infierì sul corpo di Hamza, uno zio del Profeta, che aveva ucciso suo padre a Badr. Gli esegeti del Corano spiegano che i versetti 126 e 127 della sura dell'Ape (XVI) furono rivelati in quella circostanza: “ E se punite, punite in misura del torto ricevuto, ma se pazientate meglio sarà per i pazienti. Pazienta dunque, e sappi che il tuo pazientare è solo possibile in Dio; non ti crucciare per loro e per le loro insidie non t'angustiare.” Sulla base di questi versetti i giuristi condannano la mutilazione e la tortura dei combattenti, siano essi vivi o morti.<sup>82</sup> Nella sua *Siyar*, Shaybani riporta che il califfo Abu Bakr condannò queste pratiche che considerava “du ressort des ignorants préislamiques” affermando “nous refusons d'être comparés à eux”.<sup>83</sup> Anche nelle raccolte di Muslim<sup>84</sup> e di Malik<sup>85</sup> è riportato chiaramente tale divieto.

Per quanto riguarda il principio che impone di evitare inutili sofferenze possiamo ricordare, oltre al divieto dell'uso della tortura, anche la regolamentazione fornita per l'uso delle armi. Lo scopo del *jihād*, come sostiene il filosofo Ibn Rushd, non

---

<sup>82</sup> Yadh ben ACHOUR, *Islam et droit international Humanitaire*, Revue Internationale de la Croix Rouge, Mars-Avril 1980, N°722; p.64

<sup>83</sup> Said EL-DAKKAK, *Le droit international humanitaire entre la conception islamique et le droit international positif*, Revue Internationale de la Croix Rouge, Mars-Avril 1990, N°782; p.115

<sup>84</sup> Sahih Muslim, Libro 19, N°o 4294; consultabile sul sito [www.usc.edu](http://www.usc.edu)

<sup>85</sup> Malik, *Muwaffa*, Libro 21, N° 21.3.11; consultabile sul sito [www.usc.edu](http://www.usc.edu)

è né la vittoria né l'acquisizione delle proprietà del nemico; esso è esclusivamente l'adempimento di un dovere che consiste nel raggiungere la diffusione universale dell'Islam,<sup>86</sup> tutto ciò che non è finalizzato al raggiungimento di questo obiettivo non può essere legittimato. Anche la distruzione delle risorse del territorio nemico, oltre alle case ed ai luoghi di culto, è un argomento che viene affrontato, anche se in modo piuttosto marginale, dal diritto islamico; il Corano, nella Sura della Vacca, condanna colui che "...corre per tutta la terra a portare la corruzione e a rovinar le messi e gli armenti..." (II;205) Le teorie elaborate dai giuristi, come accade spesso nel diritto islamico, non sono concordi; Malik, nella parte della *Muwaffa* che tratta il diritto di guerra, considera proibita solamente l'uccisione delle greggi e la distruzione degli alveari; egli sostiene che ogni genere di bestiame possa essere considerato cibo per i combattenti musulmani in territorio nemico, che può essere, però, consumato solamente dopo che il bottino sia stato diviso tra tutti i partecipanti alla battaglia.<sup>87</sup>

Abu Hanifa, invece, sostiene che tutto ciò che i combattenti non possono portare sotto il proprio controllo deve essere distrutto, comprese le case, le chiese, gli alberi, etc. Secondo Shafī tutto ciò che è inanimato (incluso gli alberi) deve essere distrutto, mentre gli animali devono essere uccisi solamente se con lo scopo di indebolire il nemico.

---

<sup>86</sup> KHADDURI, *War and Peace in the law of Islam*, p.102

<sup>87</sup> Mālik, *Muwaffa*, Libro 21, N°21.8.16b; consultabile sul sito [www.usc.edu](http://www.usc.edu)

Tutti i giuristi sono invece concordi nell'affermare che tutte le persone che non prendono parte attiva ai combattimenti non devono essere fatte oggetto di nessun tipo di molestie.<sup>88</sup> Il giurista libanese Mahmassani, sostiene che il diritto musulmano consideri vietata la distruzione di qualsiasi luogo di culto, che è considerato, a prescindere della religione che vi si professa, un luogo inviolabile; questa affermazione deriva dall'interpretazione del versetto XXII;40,<sup>89</sup> nel quale non viene fatta alcuna distinzione tra i luoghi di culto di religioni diverse.<sup>90</sup>

### **2.3.1 Distinzione tra conflitti internazionali e non internazionali**

La concezione islamica del diritto umanitario, a differenza di quella del diritto internazionale moderno, non considera una condizione fondamentale l'esistenza di una guerra nel senso tradizionale del termine, cioè uno scontro armato in seguito ad una dichiarazione di guerra tra due o più paesi; l'Islam, inoltre, non fa alcuna distinzione tra i conflitti armati internazionali e non internazionali. Questo è imputabile, secondo il Professor Said el-Dakkak, al fatto che la stessa nozione di Stato è, com'è stato precedentemente detto, del tutto estranea all'Islam delle origini, e non è stata sufficientemente definita neanche in seguito.<sup>91</sup> Per quanto riguarda i conflitti all'interno della *dār al-Islām*, essi sono espressamente vietati dai giuristi musulmani sulla base dei versetti coranici in cui si afferma che “non è

---

<sup>88</sup> Ibidem, p.103

<sup>89</sup> “...se Dio non respingesse alcuni uomini per mezzo di altri, sarebbero ora distrutti monasteri e sinagoghe, e oratori e templi nei quali si menziona il nome di Dio di frequente...”

<sup>90</sup> MAHMASSANI, *International law in the light of Islamic doctrine*, p.302

<sup>91</sup> EL-DAKKAK, *Le droit international humanitaire entre la conception islamique et le droit international positif*, p.114

ammissibile che un credente uccida un credente, altro che per errore”, e “chi uccide un credente di proposito, ne avrà in compenso l’Inferno...”<sup>92</sup>; il ricorso al *jihād* all’interno del territorio islamico viene giustificato solo se finalizzato a combattere l’apostasia, o a reprimere una ribellione. In realtà, come dimostra la storia dell’Islam, conflitti tra musulmani sono sempre esistiti, in special modo quando, durante il califfato Abbaside, lo Stato islamico si è frazionato in moltissimi regni e principati periferici.<sup>93</sup>

Nel diritto internazionale, solo con le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 le norme umanitarie divennero applicabili a tutti i conflitti armati<sup>94</sup> e, con il protocollo aggiuntivo del 1977, alcune categorie di guerre di liberazione nazionale vengono equiparate ai conflitti internazionali. Riguardo questo punto il diritto islamico ha anticipato, di circa tre secoli, il diritto internazionale umanitario.

### **2.3.2 Regole riguardanti la condotta durante le ostilità**

Il primo principio sul quale si fonda diritto internazionale dei conflitti armati statuisce che il diritto di scelta dei belligeranti, per quanto concerne i mezzi ed i metodi di combattimento, non è illimitato; questo principio, espresso per la prima volta nel Regolamento allegato alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 sulle leggi

---

<sup>92</sup> Corano VI:92-93

<sup>93</sup> Ameer ZEMMALI, *Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique*, Paris, Pedone, 1997 p.240

<sup>94</sup> Articoli 2 e 3 comuni alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949

e sugli usi della guerra terrestre,<sup>95</sup> è stato ribadito dal I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949.<sup>96</sup> L'esigenza di limitare l'uso delle armi è diventata più urgente con le pericolose innovazioni che esse hanno subito negli ultimi secoli; nonostante queste preoccupazioni fossero del tutto sconosciute ai tempi dell'Islam, il tema dei metodi di guerra fu largamente trattato dai giuristi musulmani; riguardo alle armi il giurista malikta Khalil ricorda ai combattenti che l'uso delle frecce avvelenate è severamente vietato in ogni occasione,<sup>97</sup> mentre Hilli considera proibito, durante la guerra, qualsiasi uso del veleno.<sup>98</sup> Alcuni giuristi moderni sostengono che questi principi, alla luce delle problematiche odierne, rappresentino l'assoluto divieto dell'uso delle armi nucleari.<sup>99</sup>

Altre restrizioni imposte dal Profeta riguardano il divieto di provocare la morte del nemico con il fuoco o per annegamento poiché questi mezzi provocano delle sofferenze non necessarie.<sup>100</sup> Il Professor Bennoune sostiene, sulla base di un *ḥadīth* del Profeta, che egli si oppose all'uso della fame come arma; nella battaglia contro i Meccani, un nobile esponente della tribù dei *banū ḥanīfa* ordinò il blocco dell'esportazione di cereali. Quando Muhammad ne venne a conoscenza ordinò che il blocco fosse immediatamente revocato.<sup>101</sup>

---

<sup>95</sup> Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907 sulle leggi e sugli usi della guerra terrestre, art. 22

<sup>96</sup> I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, art.35 par.1

<sup>97</sup> KHADDURI, *War and Peace in the law of Islam*, p.104

<sup>98</sup> WEERAMANTRY, *Islamic jurisprudence: an international perspective*, p.138

<sup>99</sup> SHAHI, *The role of Islam in contemporary international relations*, p.27

<sup>100</sup> BENNOUNE, *As-salamu Alaykum? Humanitarian law in Islamic jurisprudence*, p.16

<sup>101</sup> *Ibidem*, p.21

Un altro principio fondamentale che riguarda la condotta bellica è costituito dall'impegno delle parti in conflitto a rispettare i patti stabiliti, e di porre fede agli accordi fatti. La lealtà (*wafā'*) può essere considerata, insieme al coraggio, alla generosità ed alla pazienza, una delle virtù arabe per eccellenza<sup>102</sup>; la lealtà, che in epoca preislamica era rivolta nei confronti della tribù, è stata assimilata dall'Islam, e si è sviluppata, nell'ambito della nuova religione, sia in senso verticale (nel rapporto tra l'uomo e Dio), sia in senso orizzontale (all'interno ed all'esterno della comunità islamica).<sup>103</sup> L'importanza di questo valore è testimoniata dai numerosi versetti in cui ricorre il termine *wafā'*, anche se, nella maggior parte dei casi, esso si riferisce al rispetto del patto fatto tra Dio ed i Profeti,<sup>104</sup> oppure tra Dio ed i suoi fedeli.<sup>105</sup> Riguardo al rispetto della parola data e degli accordi stipulati, i versetti di riferimento sono essenzialmente due; nella sura del Bottino (VIII) si afferma che “(versetto 56)...I peggiori animali all'occhio di Dio sono ...coloro con i quali fai un patto e poi ad ogni momento lo violano senza timore alcuno di Dio.(57) E se li sorprenderai in battaglia disperdili e fanne esempio salutare per coloro che li seguano, a che possano riflettere.(58) E se temi tradimento da parte di un popolo, rigetta la loro alleanza com'essi han fatto con la tua, perché Dio non ama i traditori.” Il versetto 4 della sura IX ribadisce il dovere di osservare, fino al termine stabilito, il patto stipulato. Gli accordi devono essere rispettati anche nei confronti dei “pagani”, a condizione

---

<sup>102</sup> Toshihiko IZUTSU, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, Montral , 1966; p.86

<sup>103</sup> *Ibidem*, p.97

<sup>104</sup> Corano XXXIII;7-8, XLVIII;10

<sup>105</sup> Corano II;38-40, XXXIII;23-24

che anche questi ultimi abbiano prestato fede agli stessi. Il califfo Abu Bakr, in un proclama fatto ai suoi soldati, indirizza a questi ultimi le seguenti esortazioni: “Let be no perfidy, no falshood in your treaties with the enemy; be faithful in all things, proving yourselves upright and noble and mantaining your word and promise truly.”<sup>106</sup> Nella dottrina islamica non è prevista nessuna possibilità di essere dispensati dagli obblighi di un trattato.<sup>107</sup> Inoltre l’interdizione della perfidia, ossia “gli atti che fanno appello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l’obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati”,<sup>108</sup> è un principio inviolabile della legge divina che i musulmani sono tenuti a rispettare in tutte le loro relazioni, senza discriminazione di persona, sesso o confessione religiosa.<sup>109</sup>

### **2.3.3 Definizione di “combattente” e “non combattente”**

Nella dottrina islamica ci sono numerose controversie sulla corretta definizione di “combattente”; il dibattito si basa principalmente su due testi coranici: il primo, II;190, recita: “Combattete sulla via di Dio coloro che vi combattono ma non oltrepasate i limiti, ché Dio non ama gli eccessivi.” Questo versetto, rivelato a Medina, è il primo in cui si parla di combattimento; la trasgressione al quale fa

---

<sup>106</sup> WEERAMANTRY, *Islamic jurisprudence: an international perspective*”p.141

<sup>107</sup> Ibidem

<sup>108</sup> I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, art.37

<sup>109</sup> DAKKAK, *Le droit international humanitaire entre la conception islamique et le droit international positif*, p.118

riferimento, secondo Zemmali, comprende, oltre l'uccisione di donne, vecchi, bambini e religiosi, anche le mutilazioni, la violazione del bottino, l'incendio di alberi e l'uccisione del bestiame.<sup>110</sup>

L'altro versetto a cui si fa riferimento è quello in cui si prescrive di “uccidere gli idolatri dovunque li troviate” e di lasciarli andare solo qualora si siano convertiti all'Islam o abbiano accettato di pagare la *jizya*.<sup>111</sup> Questo versetto è estremamente importante poiché alcuni giuristi, come gli Hanafiti, ritengono che abbia valore abrogativo nei confronti del precedente versetto citato. Se si ammette questa teoria, la prescrizione del Corano sarebbe di uccidere indiscriminatamente tutti i nemici non musulmani.

In ogni caso, numerose tradizioni del Profeta testimoniano che egli vietò l'uccisione di donne, vecchi e bambini,<sup>112</sup> e tutti i giuristi sono d'accordo sulla protezione dovuta a queste categorie. Il problema si pone nel caso in cui una persona, appartenente ad una delle suddette categorie, partecipi, in modo più o meno diretto, alle ostilità. L'opinione degli studiosi al riguardo non è univoca; Malik, facendo riferimento al fermo divieto espresso dal Profeta, ritiene inammissibile l'uccisione di donne e bambini<sup>113</sup>, mentre altri giuristi sostengono che chiunque sia coinvolto nel conflitto e supporti, direttamente o indirettamente, le forze nemiche, debba essere ucciso, anche nel caso in cui si tratti di un uomo

---

<sup>110</sup> ZEMMALI, *Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique*, 64

<sup>111</sup> Corano IX;5

<sup>112</sup> Ad esempio: Malik, *Muwaffa*, Libro 21, N°21.3.9; Sahih Muslim, Libro 019, N° 4319-20; consultabili sul sito [www.usc.edu](http://www.usc.edu)

<sup>113</sup> DAKKAK, *Le droit international humanitaire entre la conception islamique et le droit international positif*, p.121

anziano o di un religioso. Alla base di questa tesi c'è il racconto di un episodio avvenuto nella battaglia di Hunayn (630 d.C.), nel quale venne ucciso, per mano dei musulmani, un uomo anziano, poiché aveva aiutato i nemici durante la battaglia.<sup>114</sup>

Alcuni giuristi moderni, come Yamani,<sup>115</sup> ritengono che ogni uomo che abbia le capacità fisiche debba essere considerato un combattente, anche se non partecipa alle ostilità. In realtà, fino a quando non furono istituiti degli eserciti regolari, o almeno dei corpi militari specializzati, risulta abbastanza difficile definire una divisione esatta tra le due categorie. All'epoca del Profeta, coloro che combattevano lo facevano solo occasionalmente, e provvedevano da soli al loro equipaggiamento; fu il califfo 'Umar che fornì lo Stato islamico di una organizzazione militare, istituendo il *dīwān al-jund*, un registro in cui erano iscritti tutti i membri dell'esercito regolare. Un'altra categoria di combattenti era costituita dai volontari, i quali avevano diritto ad un salario limitato alla durata del loro servizio e ad una parte del bottino relativo alle operazioni alle quali avevano partecipato. Con la formazione degli eserciti regolari, individuare i combattenti diventa più semplice, ma non va dimenticato che non sempre i conflitti vedono contrapporsi armate regolari e riconoscibili; nei conflitti interni, come le guerre di liberazione nazionale, chi combatte non fa parte di un esercito vero e proprio, ma di gruppi organizzati autonomamente tra i cittadini, per

---

<sup>114</sup> KHADDURI, *War and Peace in the law of Islam*, p.104

<sup>115</sup> BENNOUNE, *As-salamu Alaykum? Humanitarian law in Islamic jurisprudence*, p.19

opporsi, ad esempio, ad una potenza occupante. In questo caso anche il diritto internazionale risultava piuttosto lacunoso finché, con l'approvazione del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, è stato stabilito che “vi sono situazioni in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente non può distinguersi dalla popolazione civile”,<sup>116</sup> di conseguenza, vengono enunciate delle ulteriori condizioni per elaborare un'appropriata definizione di “combattente”, a prescindere dal “portare un segno distintivo riconoscibile a distanza”, come statuivano le convenzioni precedenti.

Facendo riferimento ad un ordine che il califfo Abu Bakr diede al suo generale Yazid ibn abi Sufyan, vengono considerati una categoria protetta anche i religiosi e gli eremiti; il Califfo, in quell'occasione, ordinò di proteggere “coloro che pregano una religione diversa dall'Islam” da ogni tipo di molestia e atto ostile, nonostante questo possa sembrare controproducente per la politica espansionistica islamica.<sup>117</sup>

#### **2.3.4 Norme sulla protezione dei “non combattenti”**

Le regole riguardanti il trattamento dei civili durante un conflitto sono sintetizzate nel versetto 8 della sura LX: “Dio non vi proibisce di agir con bontà ed equità verso coloro che non vi combattono per religione e non vi hanno scacciato dalle vostre dimore, poiché Dio ama gli equamini.” Il Profeta stesso, nelle spedizioni

---

<sup>116</sup> I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, art. 44

<sup>117</sup> MAHMASSANI, *The principles of international law in the light of Islamic doctrine*, p. 301

da lui comandate, ordinò ai suoi uomini di risparmiare le donne, i bambini, i vecchi e gli infermi;<sup>118</sup> quando, nel VIII anno dell'*hijra* (630 d.C.), Muhammad entrò trionfalmente a Mecca, ordinò che fossero risparmiati tutti coloro che avessero depresso le armi, vietando l'uccisione dei feriti e l'inseguimento dei fuggitivi.<sup>119</sup> Il divieto di uccidere la popolazione non combattente, secondo il professor Yadh ben Achour, è una norma universalmente accettata da tutti i giuristi musulmani; per quanto riguarda il loro trattamento, l'usanza tribale, in seguito acquisita dall'Islam, prevede che essi diventino, insieme a tutti i loro beni, parte della *ghanīma*, il bottino, che dovrà poi essere diviso tra tutti coloro che hanno partecipato alla battaglia. In questo modo, i non combattenti diventano schiavi, e la loro sorte dipende dall'autorità politica, la quale può scegliere tra la loro liberazione contro riscatto e la loro resa in schiavitù.

Nonostante la schiavitù sembri essere in contrasto con i principi basilari dell'Islam,<sup>120</sup> essa non è stata mai formalmente abolita; ciò non stupisce se si considera il contesto storico nel quale nacque e si sviluppò l'Islam. La schiavitù era un'istituzione diffusa in tutto il mondo, e la guerra costituiva per tutti la fonte principale per l'acquisizione di nuovi schiavi.

La schiavitù ( *riqq*, *'ubudiya* ) è, per l'Islam, un'istituzione della vita socio-economica, ed è oggetto di una appropriata regolamentazione che tutte le scuole giuridiche hanno contribuito a elaborare. Senza addentrarci troppo

---

<sup>118</sup> ZEMMALI, *Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique*, p. 98

<sup>119</sup> Abu 'Abd Allah al-WAQIDI, *Kitāb al-maghāzī*, ed. da Marsden Jones, London, Oxford University Press, 1966, vol.II, p. 835

<sup>120</sup> ACHOUR, *Islam et droit international Humanitaire*, p.68

nell'argomento, è importante sottolineare che sia il Corano che la sunna raccomandano il trattamento decoroso degli schiavi, ed il loro affrancamento è fortemente incoraggiato, ed è considerato l'opera pia per eccellenza.

La tendenza degli studiosi moderni è di considerare la schiavitù una pratica appartenente al passato, che non ha più, al giorno d'oggi, ragione di esistere; non fa più parte del tessuto sociale, e questo è il risultato di un'evoluzione naturale della storia, non rappresenta un'opposizione ai precetti dell'Islam. Uno dei migliori rappresentanti del pensiero giuridico arabo contemporaneo, il libanese Sobhi Mahmassani, sottolinea che “se la legislazione islamica non ha vietato con un testo decisivo e chiaro la schiavitù, essa ha, conformemente al principio dell'evoluzione legislativa, adottato un sistema preciso che garantisce, con il tempo, la sua completa abolizione”.<sup>121</sup>

Una posizione decisa contro la schiavitù è stata presa dai paesi arabi con la stipula e l'adozione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam del 1990 la quale, con l' articolo 11, vieta espressamente la schiavitù affermando “Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate ...”

### **2.3.5 Status e trattamento dei prigionieri di guerra**

Come testimonia la storia, dalla Mesopotamia fino al Medioevo ed ai tempi moderni, la prigionia è stata un fenomeno costante e presente in qualsiasi conflitto.

---

<sup>121</sup> MAHMASSANI, *The principles of international law in the light of Islamic doctrine*, p. 310

L'importanza ed il valore dei prigionieri di guerra è motivato, in primo luogo, dal fatto che la persona una volta catturata è “fuori combattimento”, non è più in grado di nuocere al suo avversario. Inoltre, la parte detentrica dei prigionieri ha un vantaggio sull'altra sia sul piano psicologico che su quello materiale e diplomatico.

La prigionia di guerra, secondo i principi sanciti dal II Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, non ha uno scopo punitivo né di vendetta, ma è finalizzata ad indebolire le forze nemiche e ad impedire a coloro che sono stati catturati di riprendere le armi. Proprio perché ha queste finalità, lo *status* di prigioniero di guerra è, e deve essere, una condizione temporanea, che termina, a parte alcune eccezioni, alla fine delle ostilità, e la protezione dovuta ad un prigioniero deve continuare per tutta la durata del conflitto.

La figura del prigioniero di guerra è strettamente collegata alla definizione di combattente, poiché lo *status* di prigioniero di guerra può essere accordato esclusivamente a coloro i quali prendono effettivamente parte al combattimento, siano essi membri delle forze armate dei paesi belligeranti, dei movimenti di resistenza organizzata o personale di servizio al seguito delle forze armate (equipaggi dell'aviazione militare, corrispondenti di guerra...).

Le convenzioni internazionali stabiliscono che lo *status* di prigioniero, che può cessare durante il conflitto per decesso del prigioniero, malattia o gravi ferite,

evasione e libertà su parola<sup>122</sup>, deve essere revocato alla fine delle ostilità. Inoltre, il paese detentore di prigionieri, ha il dovere di provvedere, nel più breve tempo possibile, al loro rimpatrio; quest'ultima è l'unica possibilità considerata dal diritto internazionale di porre fine alla *captivitas*, considerando una grave infrazione sia il pagamento di un riscatto, sia lo scambio di prigionieri.

Nella concezione islamica, la nozione di prigioniero di guerra appare come una nozione complessiva, e si estende a tutti i membri delle forze nemiche che sono caduti nelle mani della parte avversa, e che, di conseguenza, fanno parte del bottino.<sup>123</sup> Data l'assenza di categorie specifiche di persone autorizzate a beneficiare dello statuto, esso può essere applicato anche ai non-combattenti.<sup>124</sup>

Ci sono vari termini arabi utilizzati per definire colui che ha perso la libertà in seguito alla guerra o alla prigionia; i vocaboli *asīr*, *habīs*, *sajīn* e *'ani*, sono usati correntemente sia nella lingua antica sia moderna. Oggi esiste una netta distinzione tra la "captivitas" (*asr*) e l'imprigionamento e detenzione (*sajn* e *ʔabs*); nel Corano troviamo più volte il termine *asīr*<sup>125</sup> e i suoi plurali *usarā* e *asrā*<sup>126</sup>, mentre il verbo "catturare" viene menzionato una sola volta<sup>127</sup>, sempre nell'espressione metaforica "legare fortemente".

---

<sup>122</sup> ZEMMALI, *Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique*, p.322

<sup>123</sup> KHADDURI, *War and peace in the law of Islam*, 1955

<sup>124</sup> La III convenzione di Ginevra, nell'articolo 4, definisce ben sei categorie di persone alle quali può essere accordato lo status di prigioniero di guerra; fanno parte di queste categorie esclusivamente coloro che abbiano preso parte attiva nel conflitto.

<sup>125</sup> Corano, LXXVI;8

<sup>126</sup> *Ibidem*, II;85 e VIII;67 -70

<sup>127</sup> *Ibidem*, XXXIII;26

I versetti che costituiscono il fondamento delle norme sui prigionieri di guerra sono i seguenti:

“Non è degno d’un Profeta il possedere prigionieri prima d’aver duramente colpito sulla terra i nemici di Dio.” (VIII;67)

“E quando incontrate in battaglia quelli che rifiutano la Fede, colpite le cervici, finché li avrete ridotti a vostra mercé, poi stringete bene i ceppi: dopo, o fate loro grazia oppure chiedete il prezzo del riscatto, finché la guerra non abbia depresso il suo carico d’armi.” (XLVII;4)

Sono entrambi versetti medinesi, hanno lo stesso oggetto ma sono stati rivelati a distanza di tempo; il primo è stato rivelato a Badr, durante la prima grande battaglia dell’Islam, un momento in cui l’Islam nascente era ancora fragile e dove lo stato non poteva trattenere dei prigionieri<sup>128</sup>. Questo episodio rappresenta il primo avvenimento storico del quale i giuristi si sono serviti per comprendere, dal comportamento tenuto dal Profeta in quelle circostanze, quali siano le modalità più convenienti per risolvere le controversie in merito a tutto ciò che riguarda la guerra. La sura del Bottino, della quale fa parte il primo versetto citato, contiene, insieme alla sura del Perdonatore, tutte le norme essenziali del diritto islamico della guerra. L’espressione “non è degno di un Profeta” potrebbe essere interpretata come una limitazione o un’eccezione alla regola di uso comune ma, in realtà, rappresenta un’importante indicazione del fatto che catturare i nemici e farli prigionieri non rappresenta un’innovazione portata da Maometto e dalla

---

<sup>128</sup> ACHOUR, *Islam et droit international humanitaire*, p.61

nuova religione, ma era un'usanza comune e molto diffusa prima dell'avvento dell'Islam.

Il secondo versetto appartiene ad una sura rivelata probabilmente nel primo periodo dopo l'emigrazione a Medina, quando ancora "l'atteggiamento dei musulmani era relativamente incerto";<sup>129</sup> la parola "prigioniero" non viene menzionata espressamente, ma compare l'espressione *shuddū-l-wathāq*, che viene tradotta come "legare forte" o "stringere i ceppi", cioè impedire al prigioniero di fuggire.

Viene confermata la regola già espressa ma vengono fornite due possibili soluzioni relative alla fine della cattività: la liberazione incondizionata e la liberazione in cambio di un riscatto.

La tradizione di Bukhari evidenzia ulteriormente il valore di quest'ultimo versetto poiché più che sulla definizione dello *status* del prigioniero, i giuristi musulmani si sono concentrati sul trattamento del prigioniero, e sulle varie possibilità di cessazione della prigionia. Al-Mawardi, che ben rappresenta la dottrina classica, definisce i prigionieri di guerra come "combattenti infedeli dei quali i musulmani si sono impossessati"<sup>130</sup>, una definizione ben poco approfondita in confronto a quella fornita dalle recenti convenzioni internazionali<sup>131</sup>. Come nel Corano anche nella tradizione è assente un elenco delle categorie di persone che possono avvalersi dello statuto di prigioniero di guerra. A questo proposito i giuristi

---

<sup>129</sup> Il Corano, trad. di A. Bausani, nota alla sura XDVII, p.657

<sup>130</sup> AL-MAWARDI, *The ordinances of government: a translation of al Aḥkām al sulḡaniya*, p.78

<sup>131</sup> III Convenzione di Ginevra art. 4

moderni hanno integrato la definizione classica in termini generali con qualche minima precisazione, come il fatto di essere di sesso maschile o di essere inizialmente un non-combattente ma, in linea di massima, condividono la definizione elaborata dalla convenzione di Ginevra. Le maggiori difficoltà si incontrano nella definizione del trattamento dei prigionieri, argomento che ha diviso in passato le opinioni dei giuristi ma che al giorno d'oggi sembra quasi del tutto risolto.

Le possibili soluzioni elaborate dai *fuqahā*, in base alla sunna del Profeta e all'esempio dei primi Califfi, sono le cinque seguenti: l'esecuzione del prigioniero, la resa in schiavitù, la liberazione dietro riscatto, lo scambio con prigionieri musulmani e la liberazione incondizionata. Queste sono le alternative contemplate, non senza divergenze, dal diritto classico; la scelta di quale di queste opzioni applicare deve essere fatta dal capo della comunità, la massima autorità dello Stato nonché capo delle forze armate e responsabile delle sorti dei prigionieri.

Le posizioni assunte dal diritto internazionale e da quello musulmano appaiono, in questo contesto, quantomai divergenti; la convenzione di Ginevra afferma che “I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente dopo la fine delle ostilità attive...ciascuna delle Potenze detentrici preparerà essa stessa ed attuerà senz'indugio un piano di rimpatrio...”<sup>132</sup> e, oltre alla pena di morte, rifiuta in modo assoluto anche la liberazione dietro riscatto e lo scambio di prigionieri.

---

<sup>132</sup> III Convenzione di Ginevra, art. 118

La questione del trattamento dei prigionieri è stata, come abbiamo già detto, abbondantemente trattata dai giuristi ma, nonostante questo, le posizioni prese dalle varie scuole giuridiche sono ben lungi dall'essere concordi.

Riguardo l'esecuzione del prigioniero, il dibattito è sorto ancora prima della nascita delle scuole giuridiche. Chi ritiene ammissibile la pena di morte fa riferimento al già menzionato VIII;67, ed a un altro versetto, il IX;5, che recita "Quando poi saran trascorsi i mesi sacri, uccidete gli idolatri dovunque li troviate...". I sostenitori di questa tesi ritengono che quest'ultimo abroghi il versetto di una sura anteriore<sup>133</sup> che prevede la liberazione con riscatto e senza condizioni. Chi invece sostiene la tesi opposta, negando la possibilità del ricorso alla pena di morte, ritiene che il suddetto versetto enunci una regola che non può essere abrogata. Queste due tendenze furono espresse, ancor prima della rivelazione di questi versetti, dai diversi punti di vista espressi da 'Umar e Abu Bakr, quando il Profeta domandò loro un consiglio sulla sorte dei prigionieri catturati a Badr, optando infine per la loro restituzione dietro riscatto, consigliata da Abu Bakr.

Nonostante l'esecuzione del prigioniero non sia, di fatto, una soluzione esplicitamente menzionata dal Corano, i giuristi la annoverano tra le varie possibilità, poiché fu effettivamente praticata in varie occasioni sia dal Profeta che dai primi Califfi; Waqidi riporta il caso di 'Uqba Ibn Abi Mu'ayt e an-Nadr Ibn

---

<sup>133</sup> Corano, XLVII;4

al-Harith a Badr e di Abu ‘Azza al-Jumahi a Uhud<sup>134</sup>. Analizzando i testi dei biografi e di tradizionalisti come Salih Muslim<sup>135</sup> appare che i prigionieri che subirono la pena capitale furono condannati a morte non per il loro stato di prigionieri ma per altri motivi, ad esempio parole o atti ostili da loro compiuti nei confronti dell’Islam; ‘Uqba Ibn Abi Mu‘ayt nei i suoi poemi offese il Profeta, an-Nadr Ibn al-Harith viene definito da Baladhuri “uno dei più violenti avversari” del Profeta e del Corano, ed Abū ‘Azza al-Jumahi fu punito per non aver rispettato la parola data a Badr<sup>136</sup>. Questi casi dimostrano che l’esecuzione dei prigionieri era, ai tempi del Profeta, esclusivamente un’eccezione, motivata da elementi anteriori alla cattura. Nonostante questo, la maggioranza delle scuole giuridiche non esclude questa possibilità: Abu Yusuf Ya’qub e Shafi‘i insistono sul fatto che la condanna a morte non deve essere eseguita se non è motivata da alcune ragioni come, ad esempio, la necessità di indebolire il nemico.<sup>137</sup> Awza‘i raccomanda, in ogni caso, di non procedere con l’esecuzione senza aver dato al prigioniero la possibilità di convertirsi all’Islam.<sup>138</sup> La posizione più radicale è quella della scuola hanafita, che restringendo il numero delle opzioni, lascia al capo della comunità solamente due possibilità: uccidere il prigioniero o ridurlo in schiavitù. I giuristi moderni sono unanimi nel rifiutare, in modo esplicito o implicito, la

---

<sup>134</sup> Waqidi, *Kitab al-maghāzī*, ed. da Marsden Jones, London, Oxford University Press, 1966, vol.II, p. 802

<sup>135</sup> Sahih Muslim Libro 20 n°4490; consultabile sul sito [www.usc.edu](http://www.usc.edu)

<sup>136</sup> Baladhuri, *Ansab al-Ashraf*, pp. 147-148; consultabile sul sito [www.usc.edu](http://www.usc.edu)

<sup>137</sup> Abū Yusuf Ya’qub, *Kitāb al-Karāj*, pp.195-6 e Shāfi‘ī, vol.IV, p.316 consultabili sul sito [www.usc.edu](http://www.usc.edu)

<sup>138</sup> Tabari, *Annales*, a cura di M.A. Ibrahim, Leida, 1901

condanna a morte per i prigionieri di guerra. Secondo il giurista siriano Zehili “l’esecuzione dei prigionieri nell’Islam è più vicina ad un divieto che ad un’autorizzazione”<sup>139</sup> poiché, come sostiene Sayyid Qutb<sup>140</sup>, solamente il versetto XLVII;7 rappresenta la regola determinante per stabilire la sorte dei prigionieri di guerra. S. Mahmassani, come anche Armanazi<sup>141</sup>, sottolinea che “Il Corano parla solamente di grazia e di semplice rilascio”<sup>142</sup> ribadendo che la pena di morte non viene affatto menzionata nel Corano.

Un discorso parallelo può essere fatto per la questione della resa in schiavitù dei prigionieri, poiché anche questa è una possibilità che non viene mai citata nel Corano, ma è stata elaborata dai giuristi poiché corrisponde ad una pratica largamente diffusa nell’Arabia preislamica come in tutte le civiltà antiche. Ameur Zemmalì sostiene che, nella dottrina classica, questa pratica trovi i suoi fondamenti nel principio della reciprocità: i giuristi non avrebbero mai potuto proibire allo Stato musulmano qualcosa che fosse regolarmente ammesso dalla parte avversa<sup>143</sup>.

La liberazione in cambio di riscatto, come abbiamo già notato, è una delle soluzioni che vengono espressamente consigliate dal diritto islamico, nonché quella di cui si è fatto più largo uso. Quello che viene generalmente tradotto “riscatto” corrisponde al termine arabo *fidā’* che troviamo nel versetto XLVII;4;

---

<sup>139</sup> Wahba ZEHILI, *Les religions et la guerre*, Paris 1991; p.88

<sup>140</sup> Sayyid QUTB, *A l’ombre du Coran*, 1988; p.55

<sup>141</sup> Najib. ARMANAZI, *L’Islam et le droit international*, Paris 1929; p.68

<sup>142</sup> MAHMASSANI, *The principles of international law in the light of islamic doctrine*, p. 308

<sup>143</sup> ZEMMALI, *Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique*, p. 404

esso indica, come sottolineano gli esegeti e i linguisti, sia un riscatto in denaro o in natura, sia lo scambio di prigionieri.

Di questa pratica, molto diffusa anche in epoca preislamica, abbiamo una vasta documentazione; dopo la battaglia di Badr, il Profeta accetta di liberare dei prigionieri in cambio di un riscatto. Prigionieri noti, come San Luigi o Cervantes, furono liberati dietro riscatto, e questo procedimento è stato ampiamente utilizzato nella guerra tra musulmani e Bizantini, come anche in Maghreb e in Al-Andalus durante le crociate<sup>144</sup>; d'altra parte è sufficiente pensare al fatto che una parte del tesoro pubblico dello Stato islamico era di norma destinato al pagamento del riscatto per i musulmani catturati in tempo di guerra.

Come è stato già detto, lo scambio di prigionieri viene considerato dal *fiqh* una delle possibili forme di riscatto; soltanto Abu Hanifa rifiuta questa possibilità, ritenendo che il capo della comunità potesse scegliere esclusivamente tra la condanna a morte e la resa in schiavitù dei prigionieri. Di tutti gli episodi di riscatto di prigionieri ai tempi del profeta, quello che forse è più conosciuto è quello che riguarda la liberazione di Abu Sufyan, capocatturato a Badr, in cambio di Sa'd Ibn Akkal<sup>145</sup>, ma non è che un esempio. Tabari riporta i dettagli di un'operazione di scambio tra gli Abbasidi ed i Bizantini durante il califfato di al-Wathiq: le due parti avevano stabilito di effettuare lo scambio secondo il principio

---

<sup>144</sup> Francesco GABRIELI, *Storici arabi delle crociate*, Torino 1987

<sup>145</sup> Baladhuri, *Ansab al-Ashraf*, p.301; consultabile sul sito [www.usc.edu](http://www.usc.edu)

*tête pour tête*,<sup>146</sup> l'operazione durò quattro giorni e furono liberati tutti i prigionieri dell'impero Abbaside, il quale, racconta Tabari, si assicurò che tutti coloro che erano stati liberati potessero raggiungere il proprio paese nella massima sicurezza.

La liberazione incondizionata è la prima opzione enunciata nel Corano, ed è stata praticata dal Profeta sia a Badr che in altre battaglie. Essa trova il suo fondamento nel Corano e nella sunna ed è stata contemplata da tutte le scuole di *fiqh*, fatta eccezione per quella Hanafita, che sostiene l'abrogazione del versetto 47;7. Le ipotesi enunciate in questo versetto sono come abbiamo visto, quelle più frequenti nell'uso islamico; gli episodi più celebri sono forse quelli che riguardano il sultano ayyubide Saladino, famoso per la sua magnanimità nei confronti dei cristiani catturati durante la terza crociata. Alcuni storici ritengono un fatto certo la liberazione incondizionata di numerosissimi prigionieri, specialmente persone anziane o appartenenti al più basso ceto sociale, motivata esclusivamente dalla sensibilità del sultano, che sembra si commuovesse anche per il fervore religioso espresso da alcuni prigionieri crociati.<sup>147</sup>

Sin dall'Arabia pre-islamica, la magnanimità è stata una delle virtù che rende l'uomo *karīm*, “un uomo considerato nobile da tutti i membri della comunità poiché dimostra con atti di generosità illimitata la sua nobile estrazione

---

<sup>146</sup> ZEMMALI, *Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique*, p.329

<sup>147</sup> Giuseppe LIGATO, *Saladino e i prigionieri di guerra*, in “La liberazione dei *captivi* tra cristianità e Islam: oltre la crociata e il Gihād, tolleranza e servizio umanitario” Città del Vaticano, Archivio segreto del Vaticano, 2000; pp.649-654

sociale.”<sup>148</sup> La liberazione gratuita dei prigionieri era considerato un atto onorevole, che portava al liberatore i migliori elogi, e una fama maggiore di quella che avrebbe guadagnato se avesse condannato i prigionieri. La nobiltà d’animo poteva anche essere motivo di grazia per i prigionieri che si erano distinti per la loro generosità prima della cattura, la loro liberazione appare così quasi un atto di gratitudine.<sup>149</sup>

Al termine di questa breve analisi del pensiero islamico riguardo allo *status* e al trattamento dei prigionieri di guerra, possiamo concludere che, in fondo, “la dottrina islamica contemporanea non vede differenze profonde tra i principi fondamentali del *fiqh* e le regole più recenti del diritto internazionale”<sup>150</sup>, del resto l’adesione degli Stati islamici agli strumenti del diritto internazionale non sarebbe possibile se questi strumenti fossero in opposizione con le regole fondamentali dell’Islam. La possibilità di trovare un punto d’accordo tra pensiero islamico e diritto internazionale sono reali e concrete, il problema riguarda l’attuazione effettiva delle norme che entrambi stabiliscono; infatti la situazione reale dei prigionieri di guerra, purtroppo, è ben lontana da quella che viene definita dalla convenzione di Ginevra ed i casi, più o meno recenti, avvenuti negli ultimi conflitti ne sono testimoni.

---

<sup>148</sup> IZUTSU, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*,

<sup>149</sup> ZEMMALI, *Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique*, p.421

<sup>150</sup> Ibidem, p.457



Pubblicazioni  
Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

---





Pubblicazioni  
Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

## CAPITOLO 3

### L'ISLAM E IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

#### **3.1 I PAESI ISLAMICI E LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO**

Il mondo islamico, come abbiamo già detto, è stato per molto tempo al di fuori dello *state-system* europeo, ed è stato da esso considerato, per lungo tempo, esclusivamente come un oggetto passivo al quale venivano applicate le norme di diritto internazionale. Per quanto riguarda il diritto umanitario, la situazione è ancor più controversa. Il diritto umanitario, inteso come diritto codificato dalla comunità internazionale, è nato, si può dire, grazie al movimento della Croce Rossa, fondato nel 1864 dal filantropo svizzero Henry Dunant. Egli, dopo aver assistito alla battaglia di Solferino nel 1859, tra Francesi e Piemontesi, rimase fortemente colpito dalla quantità di feriti abbandonati sul campo di battaglia a causa dell'inadeguatezza del servizio sanitario fornito dagli eserciti coinvolti; nel libro che scrisse dopo questa esperienza si chiede: "Would it not be possible, in time of peace and quiet, to form relief societies for the purpose of having care given to the wounded in wartime by zealous, devoted and thoroughly qualified

volunteers?”.<sup>151</sup> E’ con questo spirito che viene fondato il Comitato internazionale permanente di soccorso ai soldati feriti, il futuro Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Sebbene questo movimento avesse una forte vocazione universalistica, era animato, nel suo complesso, dai più profondi valori cristiani. Lo stesso Dunant, che ribadì la necessità di dare assistenza senza distinzione ai “Frenchmen and Arabs, German and Slavs”,<sup>152</sup> era motivato da una forte etica cristiana; prima della Croce Rossa, infatti, aveva fondato un’organizzazione internazionalista chiamata *Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens*, con lo scopo di organizzare la gioventù cristiana, su scala internazionale, per opere di carità.<sup>153</sup>

Il diritto umanitario era quindi considerato una semplice espressione dei valori cristiani degli Stati europei, “an artefact of the law of nations of the *respublica christiana*”<sup>154</sup> e, di conseguenza, qualcosa di totalmente estraneo a tutti gli altri popoli. Questo è dimostrato dal fatto che, quando la Croce Rossa Internazionale volle creare un’ analoga associazione in Turchia, Jägerschmidt, il rappresentante francese a Costantinopoli, scrisse che riteneva questa iniziativa uno sforzo inutile che “ne fonctionnerait jamais” poiché i turchi, secondo lui, non ne avrebbero mai compreso l’utilità.<sup>155</sup>

---

<sup>151</sup> Henry DUNANT, *A memory of Solferino*, ICRC, 1986; versione on-line consultabile sul sito [www.icrc.org](http://www.icrc.org), p.35

<sup>152</sup> Ibidem, p.19

<sup>153</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, p.600

<sup>154</sup> Ibidem, p.600

<sup>155</sup> Ibidem, p.602

Questa era l'opinione degli Stati europei testimoniata dal fatto che, alla conferenza tenutasi a Ginevra nel 1863, con la quale venne istituito il Comitato Internazionale della Croce Rossa, non era presente nessun paese islamico; la Turchia ratificò il documento<sup>156</sup> nel 1864, e la Persia nel 1874. Nello stesso anno la Turchia partecipò alla Conferenza di Bruxelles, e prese parte ad entrambe le conferenze per la revisione della Convenzione di Ginevra del 1864,<sup>157</sup> ma in tutte queste occasioni i partecipanti musulmani ricoprirono ruoli del tutto secondari.

Il primo passo per rendere il diritto umanitario un' istituzione laica ed universale fu fatto da Gustave Moynier, il quale prese il controllo del movimento della Croce Rossa dopo che Dunant andò in bancarotta. Egli, pur ammettendo che il diritto internazionale umanitario fosse una creazione cristiana, insistette sul fatto che esso dovesse avere un'applicazione universale, andando oltre i particolarismi di ogni religione.<sup>158</sup> Inoltre Moynier si impegnò affinché gli appartenenti a religioni diverse dal cristianesimo potessero non solo usufruire di queste leggi, ma anche occuparsi direttamente della loro applicazione; a questo scopo fu fondata, nel 1868, la Società Ottomana della Croce Rossa. In questo modo il diritto umanitario abbandonava la sua connotazione cristiana per diventare un'istituzione laica ed internazionale.

---

<sup>156</sup> Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti negli eserciti in campagna, Ginevra, 22 agosto 1864

<sup>157</sup> La Turchia fu uno dei paesi firmatari degli Articoli aggiuntivi alla Condizione dei feriti in guerra, Ginevra, 20 ottobre 1868

<sup>158</sup> Gustave MOYNIER, *Les causes de succès de la Croix Rouge*, Geneva, 1888

Il conflitto scoppiato, nel 1875, nella regione balcanica dell'Impero Ottomano tra i ribelli cristiani ed il governo islamico della Sublime Porta, portò all'attenzione del Comitato della Croce Rossa la questione del rapporto tra i principi di diritto umanitario e la sovranità nazionale; divenne necessario stabilire se il mandato della Croce Rossa fosse limitato ai conflitti internazionali oppure potesse essere esteso anche ai conflitti interni, come nel caso di quello balcanico, scoppiato all'interno dell'Impero Otomano. A questo proposito Moynier stabilì che la firma della Convenzione di Ginevra del 1864 non imponeva semplicemente il rispetto delle regole riguardanti i conflitti internazionali, cioè tra Stati sovrani, ma doveva essere considerata quasi una professione di fede, l'adesione ad un codice morale vincolante in ogni circostanza, a prescindere dal coinvolgimento di uno o più Stati.<sup>159</sup>

Il rapporto della Croce Rossa con le autorità ottomane durante questo conflitto non fu privo di difficoltà; oltre all'enorme e lento sistema burocratico dell'Impero, un grande ostacolo alla messa in atto dei principi umanitari fu l'assoluta mancanza di solidarietà tra le istituzioni ottomane, le quali avrebbero dovuto collaborare con la Croce Rossa per portare aiuti ai soldati feriti, e l'esercito ottomano. L'Impero Ottomano non era come gli Stati europei e, di conseguenza, i meccanismi di recezione del diritto internazionale, creati nel contesto delle nazioni moderne, risultavano inadeguati e difficilmente applicabili. Inoltre, l'Impero Ottomano era costituito da unità politiche e nazionali molto diverse tra loro, unite

---

<sup>159</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, p.606

esclusivamente dalla fede islamica e, di conseguenza, non esisteva alcun tipo di solidarietà nazionale.

Altro problema sorto durante il conflitto balcanico riguardò l'emblema della Croce Rossa, simbolo che avrebbe dovuto garantire l'incolumità del personale medico e di soccorso sul campo di battaglia. L'esercito Turco, violando apertamente la Convenzione di Ginevra, non riconobbe la protezione conferita dalla Convenzione all'emblema della croce rossa. Questa violazione venne motivata dalla Sublime Porta sostenendo che quel simbolo “gave offence to Muslim soldiers”<sup>160</sup> poiché veniva associato allo stemma dei Crociati. Con una nota datata 16 novembre 1876, l'Impero Ottomano dichiarò che avrebbe usato da quel momento il simbolo della mezza luna rossa su sfondo bianco per distinguere le proprie ambulanze, rispettando il simbolo della croce rossa sulle ambulanze nemiche. Dopo una lunga corrispondenza tra l'Impero Ottomano, la Svizzera, la quale agiva in qualità di depositaria della convenzione, e gli altri Stati membri, il simbolo della mezzaluna rossa fu accettato solo temporaneamente, esclusivamente per la durata del conflitto in atto.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> *Messaggio della Sublime Porta al Consiglio Federale*, 16 novembre 1876, citato nel nel “bulletin international des Sociétés des Secours aux Militaires blessés”, N°29, Gennaio 1877

<sup>161</sup> François BUGNION, *Towards a comprehensive solution to the question of the emblem*, Revised second edition, “Revue internationale de la Croix-Rouge” N°838 Giugno 2000; pp.427-478

Durante le conferenze di Pace dell'Aja del 1899 e del 1906 e la conferenza per la revisione della Convenzione di Ginevra del 1906, le delegazioni dell'Impero Ottomano, della Persia e del Siam chiesero il riconoscimento di particolari segni distintivi per le loro ambulanze e navi-ospedali; la mezzaluna rossa per l'Impero Ottomano, il leone rosso per la Persia e la fiamma rossa per il Siam.

I paesi europei ribadirono che l'emblema della croce rossa, adottato nel 1863, non aveva alcuna connotazione religiosa, affermando che esso rappresentava l'inversione della bandiera svizzera, da sempre simbolo di neutralità.<sup>162</sup> In ogni caso le conferenze dell'Aja del 1899 e del 1907 autorizzarono gli Stati partecipanti a formulare delle riserve sulla questione dell'emblema; così fecero sia l'Impero Ottomano sia la Persia. Anche l'Egitto, quando, nel 1923, ratificò la convenzione di Ginevra del 1906, vincolò il suo accesso alla suddetta convenzione alla riserva che “the Egyptian emblem shall consist of the red crescent on a white ground, with the two horns (points) facing towards the right, when seen from the front or facing towards the left on the brassards of the personnel.”<sup>163</sup>

Nel 1929, nella conferenza per la revisione della Convenzione di Ginevra, alla luce della prima guerra mondiale, i delegati della Turchia, della Persia e dell'Egitto insistettero che i loro emblemi (la mezzaluna, il leone ed il sole)

---

<sup>162</sup> Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna del 1906, art. 18

<sup>163</sup> Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, Ginevra 6 luglio 1906

fossero ufficialmente riconosciuti, visto che essi erano già stati usati senza alcuna obiezione. Dopo un lungo dibattito la Conferenza decise di acconsentire a questa richiesta ma, per evitare la proliferazione degli emblemi protettivi, limitò la deroga ai tre paesi che avevano chiesto il riconoscimento degli emblemi attualmente in uso dai servizi sanitari dei loro eserciti. Il risultato fu l'Articolo 19 della Convenzione di Ginevra del 1929 che statuisce:

As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the red cross on a white ground, formed by reversing the Federal colours, is retained as the emblem and distinctive sign of the medical service of armed forces. Nevertheless, in the case of countries which already use, in place of the red cross, the red crescent or the red lion and sun on a white ground as a distinctive sign, these emblems are also recognized by the terms of the present Convention.

Nonostante il proprio simbolo fosse stato ufficialmente riconosciuto, con una nota datata 4 settembre 1980, la Repubblica Islamica dell'Iran dichiarò che, da allora in avanti, avrebbe usato la mezzaluna rossa come segno distintivo dei servizi sanitari dei propri eserciti. Il simbolo del leone e del sole rosso non sono più usati da circa venti anni; lo Statuto della Croce Rossa, revisionato nel 1986, non fa menzione alcuna di nessuno dei due simboli.

La questione dell'emblema sollevò numerose discussioni per vari motivi; prima di tutto il simbolo scelto alla fondazione del movimento non poteva, per le associazioni storicamente note alle quali si prestava, essere considerato un

simbolo di neutralità e di imparzialità; la scelta della croce rivela che, in fondo, lo spirito internazionalistico che animò i fondatori della Croce Rossa era limitato esclusivamente all'Europa, e non teneva in alcun conto l'esistenza di altri tipi di sensibilità. Inoltre, sebbene i paesi islamici partecipassero al diritto internazionale umanitario con un ruolo pari, almeno formalmente, a quello dei paesi europei, questi ultimi continuavano a considerare il diritto umanitario come qualcosa di assolutamente estraneo ai valori islamici.<sup>164</sup>

Nonostante i rappresentanti musulmani che parteciparono alle conferenze del 1899 e del 1907 fossero molto occidentalizzati e filo-occidentali,<sup>165</sup> i loro commenti furono molto importanti per rendere il diritto umanitario uno strumento appropriato per tutte le civiltà e le culture. La delegazione islamica ottenne, durante la conferenza dell'Aja del 1899, un notevole risultato: venne ufficialmente confermato il principio di non-discriminazione religiosa; le regole che vietavano la distruzione di proprietà culturali o religiose non avrebbero fatto alcuna distinzione tra i vari tipi di luoghi di culto.<sup>166</sup>

Dopo il crollo dell'Impero Ottomano e la conseguente formazione di numerosi Stati musulmani, la comunità islamica subì un'ulteriore divisione, che provocò, apparentemente, un incremento del potere dei rappresentanti islamici nei confronti della comunità internazionale. In realtà, sostiene Khadduri, l'integrazione dei nuovi Stati islamici nella comunità delle nazioni consisteva in una sorta di

---

<sup>164</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, p.607

<sup>165</sup> *Ibidem*, p.608

<sup>166</sup> II Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899, art. 56

“asservimento”, di “europeizzazione” degli stessi, motivata dalla costituzione della *umma* islamica in unità nazionali distinte.<sup>167</sup>

Nel periodo tra le due guerre mondiali la partecipazione dei rappresentanti musulmani alle conferenze internazionali fu caratterizzata dalla tendenza ad evidenziare la relazione tra il diritto internazionale umanitario e la dottrina islamica. Poiché la comunità islamica era ormai irrimediabilmente divisa in numerosi Stati indipendenti, gli studiosi musulmani cercarono un modo per mantenere la loro collettiva identità islamica nell’ambito del diritto internazionale umanitario. Essi trovarono la soluzione nell’articolo 9 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, il quale statuisce:

At every election, the electors shall bear in mind that not only should all the persons appointed as members of the Court possess the qualifications required, but the whole body also should represent the main forms of civilization and the principal legal system of the world.<sup>168</sup>

Gli studiosi islamici arguirono che l’Islam costituiva precisamente una delle “principali forme di civiltà” alle quali si riferiva lo Statuto, e che il diritto islamico poteva senza dubbio essere considerato uno dei “principali sistemi di leggi del mondo”; l’Islam doveva essere considerata a tutti gli effetti una delle fonti del diritto umanitario.<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> Majid KHADDURI, *Islam and the modern law of nations*, in “American Journal of International Law”, vol.50, 1956, pp.353-372, p.358

<sup>168</sup> Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, adottato in conformità all’articolo 14 della Lega delle Nazioni

<sup>169</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, p.612

Questa tesi non si limitò ad essere discussa tra gli studiosi, ma venne formalmente espressa alla Lega delle Nazioni ed, in seguito, alla Conferenza degli Stati che diede vita, nel 1945, alle Nazioni Unite.<sup>170</sup>

In questo modo, il diritto umanitario diventa un sistema universale in grado di raggiungere diverse civiltà, e l'Islam viene posto, finalmente, allo stesso livello della civiltà europea, sottolineando il proprio carattere sovranazionale nell'ambito del diritto internazionale. Apparentemente, quindi, viene abbandonato il pregiudizio, da parte dei paesi europei, che il sistema di diritto internazionale da loro elaborato fosse inadeguato per gli Stati islamici a causa della loro diversità politica, storica e culturale.

Nonostante il riconoscimento dell'Islam come civiltà alla pari con quella europea, la partecipazione dei rappresentanti musulmani alle conferenze internazionali di quegli anni non fu caratterizzata, come si potrebbe pensare, da uno spirito di "transnational Islamism"<sup>171</sup> ma da un forte spirito nazionalistico. Questo atteggiamento fu comune a tutti i rappresentanti dei paesi arabi nelle conferenze internazionali che si svolsero tra il 1945 ed il 1977.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 furono elaborate in un momento in cui, all'indomani della seconda guerra mondiale, tutti i paesi erano profondamente scossi da quanto era appena accaduto, ed erano per questo coscienti dell'inadeguatezza delle leggi che, fino ad allora, avrebbero dovuto

---

<sup>170</sup> Memoranda presentati nel settembre 1939 alla Lega delle Nazioni e nell'Aprile 1945 alla Conferenza delle Nazioni Unite di San Francisco.

<sup>171</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, pp.613-4

regolamentare la guerra. E' grazie a questo comune stato d'animo che le quattro Convenzioni del 1949 hanno avuto un'adesione praticamente universale.<sup>172</sup> Tra il 1951 ed il 1975 tutti i paesi arabo-islamici hanno ratificato le quattro Convenzioni. Il Kuwait, che ratificò le Convenzioni nel 1967, espresse la seguente riserva: "This Accession (...) does not imply recognition of Israel or entering with it into relations governed by the Conventions thereto acceded."<sup>173</sup> La stessa riserva fu fatta dallo Yemen, il quale ratificò le Convenzioni il 25 maggio 1977.

Il Pakistan, uno dei paesi firmatari delle Convenzioni del 1949, ratificò le stesse nel 1951, con le seguenti riserve:

(1) Reservation concerning Article 44 to the Convention:  
Every protected person who is a national de jure of an enemy State, against whom action is taken or sought to be taken under Article 41 by assignment of residence or internment, or in accordance with any law, on the ground of his being an enemy alien, shall be entitled to submit proofs to the Detaining Power, or as the case may be, to any appropriate Court or administrative board which may review his case, that he does not enjoy the protection of any enemy State, and full weight shall be given to this circumstance, if it is established whether with or without further enquiry

---

<sup>172</sup> Le Convenzioni di Ginevra del 1949 sono state ratificate da 191 paesi. Cfr. Appendice

<sup>173</sup> L'elenco delle ratifiche e delle riserve alle Convenzioni di Ginevra ed ai relativi Protocolli aggiuntivi è consultabile sul sito [www.icrc.org/ihl.nsf](http://www.icrc.org/ihl.nsf)

by the Detaining Power, in deciding appropriate action, by way of an initial order or, as the case may be, by amendment thereof.

(2) Reservation concerning Article 68, paragraph 2, of the Convention:  
The Government of Pakistan associate themselves with the reservation made by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and reserves the right to impose the death penalty in accordance with the provisions of Article 68, paragraph 2, without regard to whether the offences referred to therein are punishable by death under the law of the occupied territory at the time the occupation begins.<sup>174</sup>

Gli anni tra il 1945 e il 1977 furono caratterizzati dallo scoppio di numerosi conflitti che videro come protagonisti alcuni paesi arabo-islamici; primo fra tutti il conflitto Israliano-Palestinese che scoppiò nel 1948; poi, la crisi di Suez del 1956 ed il conflitto Indo-Pakistano del 1965. Questi eventi portarono alla convocazione di una nuova conferenza diplomatica per far fronte alle lacune presenti nelle precedenti convenzioni.<sup>175</sup> La novità principale di questa conferenza, svoltasi a Ginevra nel 1974, fu che, per la prima volta, vennero invitati a partecipare anche i rappresentanti dei movimenti di liberazione nazionale, tra i quali era presente anche l'Organizzazione per la Liberazione della

---

<sup>174</sup> Cfr. nota 172

<sup>175</sup> Cfr. capitolo 2.2

Palestina (OLP). La presenza dei rappresentanti di questi movimenti fu determinante, secondo Cockayne<sup>176</sup>, per la formulazione dell'articolo 1 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, il quale estende la protezione del diritto umanitario anche a coloro che lottano contro la dominazione coloniale, l'occupazione straniera e regimi razzisti.<sup>177</sup>

Questa enorme conquista del diritto umanitario fu fatta, secondo lo studioso, grazie all'impegno ed alle pressioni esercitate dai rappresentanti islamici, alcuni dei quali, come quello dell'Egitto e del Pakistan, particolarmente agguerriti<sup>178</sup>; questi ultimi erano però animati da uno spirito fortemente nazionalistico, e non agirono insieme come rappresentanti della comune civiltà che essi rappresentavano.

La maggior parte delle riserve, fatte dai paesi arabi al momento della ratifica dei due Protocolli, riguardano il riconoscimento dello Stato d'Israele; Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria e gli Emirati Arabi ratificarono i due documenti con la riserva che la suddetta ratifica non significava in alcun modo il riconoscimento dello Stato d'Israele; gli Emirati Arabi aggiungono che "The Government of the United Arab Emirates wishes further to indicate that its understanding described above in conformity with general practice existing in the United Arab Emirates

---

<sup>176</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, p.614

<sup>177</sup> L'articolo 1, paragrafo 4 statuisce: "The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations.

<sup>178</sup> Luigi CONDORELLI, *Les pays afro-asiatiques*, in "The new humanitarian law of armed conflict" a cura di Antonio CASSESE, Editoriale Scientifica s.r.l., Napoli, 1979; p.386

regarding signature, ratification, accession or acceptance of international conventions, treaties or protocols, of which a country not recognized by the United Arab Emirates is a party.”<sup>179</sup>

L’Egitto, paese firmatario dei due Protocolli, aggiunge alla ratifica, avvenuta nel 1992, una importante dichiarazione nella quale afferma che i provvedimenti previsti da entrambi i Protocolli rappresentano il livello minimo di protezione legale ed attuale che deve essere garantita a qualsiasi persona e bene civile coinvolti in un conflitto armato. Garantire questa protezione è un dovere di tutte le nazioni civili le quali devono compiere tutti gli sforzi necessari per raggiungere questo obiettivo; per questo la Repubblica Egiziana, oltre ad impegnarsi al rispetto dei due Protocolli aggiuntivi, si impegna a combattere strenuamente ogni violazione degli stessi, operata da qualsiasi paese, nell’ambito delle modalità consentite dal diritto internazionale.<sup>180</sup>

Tra il 1974 ed il 1977, nelle conferenze tenute per l’eaborazione dei Protocolli aggiuntivi alla Convenzione del 1949, ci furono i primi segni di un sostanziale cambiamento nella percezione del diritto internazionale umanitario da parte dei rappresentanti islamici; la rivoluzione iraniana provocò il riaffermarsi dell’ideologia dell’Islam teocratico e politico, la quale cambiò profondamente i rapporti dei paesi islamici con gli altri paesi della comunità internazionale. Alcuni studiosi musulmani iniziarono a considerare il diritto islamico un sistema

---

<sup>179</sup> Cfr. nota 172

<sup>180</sup> Cfr. nota 172

alternativo al diritto umanitario internazionale, non più solamente una delle sue fonti essenziali.<sup>181</sup> Si diffuse, così, una sorta di scetticismo nei confronti del diritto umanitario, testimoniato dai resoconti delle discussioni dei rappresentanti dei vari paesi durante la stesura del II Protocollo aggiuntivo, che regola i conflitti non-internazionali.

L'Islam ed il diritto umanitario iniziano ad essere visti come due sistemi in competizione, ed i paesi islamici si trovarono costretti a scegliere quale dei due fosse giusto seguire nell'ambito dei conflitti armati.

La guerra Iran-Iraq del 1980 rappresenta in modo esauriente questa situazione; l'Iran, con la decisione di abbandonare il suo atteggiamento particolaristico adottando il simbolo della mezzaluna rossa<sup>182</sup>, si schiera a favore di un Islam radicale ed universalistico. La *leadership* iraniana dichiarò che la guerra contro l'Iraq rappresentava uno sforzo finalizzato a proteggere l'Islam dall' "Iraqi non-Muslim Ba'thist blasphemer" Saddam Hussein;<sup>183</sup> la *leadership* irachena sosteneva che la guerra era una misura necessaria per difendere la sovranità dell'Iraq dall'aggressione iraniana. L'Iran osservava le norme islamiche, mentre l'Iraq quelle del diritto internazionale. Questi differenti approcci non sono solamente retorici, ma hanno influenzato profondamente la condotta di entrambe le parti durante le ostilità; il governo iracheno dichiarò che le norme umanitarie non potevano essere rispettate in quella che era considerata una "guerra di

---

<sup>181</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, p.616

<sup>182</sup> Cfr. capitolo 3.1

<sup>183</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, p.617

sopravvivenza” e giustificò le azioni contro civili con la motivazione di ridurre il loro supporto al proprio governo. I militari iraniani annunciarono che avrebbero fatto a meno dei metodi di guerra convenzionali a favore del cosiddetto “Islamic warfare”.<sup>184</sup>La guerra non era più, per gli iraniani, solo un mezzo per annientare la forza militare nemica, ma veniva considerata una vera e propria dimostrazione di fede.

Riportata così sul piano religioso, la guerra poteva essere diretta esclusivamente contro la “eretica” *leadership* irachena; i fedeli iracheni dovevano essere risparmiati e portati sotto la protezione del governo Iraniano. Questo concetto sembrò, in un primo momento, non essere in contraddizione con le norme di diritto umanitario; in realtà, da esso appare chiaro che in quel contesto la vita umana non veniva considerata in quanto tale, ma come espressione della sottomissione a Dio, e questo non poteva in alcun modo essere in accordo con il diritto umanitario.

Nel 1998, nelle conferenze tenutesi a Roma per la stesura dello Statuto della Corte Penale Internazionale, si presentò un altro problema che scaturiva dalla diversità delle civiltà coinvolte nel dibattito, la cosiddetta “gender controversy”. Alcuni paesi, per la maggior parte occidentali, ritenevano opportuno inserire delle norme che garantissero un numero determinato di rappresentanti di entrambi i sessi. I paesi arabi si opposero strenuamente ad ogni tentativo di imporre un sistema a quote, e riuscirono ad ottenere la rimozione del riferimento al sesso e la

---

<sup>184</sup> Ibidem, p.618

sua sostituzione con la raccomandazione agli Stati membri di tener conto della necessità di una “fair representation of female and male judges.”<sup>185</sup>

L’obiettivo primario del diritto internazionale umanitario è quello di diventare universalmente accettato e rispettato da tutti i paesi del mondo. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario che esso sia il risultato di un incontro tra civiltà diverse, e che sia capace di andare incontro alle differenti esigenze che esse, inevitabilmente, hanno.

Nel 1856, quando iniziarono i rapporti tra l’Islam ed il diritto internazionale umanitario, tra i due sistemi di leggi esistevano numerose divergenze; oggi queste divergenze hanno subito una notevole diminuzione, in parte grazie alla collaborazione tra paesi europei e islamici ed, in parte, all’adattamento del diritto umanitario provocato da questo dialogo tra civiltà.

Al giorno d’oggi, secondo l’opinione di molti studiosi, le norme del diritto internazionale umanitario e quelle del diritto islamico risultano sostanzialmente congruenti.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, art.36

<sup>186</sup> COCKAYNE, *Islam and international humanitarian law*, p. 622

### **3.2 LA RECEZIONE DEL DIRITTO UMANITARIO**

I principali trattati internazionali di diritto umanitario sono stati accettati e ratificati dalla quasi totalità dei paesi del mondo<sup>187</sup>; partecipare a questi accordi costituisce, però, solamente un primo passo. Per fare in modo che le norme sancite dai trattati internazionali siano messe in pratica, è necessario che ogni Stato si impegni a metterle in atto secondo varie modalità. Le misure per la recezione delle norme umanitarie sono numerose, alcune delle quali possono essere attuate sia in tempo di guerra che di pace. Queste misure sono necessarie per assicurare che il personale, sia civile che militare, conosca in modo approfondito le norme del diritto umanitario; che ci siano strutture opportune, sia materiali che amministrative, e personale qualificato conformemente alle richieste della legge e che, infine, vengano in ogni modo prevenute le violazioni delle norme del diritto umanitario e, qualora avvengano, siano opportunamente punite.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949, i Protocolli aggiuntivi del 1977 riguardo la protezione delle vittime dei conflitti armati, la Convenzione dell'Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali ed il Protocollo del 1999 forniscono una serie di misure che devono essere attuate da ogni paese: prima di tutto le Convenzioni ed i rispettivi Protocolli devono essere tradotti nella lingua nazionale, affinché la diffusione e l'apprendimento delle norme dettate dagli stessi sia il più possibile facilitata, sia nelle forze armate, sia tra la gente comune. Ogni paese deve adottare una legislazione attraverso la quale sia possibile punire i crimini di guerra

---

<sup>187</sup> Cfr. Appendice

e qualsiasi altra violazione del diritto umanitario; ogni Stato deve assicurare che le persone, i beni ed i luoghi, dichiarati protetti dalle suddette Convenzioni, siano propriamente identificati, segnalati con segni distintivi e protetti. E' necessario anche prevenire l'abuso dei simboli e degli emblemi approvati dalle Convenzioni; la croce e la mezzaluna rossa devono identificare esclusivamente il personale, i mezzi e le strutture della Croce Rossa o degli altri corpi volontari ai quali deve essere garantita protezione durante i conflitti.

Ogni paese che abbia ratificato le Convenzioni di Ginevra del 1949 deve provvedere alla fondazione di una Società nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, ed occuparsi di formare personale specializzato in diritto umanitario soprattutto all'interno delle forze armate. Alcune di queste misure richiedono l'adozione, da parte degli Stati, di leggi specifiche, altre richiedono lo sviluppo di programmi educativi, il reclutamento o la formazione di personale qualificato, la produzione di carte d'identità e di altri documenti, la costruzione di strutture speciali e l'introduzione di particolari procedure amministrative e di pianificazione. Tutte queste sono misure necessarie per assicurare l'effettivo adempimento del diritto umanitario.

Alcuni Stati hanno fondato dei comitati nazionali di diritto umanitario per elaborare progetti e attuare regolari consultazioni; questi comitati riuniscono ministri, organizzazioni nazionali, corpi di professionisti ed esperti di diritto umanitario ed hanno lo scopo di promuovere l'adozione di misure nazionali per la recezione delle norme umanitarie.

La recezione è, senza dubbio, la sfida più grande che il diritto umanitario debba affrontare; senza l'implementazione le norme umanitarie sono destinate a rimanere inapplicate, diventando esclusivamente un "exercise of theory".<sup>188</sup> L'azione diplomatica è vitale per il raggiungimento di questo scopo ma ancora più importante è lo sforzo personale di ogni individuo, sia sul campo di battaglia, sia nei luoghi di detenzione, sia nelle più alte sfere militari e politiche; il diritto umanitario è il ramo del diritto internazionale in cui appare in modo più evidente che ogni individuo, e non solo lo Stato, è responsabile delle azioni che compie. Le violazioni gravi delle norme umanitarie sono crimini, ed i responsabili devono essere processati e puniti come avviene per qualsiasi altro reato. La guerra, la ragione di Stato, la necessità militare, nessuna di queste ragioni possono giustificare il maltrattamento di persone protette dal diritto umanitario; l'omicidio, la tortura e la violenza sono reati sia in tempo di pace sia in tempo di guerra ed, inquanto tali, devono essere puniti.

Nell'ambito dei paesi arabo-islamici, solamente l'Egitto, lo Yemen e l'Oman, hanno adottato nella loro legislazione interna, delle norme per la recezione del diritto umanitario.

### **3.2.1 La recezione del diritto umanitario in Egitto**

---

<sup>188</sup> Cornelio SOMMARUGA, *National Measures to repress violations of international humanitarian law*, Report on the meeting of experts, ICRC, Ginevra 23-25 Settembre 1997, a cura di Cristina Pellandini

L'Egitto è una Repubblica presidenziale che consiste in ventisei governatorati, ognuno dei quali è guidato da un governatore nominato dal Presidente che è il capo dello Stato.

Il Presidente della Repubblica viene scelto dall'Assemblea del Popolo ed eletto con referendum popolare; egli rimane in carica sei anni, ed ha il potere di formulare le politiche statali di carattere generale, e sovrintendere alla loro esecuzione, di sciogliere l'Assemblea del Popolo, nominare e destituire i ministri, partecipare alle riunioni del consiglio ed emettere decreti in situazioni di emergenza, ma unicamente con l'approvazione popolare, mediante referendum da tenersi entro 60 giorni.

La costituzione, la quale stabilisce fermamente i pubblici diritti e libertà, fu promulgata l'11 settembre 1971; tramite gli emendamenti costituzionali del 22 maggio 1980 il sistema parlamentare unicamerale è stato sostituito con quello bicamerale, aggiungendo la *Shoura Assembly (Advisory Council)* alla esistente *People's Assembly (lower chamber)*.

L'ordinamento giuridico dell'Egitto è basato sulla legge islamica, sul diritto consuetudinario inglese e sul codice napoleonico.

Secondo l'articolo 151 della costituzione, il presidente può concludere trattati internazionali dei quali deve riferire alla Assemblea del Popolo. I trattati diventano vincolanti dopo la loro ratifica e pubblicazione sulla gazzetta ufficiale; alcuni tipi di trattati richiedono l'approvazione dell'Assemblea del Popolo e la consultazione della Shoura Assembly.

Nonostante la costituzione non tratti questo argomento, i tribunali egiziani hanno più volte affermato l'obbligo dei giudici di applicare le norme sancite dai trattati ratificati anche nel caso in cui esse contraddicano le leggi nazionali.<sup>189</sup>

Le Convenzioni di Ginevra sono state approvate dal decreto n° 69 del maggio 1952;<sup>190</sup> i Protocolli aggiuntivi del 1977 sono stati approvati dall'ordinanza n° 282 del 5 luglio 1992,<sup>191</sup> dopo l'approvazione dell'Assemblea Popolare e la ratifica del presidente.<sup>192</sup>

Nel 1999 il governo egiziano deliberò a favore della istituzione di un Comitato Nazionale per il diritto internazionale umanitario, formato dai rappresentanti dei ministeri e delle istituzioni concernenti, con lo scopo di agire come consigliere delle autorità nazionali riguardo la recezione e la divulgazione del diritto umanitario.<sup>193</sup>

Nello stesso decreto viene descritta l'organizzazione del comitato, il quale è composto da alcuni ministri e dai rappresentanti della Società della Mezzaluna Rossa egiziana e della delegazione del Cairo della Croce Rossa Internazionale; vengono descritte, inoltre, tutte le funzioni che il comitato dovrà esercitare; esse consistono in primo luogo nella promozione di un'effettiva recezione delle norme di diritto umanitario, anche attraverso la formazione di istituzioni nazionali

---

<sup>189</sup> General Comment of the Arab Republic of Egypt, consultabile sul sito [www.icrc.org](http://www.icrc.org), nella sezione "IHL database; Treaties and National implementation"

<sup>190</sup> Supplement to the Official Gazette No. 87 of 26 May 1952

<sup>191</sup> Supplement to the Official Gazette No. 52, pp. 2-116

<sup>192</sup> Cfr. Appendice

<sup>193</sup> Prime Minister's decree N° 149 of 2000 on the establishment of a National Committee for International humanitarian law

responsabili dell'adempimento e del rispetto delle norme umanitarie. Non meno importante è l'impegno a formare, con la creazione di appositi programmi di istruzione, personale in grado di occuparsi del diritto umanitario nel contesto nazionale.

Questo rappresenta, come è stato detto nel paragrafo precedente, solamente il punto di partenza per garantire l'effettiva attuazione e l'adempimento delle norme umanitarie; resta comunque un risultato importante, e per nulla scontato, poiché ancora oggi esistono numerosi paesi che non hanno ancora provveduto all'attuazione di nessuna misura di questo tipo.

I provvedimenti presi dall'Egitto per la recezione del diritto umanitario non si limitano alla fondazione del Comitato Nazionale; alcuni dei reati, considerati tali dalle convenzioni internazionali, sono presenti nel codice penale egiziano, il quale provvede a fornire un'adeguata definizione e delle indicazioni sulle pene previste per tali reati.

L'articolo 38 (bis) del codice penale stabilisce la pena dei lavori forzati per "toute personne qui, en dehors des cas autorisés par les lois et les règlements, aura arrêté quiconque, l'aura séquestré ou détenu en tant qu'otage en vue d'exercer une pression sur les autorités publiques dans l'exercice de leurs fonctions ou pour obtenir un profit ou un avantage de quelque nature que ce soit." Il sequestro e la detenzione forzata, per ottenere profitto o qualche tipo di vantaggio, è fermamente vietata, anche se la specificazione "en dehors des cas autorisés par les lois et les règlements" potrebbe dare luogo a dubbi e fraintendimenti.

Per l'arresto, il sequestro e la detenzione di persone, attuata senza l'ordine del personale competente e fuori dalle circostanze autorizzate dalla legge che regola l'arresto delle persone sospettate, l'articolo 280 stabilisce la pena della detenzione oppure una ammenda non superiore alle 200 lire egiziane.

Una pena pecuniaria è stabilita anche per coloro che abbiano distrutto o degradato volontariamente edifici, proprietà, imprese destinate all'interesse pubblico, opere decorative aventi un carattere "commémoratif ou une valeur artistique,"<sup>194</sup> alberi e piante.

Per quanto riguarda l'omicidio, le percosse e le ferite, l'articolo 251 (bis) specifica che le suddette infrazioni, qualora vengano commesse in tempo di guerra nei confronti dei feriti, anche nel caso che essi siano nemici, saranno punite con le stesse pene afferenti alle medesime infrazioni perpetrate con premeditazione. Anche il furto compiuto, in tempo di guerra, nei confronti dei feriti, anche se nemici, viene punito con la detenzione ed i lavori forzati.<sup>195</sup>

La protezione accordata alle strutture e al personale sanitario dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, trova applicazione nell'articolo 361 (bis), il quale stabilisce una pena non superiore ai cinque anni di detenzione per chiunque abbia degradato le installazioni fisse, le unità sanitarie e gli ambulatori del servizio sanitario dell'esercito ed i loro strumenti, rendendoli inutilizzabili.

---

<sup>194</sup> Codice penale egiziano, art. 162

<sup>195</sup> Ibidem, art.312, par.9

### 3.2.2 La recezione del diritto umanitario in Oman

L'Oman è un sultanato indipendente; il Sultano è il capo dello Stato ed il comandante delle forze armate. In accordo con la tradizione, le decisioni del governo vengono prese tramite il consenso tra i *leaders* delle tribù che partecipano al governo. Il *Council of Oman* è un organo consultivo composto dal *Consultative Council (Majlis Al-Shura)*, e dal Consiglio di Stato (*Majlis Al-Dawla*). La corrente costituzione, che fu promulgata dal Sultano nel 1996, definisce l'Oman come uno Stato islamico la cui legislazione è basata sulla *sharī'a* e garantisce i principali diritti umani ai suoi cittadini.

Riguardo allo *status* dei trattati internazionali nella della legislazione interna, la costituzione statuisce che “[t]reaties and agreements shall not have force of law until they have been ratified”.<sup>196</sup> L'Articolo 72 sembra conferire ai trattati approvati uno *status* superiore alla legge interna, sostenendo che l'applicazione della *Basic Law* non deve violare i trattati e gli accordi conclusi tra il Sultanato e gli altri Stati e organizzazioni internazionali.

Secondo la costituzione, l'obiettivo dello Stato è la pace, la quale dovrà essere perseguita attraverso la salvaguardia della sicurezza del paese, che rappresenta un dovere per ogni cittadino.<sup>197</sup> La libertà personale è garantita in accordo con la legge; nessuno può essere arrestato, ricercato, detenuto, o subire limitazioni nei

---

<sup>196</sup> Costituzione del Sultanato dell'Oman, art. 76

<sup>197</sup> *Ibidem*, art. 14

suoi movimenti, se non in pieno accordo con la legge,<sup>198</sup> e la detenzione non è permessa, eccetto nei luoghi designati a tale scopo.<sup>199</sup>

L'articolo 20 della costituzione vieta fermamente qualsiasi ricorso alla tortura statuendo che “No person shall be subjected to physical or psychological torture, enticement or humiliating treatment, and the Law lays down the punishment for anyone who is guilty of such actions. No statement shall be valid if it is established that it has been obtained as a result of torture, enticement or humiliating treatment, or threats of such measures.”

La legge garantisce un equo processo agli imputati che siano sospettati di qualche reato, i quali saranno considerati innocenti fino a che non sia provata la loro colpevolezza per mezzo di un processo nel quale l'imputato possa esercitare il suo diritto di difesa; l'art. 22 proibisce di arrecare qualsiasi tipo di danno, sia fisico che psicologico, all'accusato.

Per mezzo di un decreto del sultano Qabous Abu Said l'Oman ha provveduto alla recezione della Convenzione sul divieto dello sviluppo, della produzione, dell'accumulazione di riserve e dell'uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione.<sup>200</sup>

A questo scopo è stato istituito un Comitato costituito dai delegati dei ministeri di tutte le Municipalità regionali, del ministero dell'Ambiente e della Difesa; questo

---

<sup>198</sup> Ibidem, art. 18

<sup>199</sup> Ibidem, art. 19

<sup>200</sup> Convenzione ONU sulle armi chimiche del 1993

Comitato è responsabile dello sviluppo delle norme e delle misure necessarie per l'adempimento della Convenzione, e della supervisione dei lavori compiuti.

### **3.2.3 La recezione del diritto umanitario nello Yemen**

Lo Yemen è uno Stato arabo-islamico nel quale la *sharī'a* costituisce la fonte di tutta la legge.<sup>201</sup>

L'articolo 6 della costituzione statuisce che “the State shall abide by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights, the Arab League Charter and the universally recognized rules of international law”; la costituzione non parla della relazione tra il diritto internazionale e la legislazione interna, argomento del quale si occupano alcune norme del Codice di Procedura Penale (Decreto-legge n°13/1994, art.251) e del Codice Civile (Decreto-legge n°19/1992, art.34).

I trattati politici ed economici di natura generale devono essere approvati dal governo e dal parlamento; il capo dello Stato, quindi, ratifica il trattato per mezzo della promulgazione di un decreto.

Lo Yemen ha ratificato le Convenzione di Ginevra nel luglio del 1970, ed i Protocolli aggiuntivi nell'aprile 1990; la costituzione non richiede la pubblicazione dei trattati sulla Gazzetta Ufficiale.<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup> Costituzione dello Yemen, art 1 e 3

<sup>202</sup> Cfr. Appendice

Tramite un decreto presidenziale del 1999,<sup>203</sup> è stato istituito un Comitato per gli affari di diritto umanitario costituito dai rappresentanti di vari ministeri e della Società della Mezzaluna Rossa, e presieduto dal vice-presidente del Consiglio dei Ministri, cioè il ministro degli Affari Esteri.

Tra le altre cose, questo Comitato è incaricato di esaminare e preparare emendamenti alla legislazione attinente attualmente in vigore; definire meccanismi, misure e procedure con lo scopo di garantire l'applicazione del diritto umanitario, adottando piani e programmi per favorire la diffusione delle norme umanitarie. Il Comitato deve inoltre agire in qualità di supervisore riguardo alla recezione della legge n° 43/1999, a proposito degli emblemi della croce e della mezzaluna rossa, partecipando alla stesura delle convenzioni e dei protocolli riguardanti il diritto umanitario, agevolando lo sviluppo della cooperazione, e lo scambio di esperti tra le varie organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo del diritto umanitario.

Lo Yemen ha promulgato, nel 1999, una legge che descrive e regola i diversi usi che possono essere fatti degli emblemi; innanzitutto viene distinto l'uso "protettivo", per la protezione del personale dei servizi sanitari, da quello "indicativo", che ha lo scopo di indicare l'appartenenza di persone o beni alle istituzioni della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;<sup>204</sup> negli articoli seguenti vengono definite, in modo dettagliato, tutte le possibili modalità di applicazione

---

<sup>203</sup> Decreto presidenziale n°408/1999 dell'11 dicembre 1999

<sup>204</sup> Legge n° 43/1999 relativa all'organizzazione e all'uso degli emblemi della croce e della mezzaluna rossa e al divieto dell'abuso degli stessi, art.3

che questi emblemi possono avere; possono essere utilizzati dal servizio sanitario delle forze armate sia in tempi di pace che in tempi di guerra, e possono essere utilizzati con lo scopo di segnalare personale, unità sanitarie e mezzi di trasporto terrestri, aerei e marittimi.<sup>205</sup> Inoltre, vengono stabilite diverse sanzioni da applicare in caso di abuso di questi emblemi; in modo specifico viene menzionato l'uso della perfidia in tempo di guerra.<sup>206</sup>

L'uso illecito dei simboli della croce e della mezzaluna rossa, come la contraffazione degli stessi, vengono puniti con varie misure, in accordo con quanto stabilito dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi.<sup>207</sup> Secondo l'articolo 19, le norme stabilite dalle Convenzioni menzionate sono di riferimento nei casi non previsti dall'ordinamento interno del paese.

L'articolo 21 statuisce che “Tous les règlements et décisions d'exécution de la présente loi seront adoptés par décret en Conseil des ministres”, e la legge 43/1999 è entrata in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.<sup>208</sup>

Ulteriori misure di recezione del diritto umanitario sono state attuate all'interno del codice penale militare, il quale comprende una sezione riguardante i crimini di guerra; alcune norme si occupano della repressione di tutti quegli atti che possono costituire un danno o un'offesa alle persone o a proprietà protette dagli accordi internazionali dei quali lo Yemen fa parte, sia che siano compiuti durante conflitti

---

<sup>205</sup> Legge n° 43/1999 , art.4, 5

<sup>206</sup> Legge n°21/1998

<sup>207</sup> Legge n° 43/1999, Capitolo III, art.10- 17

<sup>208</sup> Ibidem, art.22

internazionali sia non internazionali. Alcuni di questi atti sono elencati negli articoli 4 e 5; tra essi figura anche l'abbandono di "un devoir en zone d'opérations militaires" ed il furto nei confronti di prigionieri, morti, malati o feriti; il colpevole di tali reati sarà punito con la detenzione per un periodo non superiore ai cinque anni o con una pena pecuniaria corrispondente alle conseguenze dell'infrazione.

Dieci anni di detenzione sono la pena stabilita per coloro che abbiano compiuto dei crimini di guerra, i quali vengono elencati e definiti approfonditamente: secondo quanto statuito dall'articolo 21, sono considerati crimini di guerra:

- 1- le fait de tuer les prisonniers [de guerre] ou les civils, et cette sanction ne l'exonère pas [la personne passible de la peine] de l'action pénale si la personne de la victime [du mort] était inviolable;
- 2- la torture ou le mauvais traitement des prisonniers ou le fait de leur causer intentionnellement de grandes souffrances ou de les soumettre à l'une quelconque des expériences scientifiques;
- 3- le fait de porter intentionnellement de graves atteintes à l'intégrité physique et mentale et à la santé des prisonniers militaires et civils ou de les contraindre à servir dans les forces armées;
- 4- la détention illicite des personnes civiles ou le fait de les prendre en otages ou de s'en servir comme bouclier pendant les opérations de guerre;

- 5- l'usage perfide de l'emblème distinctif du croissant rouge yéménite ou de l'un quelconque des autres emblèmes internationaux de protection conformes aux conventions internationales
- 6- l'attaque contre les populations civiles et les personnes hors de combat et le pillage et le rapt des biens, en décidant de restituer ces biens ou de les garantir [assurer] en cas de destruction;
- 7- l'attaque contre les installations civiles publiques et privées;
- 8- l'attaque injustifiée contre les zones démilitarisées.<sup>209</sup>

Questa definizione di crimini di guerra è conforme con quanto affermato dalle Convenzioni di Ginevra e dai relativi Protocolli aggiuntivi<sup>210</sup>; il seguente articolo 22 afferma che per le infrazioni sopra elencate “le droit à l'action [publique] est imprescriptible”; per questi reati risponderanno i comandanti ed i loro subordinati, ed entrambi non saranno esentati dalla pena prevista eccetto nel caso in cui abbiano commesso quegli atti contro la propria volontà, oppure non abbiano avuto la possibilità di rifiutarsi.<sup>211</sup> Qualora un militare si rifiutasse di eseguire un ordine che risulti contrario alle disposizioni di questa legge o del codice penale generale, in base all'articolo 42 della legge n° 21/1998, non sarà considerato responsabile.

---

<sup>209</sup> Legge 21/1998 relativa ai reati ed alle pene militari

<sup>210</sup> I Convenzione di Ginevra art. 3, 49, 50; II Convenzione di Ginevra art. 3, 50, 51; III Convenzione di Ginevra art. 3, 129, 130; IV Convenzione di Ginevra art. 3, 33, 34, 146, 147; I Protocollo aggiuntivo art. 11, 51, 60, 85; II Protocollo aggiuntivo art. 4, 13

<sup>211</sup> Legge 21/1998, art.23

Come è stato già detto, la recezione del diritto umanitario rappresenta il passo decisivo per garantire il reale rispetto delle norme statuite dalle convenzioni internazionali. Perché questo avvenga è necessario che i singoli Stati si impegnino costantemente ad eliminare le incongruenze tra la legislazione interna e quella internazionale; le norme sancite dai trattati internazionali diventeranno, in questo modo, vere e proprie leggi e, di conseguenza, la violazione delle stesse sarà considerata un reato, non solo in ambito internazionale, ma soprattutto nell'ordinamento interno. Alcuni paesi hanno già compiuto diversi passi in questa direzione, attuando varie misure di recezione, altri, invece, si sono fermati solamente alla ratifica delle convenzioni; l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Croce Rossa internazionale lavorano incessantemente per la diffusione e l'implementazione del diritto umanitario, nella speranza che un giorno lo stesso non avrà più alcuna ragione di esistere.



## APPENDICE

Elenco dei paesi che hanno ratificato i trattati di diritto internazionale umanitario;  
situazione aggiornata al 19/03/2004.<sup>212</sup>

---

<sup>212</sup> Elenco tratto dal sito della Croce Rossa Internazionale, [www.icrc.org](http://www.icrc.org)




Pubblicazioni  
Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)




### States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of 19.03.2004

Protection of Victims of Armed Conflicts	
GC I-IV 1949	Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949. Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949. Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.
AP I 1977	Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts. Geneva, 8 June 1977.
AP I Declaration art. 90	Declaration provided for under article 90 AP I. Acceptance of the Competence of the International Fact-Finding Commission according to article 90 of AP I.
AP II 1977	Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts. Geneva, 8 June 1977.
CRC 1989	Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November 1989.
Opt Prot. CRC 2000	Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, New York, 25 May 2000.
International Criminal Court	
ICC Statute 1998	Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998.
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict	
Hague Conv. 1954	Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954.
Hague Prot. 1954	First Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954.
Hague Prot. 1999	Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 26 March 1999.
Environment	
ENMOD Conv. 1976	Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques, New York, 10 December 1976.
Weapons	
Geneva Gas Prot. 1925	Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and Warfare, Geneva, 17 June 1925.
BWC 1972	Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction. Opened for Signature at London, Moscow and Washington. 10 April 1972.
CCW 1980	Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects. Geneva, 10 October 1980.
CCW Prot. I 1980	Protocol on non-detectable fragments (I).
CCW Prot. II 1980	Protocol on prohibitions or restrictions on the use of mines, booby-traps and other devices (II).
CCW Prot. III 1980	Protocol on prohibitions or restrictions on the use of incendiary weapons (III).
CCW Prot. IV 1985	Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV to the 1980 Convention), 13 October 1985.
CCW Prot. Ila 1996	Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as amended on 3 May 1996 (Protocol II to the 1980 Convention).
CCW Amdt 2001	Amendment to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III), Geneva 21 December 2001.
CWC 1993	Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Paris 13 January 1993.
Ottawa Treaty 1997	Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, Oslo, 18 September 1997.




Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Protection of victims of armed conflicts						International Criminal Court	Protection of Cultural Property			Environment
	GC I-IV 1949	AP I 1977	AP I Declaration art. 90	AP II 1977	CRC 1989	Opt Prot. CRC 2000		ICC Statute 1998	Hague Conv. 1954	Hague Prot. 1954	
Afghanistan	26.09.56				28.03.94	24.09.03	10.02.03				22.10.85
Albania	27.05.57	16.07.93		16.07.93	27.02.92		31.01.03	20.12.60	20.12.60		
Algeria	20.06.60	16.08.89	16.08.89	16.08.89	16.04.93						19.12.91
Andorra	17.09.93				02.01.96	30.04.01	30.04.01				
Angola	20.09.84	20.09.84			05.12.90						
Antigua and Barbuda	06.10.86	06.10.86		06.10.86	05.10.93		18.06.01				25.10.88
Argentina	18.09.56	26.11.86	11.10.96	26.11.86	04.12.90	10.09.02	08.02.01	22.03.89		07.01.02	20.03.87
Armenia	07.06.93	07.06.93		07.06.93	23.06.93			05.09.93	05.09.93		15.05.02
Australia	14.10.58	21.06.91	23.09.92	21.06.91	17.12.90		01.07.02	19.09.84			07.09.84
Austria	27.08.53	13.08.82	13.08.82	13.08.82	06.08.92	01.02.02	28.12.00	25.03.64	25.03.64	01.03.02	17.01.90
Azerbaijan	01.06.93				13.08.92	03.07.02		20.09.93	20.09.93	17.04.01	
Bahamas	11.07.75	10.04.80		10.04.80	20.02.91						
Bahrain	30.11.71	30.10.86		30.10.86	13.02.92						
Bangladesh	04.04.72	08.09.80		08.09.80	03.08.90	06.09.00					03.10.79
Barbados	10.09.68	19.02.90		19.02.90	09.10.90		10.12.02	09.04.02			
Belarus	03.08.54	23.10.89	23.10.89	23.10.89	01.10.90			07.05.57	07.05.57	13.12.00	07.06.88
Belgium	03.09.52	20.05.86	27.03.87	20.05.86	16.12.91	06.05.02	28.06.00	16.09.60	16.09.60		12.07.82
Belize	29.06.84	29.06.84		29.06.84	02.05.90	01.12.03	05.04.00				
Benin	14.12.61	28.05.86		28.05.86	03.08.90		22.01.02				30.06.86
Bhutan	10.01.91				01.08.90						
Bolivia	10.12.76	08.12.83	10.08.92	08.12.83	26.06.90		27.06.02				
Bosnia-Herzegovina	31.12.92	31.12.92	31.12.92	31.12.92	01.09.93	10.10.03	11.04.02	12.07.93	12.07.93		
Botswana	29.03.68	23.05.79		23.05.79	14.03.95		08.09.00	03.01.02			
Brazil	29.06.57	05.05.92	23.11.93	05.05.92	24.09.90	27.01.04	20.06.02	12.09.58	12.09.58		12.10.84
Brunei Darussalam	14.10.91	14.10.91		14.10.91	27.12.95						
Bulgaria	22.07.54	26.09.89	09.05.94	26.09.89	03.06.91	12.02.02	11.04.02	07.08.56	09.10.58	14.06.00	31.05.78
Burkina Faso	07.11.61	20.10.87		20.10.87	31.08.90			18.12.69	04.02.87		
Burundi	27.12.71	10.06.93		10.06.93	19.10.90						
Cambodia	08.12.58	14.01.98		14.01.98	15.10.92		11.04.02	04.04.62	04.04.62		
Cameroon	16.09.63	16.03.84		16.03.84	11.01.93			12.10.61	12.10.61		
Canada	14.05.65	20.11.90	20.11.90	20.11.90	13.12.91	07.07.00	07.07.00	11.12.98			11.06.81
Cape Verde	11.05.84	16.03.95	16.03.95	16.03.95	04.06.92	10.05.02					03.10.79
Central African Republic	01.08.66	17.07.84		17.07.84	23.04.92		04.10.01				
Chad	05.08.70	17.01.97		17.01.97	02.10.90	28.08.02					
Chile	12.10.50	24.04.91	24.04.91	24.04.91	13.08.90	31.07.03					26.04.94
China	28.12.56	14.09.83		14.09.83	02.03.92			05.01.00	05.01.00		




Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Protection of victims of armed conflicts						International Criminal Court	Protection of Cultural Property			Environment
	GC I-IV 1949	API 1977	API Declaration art. 90	AP II 1977	CRC 1989	Opt Prot. CRC 2000	ICC Statute 1998	Hague Conv. 1954	Hague Prot. 1954	Hague Prot. 1999	ENMOD Conv. 1976
Colombia	08.11.61	01.09.93	17.04.96	14.08.95	28.01.91		05.08.02	18.06.98	18.06.98		
Comoros	21.11.85	21.11.85		21.11.85	22.06.93						
Congo	04.02.67	10.11.83		10.11.83	14.10.93						
Congo (Dem Rep)	24.02.61	03.06.82	12.12.02	12.12.02	27.09.90	11.11.01	11.04.02	18.04.61	18.04.61		
Cook Islands	11.06.01	07.05.02	07.05.02	07.05.02	06.06.97						
Costa Rica	15.10.69	15.12.83	02.12.99	15.12.83	21.08.90	24.01.03	07.06.01	03.06.98	03.06.98	09.12.03	07.02.96
Côte d'Ivoire	28.12.61	20.09.89		20.09.89	04.02.91			24.01.80			
Croatia	11.05.92	11.05.92	11.05.92	11.05.92	12.10.92	01.11.02	21.05.01	06.07.92	06.07.92		
Cuba	15.04.54	25.11.82		23.06.99	21.08.91			26.11.57	26.11.57		10.04.78
Cyprus	23.05.62	01.06.79	14.10.02	18.03.96	07.02.91		07.03.02	09.09.64	09.09.64	16.05.01	12.04.78
Czech Republic	05.02.93	05.02.93	02.05.95	05.02.93	22.02.93	30.11.01		26.03.93	26.03.93		22.02.93
Denmark	27.06.51	17.06.82	17.06.82	17.06.82	19.07.91	27.08.02	21.06.01	26.03.03	26.03.03		19.04.78
Djibouti	06.03.78	08.04.91		08.04.91	06.12.90		05.11.02				
Dominica	28.09.81	25.04.96		25.04.96	13.03.91	20.09.02	12.02.01				09.11.92
Dominican Republic	22.01.58	26.05.94		26.05.94	11.06.91			05.01.60	21.03.02		
Ecuador	11.08.54	10.04.79		10.04.79	23.03.90		05.02.02	02.10.56	08.02.61		
Egypt	10.11.52	09.10.92		09.10.92	06.07.90			17.08.55	17.08.55		01.04.82
El Salvador	17.06.53	23.11.78		23.11.78	10.07.90	18.04.02		19.07.01	27.03.02	27.03.02	
Equatorial Guinea	24.07.86	24.07.86		24.07.86	15.06.92			19.11.03		19.11.03	
Eritrea	14.08.00				03.08.94						
Estonia	18.01.93	18.01.93		18.01.93	21.10.91		30.01.02	04.04.95			
Ethiopia	02.10.69	08.04.94		08.04.94	14.05.91						
Fiji	09.08.71				13.08.93		29.11.99				
Finland	22.02.55	07.08.80	07.08.80	07.08.80	20.06.91	10.04.02	29.12.00	16.09.94	16.09.94		12.05.78
France	28.06.51	11.04.01		24.02.84	07.08.90	05.02.03	09.06.00	07.06.57	07.06.57		
Gabon	26.02.65	08.04.80		08.04.80	09.02.94		20.09.00	04.12.61	04.12.61	29.08.03	
Gambia	20.10.66	12.01.89		12.01.89	08.08.90		28.06.02				
Georgia	14.09.93	14.09.93		14.09.93	02.06.94		05.09.03	04.11.92	04.11.92		
Germany	03.09.54	14.02.91	14.02.91	14.02.91	06.03.92		11.12.00	11.08.67	11.08.67		24.05.83
Ghana	02.08.58	28.02.78		28.02.78	05.02.90		20.12.99	25.07.60	25.07.60		22.06.78
Greece	05.06.56	31.03.89	04.02.98	15.02.93	11.05.93	22.10.03	15.05.02	09.02.81	09.02.81		23.08.83
Grenada	13.04.81	23.09.98		23.09.98	05.11.90						
Guatemala	14.05.52	19.10.87		19.10.87	06.06.90	09.05.02		02.10.85	19.05.94		21.03.88
Guinea	11.07.84	11.07.84	20.12.93	11.07.84	13.07.90		14.07.03	20.09.60	11.12.61		
Guinea-Bissau	21.02.74	21.10.86		21.10.86	20.08.90						
Guyana	22.07.68	18.01.88		18.01.88	14.01.91						




Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Protection of victims of armed conflicts					International Criminal Court	Protection of Cultural Property			Environment	
	GC I-IV 1949	API 1977	API Declaration art. 90	AP II 1977	CRC 1989	Opt Prof. CRC 2000	ICC Statute 1998	Hague Conv. 1954	Hague Prot. 1954	Hague Prot. 1999	ENMOD Conv. 1976
Haiti	11.04.57				08.06.95						
Holy See	22.02.51	21.11.85		21.11.85	20.04.90	24.10.01		24.02.58	24.02.58		
Honduras	31.12.65	16.02.95		16.02.95	10.08.90	14.08.02	01.07.02	25.10.02	25.10.02	26.01.03	
Hungary	03.08.54	12.04.89	23.09.91	12.04.89	07.10.91		30.11.01	17.05.56	16.08.56		19.04.78
Iceland	10.08.65	10.04.87	10.04.87	10.04.87	28.10.92	01.10.01	25.05.00				
India	09.11.50				11.12.92			16.06.58	16.06.58		15.12.78
Indonesia	30.09.58				05.09.90			10.01.67	26.07.67		
Iran (Islamic Rep)	20.02.57				13.07.94			22.06.59	22.06.59		
Iraq	14.02.56				15.06.94			21.12.67	21.12.67		
Ireland	27.09.62	19.05.99	19.05.99	19.05.99	28.09.92	18.11.02	11.04.02				16.12.82
Israel	06.07.51				03.10.91			03.10.57	01.04.58		
Italy	17.12.51	27.02.86	27.02.86	27.02.86	05.09.91	09.05.02	26.07.99	09.05.58	09.05.58		27.11.81
Jamaica	20.07.64	29.07.86		29.07.86	14.05.91	09.05.02					
Japan	21.04.53				22.04.94						09.06.82
Jordan	29.05.51	01.05.79		01.05.79	24.05.91		11.04.02	02.10.57	02.10.57		
Kazakhstan	05.05.92	05.05.92		05.05.92	12.08.94	10.04.03		14.03.97	14.03.97		
Kenya	20.09.66	23.02.99		23.02.99	30.07.90	28.01.02					
Kiribati	05.01.89				11.12.95						
Korea (Dem.People's Rep.)	27.08.57	09.03.88			21.09.90						08.11.84
Korea (Republic of)	16.08.66	15.01.82		15.01.82	20.11.91		13.11.02				02.12.86
Kuwait	02.09.67	17.01.85		17.01.85	21.10.91			06.06.69	11.02.70		02.01.80
Kyrgyzstan	18.09.92	18.09.92		18.09.92	07.10.94	13.08.03		03.07.95			
Lao (People's Dem.)	29.10.56	18.11.80	30.01.98	18.11.80	08.05.91						05.10.78
Latvia	24.12.91	24.12.91		24.12.91	14.04.92		28.06.02	19.12.03	19.12.03		
Lebanon	10.04.51	23.07.97		23.07.97	14.05.91			01.06.60	01.06.60		
Lesotho	20.05.68	20.05.94		20.05.94	10.03.92	24.09.03	06.09.00				
Liberia	29.03.54	30.06.88		30.06.88	04.06.93						
Libyan Arab Jamahiriya	22.05.56	07.06.78		07.06.78	15.04.93			19.11.57	19.11.57	20.07.01	
Liechtenstein	21.09.50	10.08.89	10.08.89	10.08.89	22.12.95		02.10.01	28.04.60	28.04.60		
Lithuania	03.10.96	13.07.00	13.07.00	13.07.00	31.01.92	20.02.03	12.05.03	27.07.98	27.07.98	13.03.02	16.04.02
Luxembourg	01.07.53	29.08.89	12.05.93	29.08.89	07.03.94		08.09.00	29.09.61	29.09.61		
Macedonia	01.09.93	01.09.93	01.09.93	01.09.93	02.12.93	12.01.04	06.03.02	30.04.97	30.04.97	19.04.02	
Madagascar	18.07.63	08.05.92	27.07.93	08.05.92	19.03.91			03.11.61	03.11.61		
Malawi	05.01.68	07.10.91		07.10.91	02.01.91		19.09.02				05.10.78
Malaysia	24.08.62				17.02.95			12.12.60	12.12.60		
Maldives	18.06.91	03.09.91		03.09.91	11.02.91						




Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Protection of victims of armed conflicts						International Criminal Court	Protection of Cultural Property			Environment
	GC I-IV 1949	API 1977	API Declaration art. 90	AP II 1977	CRC 1989	Opt Prot. CRC 2000		ICC Statute 1998	Hague Conv. 1954	Hague Prot. 1954	
Mali	24.05.65	08.02.89	09.05.03	08.02.89	20.09.90	16.05.02	16.08.00	18.05.61	18.05.61		
Malta	22.08.68	17.04.89	17.04.89	17.04.89	30.09.90	09.05.02	29.11.02				
Marshall					04.10.93		07.12.00				
Mauritania	30.10.62	14.03.80		14.03.80	16.05.91						
Mauritius	18.08.70	22.03.82		22.03.82	26.07.90		05.03.02				09.12.92
Mexico	29.10.52	10.03.83			21.09.90	15.03.02		07.05.56	07.05.56	07.10.03	
Micronesia	19.09.95	19.09.95		19.09.95	05.05.93						
Moldova (Republic of)	24.05.93	24.05.93		24.05.93	26.01.93			09.12.99	09.12.99		
Monaco	05.07.50	07.01.00		07.01.00	21.06.93	13.11.01		10.12.57	10.12.57		
Mongolia	20.12.58	06.12.95	06.12.95	06.12.95	05.07.90		11.04.02	04.11.64			19.05.78
Morocco	26.07.56				21.06.93	22.05.02		30.08.68	30.08.68		
Mozambique	14.03.83	14.03.83		12.11.02	26.04.94						
Myanmar	25.08.92				15.07.91			10.02.56	10.02.56		
Namibia	22.08.91	17.06.94	21.07.94	17.06.94	30.09.90	16.04.02	26.06.02				
Nauru					27.07.94		12.11.01				
Nepal	07.02.64				14.09.90						
Netherlands	03.08.54	26.06.87	26.06.87	26.06.87	06.02.95		17.07.01	14.10.58	14.10.58		15.04.83
New Zealand	02.05.59	08.02.88	08.02.88	08.02.88	06.04.93	12.11.01	07.09.00				07.09.84
Nicaragua	17.12.53	19.07.99		19.07.99	05.10.90			25.11.59	25.11.59	01.06.01	
Niger	21.04.64	08.06.79		08.06.79	30.09.90		11.04.02	06.12.76	06.12.76		17.02.93
Nigeria	20.06.61	10.10.88		10.10.88	19.04.91		27.09.01	05.06.61	05.06.61		
Niue					20.12.95						
Norway	03.08.51	14.12.81	14.12.81	14.12.81	08.01.91	23.09.03	16.02.00	19.09.61	19.09.61		15.02.79
Oman	31.01.74	29.03.84		29.03.84	09.12.96			26.10.77			
Pakistan	12.06.51				12.11.90			27.03.59	27.03.59		27.02.86
Palau	25.06.96	25.06.96		25.06.96	04.08.95						
Panama	10.02.56	18.09.95	26.10.99	18.09.95	12.12.90	08.08.01	21.03.02	17.07.62	08.03.01	08.03.01	13.05.03
Papua New Guinea	26.05.76				02.03.93						28.10.80
Paraguay	23.10.61	30.11.90	30.01.98	30.11.90	25.09.90	27.09.02	14.05.01				
Peru	15.02.56	14.07.89		14.07.89	04.09.90	08.05.02	10.11.01	21.07.89	21.07.89		
Philippines	06.10.52			11.12.86	21.08.90	26.08.03					
Poland	26.11.54	23.10.91	02.10.92	23.10.91	07.06.91		12.11.01	06.08.56	06.08.56		08.06.78
Portugal	14.03.61	27.05.92	01.07.94	27.05.92	21.09.90	19.08.03	05.02.02	04.08.00			
Qatar	15.10.75	05.04.88	24.09.91		03.04.95	25.07.02		31.07.73		04.09.00	
Romania	01.06.54	21.06.90	31.05.95	21.06.90	28.09.90	10.11.01	11.04.02	21.03.58	21.03.58		06.05.83
Russian Federation	10.05.54	29.09.89	29.09.89	29.09.89	16.08.90			04.01.57	04.01.57		30.05.78



Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Protection of victims of armed conflicts						International Criminal Court	Protection of Cultural Property			Environment
	GC I-IV 1949	API 1977	API Declaration art. 90	AP II 1977	CRC 1989	Opt Prot. CRC 2000	ICC Statute 1998	Hague Conv. 1954	Hague Prot. 1954	Hague Prot. 1999	ENMOD Conv. 1976
Rwanda	05.05.64	19.11.84	08.07.93	19.11.84	24.01.91	23.04.02		28.12.00			
Saint Kitts and Nevis	14.02.86	14.02.86		14.02.86	24.07.90						
Saint Lucia	18.09.81	07.10.82		07.10.82	16.06.93						27.05.93
Saint Vincent & Grenadine	01.04.81	08.04.83		08.04.83	26.10.93		03.12.02				27.04.99
Samoa	23.08.84	23.08.84		23.08.84	29.11.94		16.09.02				
San Marino	29.08.53	05.04.94		05.04.94	25.11.91		13.05.99	09.02.56	09.02.56		
Sao Tome and Principe	21.05.76	05.07.96		05.07.96	14.05.91						05.10.79
Saudi Arabia	18.05.63	21.08.87		28.11.01	26.01.96			20.01.71			
Senegal	18.05.63	07.05.85		07.05.85	31.07.90	03.03.04	02.02.99	17.06.87	17.06.87		
Serbia and Montenegro	16.10.01	16.10.01	16.10.01	16.10.01	12.03.01	31.01.03	06.09.01	11.09.01	11.09.01	02.09.02	
Seychelles	08.11.84	08.11.84	22.05.92	08.11.84	07.09.90			08.10.03			
Sierra Leone	10.06.65	21.10.86		21.10.86	18.06.90	15.05.02	15.09.00				
Singapore	27.04.73				05.10.95						
Slovakia	02.04.93	02.04.93	13.03.95	02.04.93	28.05.93		11.04.02	31.03.93	31.03.93	11.02.04	28.05.93
Slovenia	26.03.92	26.03.92	26.03.92	26.03.92	06.07.92		31.12.01	28.10.92	05.11.92		
Solomon Islands	06.07.81	19.09.88		19.09.88	10.04.95						19.06.81
Somalia	12.07.62										
South Africa	31.03.52	21.11.95		21.11.95	16.06.95		27.11.00	18.12.03			
Spain	04.08.52	21.04.89	21.04.89	21.04.89	06.12.90	08.03.02	24.10.00	07.07.60	26.06.92	06.07.01	19.07.78
Sri Lanka	28.02.59				12.07.91	08.09.00					25.04.78
Sudan	23.09.57				03.08.90			23.07.70			
Suriname	13.10.76	16.12.85		16.12.85	01.03.93						
Swaziland	28.06.73	02.11.95		02.11.95	07.09.95						
Sweden	28.12.53	31.08.79	31.08.79	31.08.79	29.06.90	20.02.03	28.06.01	22.01.85	22.01.85		27.04.84
Switzerland	31.03.50	17.02.82	17.02.82	17.02.82	24.02.97	26.06.02	12.10.01	15.05.62	15.05.62		05.08.88
Syrian Arab Republic	02.11.53	14.11.83			15.07.93	17.10.03		06.03.58	06.03.58		
Tajikistan	13.01.93	13.01.93	10.09.97	13.01.93	26.10.93	05.08.02	05.05.00	28.08.92	28.08.92		12.10.99
Tanzania (United Rep.of)	12.12.62	15.02.83		15.02.83	10.06.91		20.08.02	23.09.71			
Thailand	29.12.54				27.03.92			02.05.58	02.05.58		
Timor-Leste	08.05.03				16.04.03		06.09.02				
Togo	06.01.62	21.06.84	21.11.91	21.06.84	01.08.90						
Tonga	13.04.78	20.01.03	20.01.03	20.01.03	06.11.95						
Trinidad and Tobago	24.09.63	20.07.01	20.07.01	20.07.01	05.12.91		06.04.99				
Tunisia	04.05.57	09.08.79		09.08.79	30.01.92	02.01.03		28.01.81	28.01.81		11.05.78
Turkey	10.02.54				04.04.95			15.12.65	15.12.65		
Turkmenistan	10.04.92	10.04.92		10.04.92	20.09.93						



Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)


Country	Protection of victims of armed conflicts						International Criminal Court	Protection of Cultural Property			Environment
	GC I-IV 1949	API 1977	API Declaration art. 90	AP II 1977	CRC 1989	Opt Prot. CRC 2000	ICC Statute 1998	Hague Conv. 1954	Hague Prot. 1954	Hague Prot. 1999	ENMOD Conv. 1976
Tuvalu	19.02.81				22.09.95						
Uganda	18.05.64	13.03.91		13.03.91	17.08.90	06.05.02	14.06.02				
Ukraine	03.08.54	25.01.90	25.01.90	25.01.90	28.08.91			06.02.57	06.02.57		13.06.78
United Arab Emirates	10.05.72	09.03.83	06.03.92	09.03.83	03.01.97						
United Kingdom	23.09.57	28.01.98	17.05.99	28.01.98	16.12.91	24.06.03	04.10.01				16.05.78
United States of America	02.08.55					23.12.02					17.01.80
Uruguay	05.03.69	13.12.85	17.07.90	13.12.85	20.11.90	09.09.03	28.06.02	24.09.99	24.09.99		16.09.93
Uzbekistan	08.10.93	08.10.93		08.10.93	29.06.94			21.02.96			26.05.93
Vanuatu	27.10.82	28.02.85		28.02.85	07.07.93						
Venezuela	13.02.56	23.07.98		23.07.98	13.09.90	23.09.03	07.06.00				
Viet Nam	28.06.57	19.10.81			28.02.90	20.12.01					26.08.80
Yemen	16.07.70	17.04.90		17.04.90	01.05.91			06.02.70	06.02.70		20.07.77
Zambia	19.10.66	04.05.95		04.05.95	06.12.91		13.11.02				
Zimbabwe	07.03.83	19.10.92		19.10.92	11.09.90			09.06.98			
<b>Total</b>	<b>191</b>	<b>161</b>	<b>65</b>	<b>156</b>	<b>192</b>	<b>70</b>	<b>92</b>	<b>109</b>	<b>88</b>	<b>21</b>	<b>69</b>

**Palestine.** On 21 June 1989, the Swiss Federal Department of Foreign Affairs received a letter from the Permanent Observer of Palestine to the United Nations Office at Geneva informing the Swiss Federal Council "that the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization, entrusted with the functions of the Government of the State of Palestine by decision of the Palestine National Council, decided, on 4 May 1989, to adhere to the Four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the two Protocols additional thereto".

On 13 September 1989, the Swiss Federal Council informed the States that it was not in a position to decide whether the letter constituted an instrument of accession, "due to the uncertainty within the international community as to the existence or non-existence of a State of Palestine".




Pubblicazioni  
Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)




Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Weapons										
Country	Geneva Gas Prot. 1925	BWC 1972	CCW 1980	CCW Prot. I 1980	CCW Prot. II 1980	CCW Prot. III 1980	CCW Prot. IV 1995	CCW Prot. II a 1996	CCW Amdt 2001	CWC 1993	Ottawa Treaty 1997
Colombia		19.12.83	06.03.00	06.03.00	06.03.00	06.03.00	06.03.00	06.03.00		05.04.00	06.09.00
Comoros											19.09.02
Congo		23.10.78									04.05.01
Congo (Dem Rep)		16.09.75									02.05.02
Cook Islands										15.07.94	
Costa Rica		17.12.73	17.12.98	17.12.98	17.12.98	17.12.98	17.12.98	17.12.98		31.05.96	17.03.99
Côte d'Ivoire	27.07.70									18.12.95	30.06.00
Croatia		08.10.91	02.12.93	02.12.93	02.12.93	02.12.93	25.04.02	25.04.02	27.05.03	23.05.95	20.05.98
Cuba	24.06.66	21.04.76	02.03.87	02.03.87	02.03.87	02.03.87				29.04.97	
Cyprus	12.12.66	06.11.73	12.12.88	12.12.88	12.12.88	12.12.88	22.07.03	22.07.03		28.08.98	17.01.03
Czech Republic	16.08.38	05.04.93	22.02.93	22.02.93	22.02.93	22.02.93	10.08.98	10.08.98		06.03.96	26.10.99
Denmark	05.05.30	01.03.73	07.07.82	07.07.82	07.07.82	07.07.82	30.04.97	30.04.97		13.07.95	08.06.98
Djibouti			29.07.96	29.07.96	29.07.96	29.07.96					18.05.98
Dominica		08.11.78								12.02.01	26.03.99
Dominican Republic	08.12.70	23.02.73									30.06.00
Ecuador	16.09.70	12.03.75	04.05.82	04.05.82	04.05.82	04.05.82	16.12.03	14.08.00		06.09.95	29.04.99
Egypt	06.12.28										
El Salvador		31.12.91	26.01.00	26.01.00	26.01.00	26.01.00	26.01.00	26.01.00		30.10.95	27.01.99
Equatorial Guinea	20.05.89	16.01.89								25.04.97	16.09.98
Eritrea										14.02.00	27.08.01
Estonia	28.08.31	21.06.93	20.04.00	20.04.00		20.04.00	20.04.00	20.04.00	12.05.03	26.05.99	
Ethiopia	07.10.35	26.05.75								13.05.96	
Fiji	21.03.73	01.10.73								20.01.93	10.06.98
Finland	26.06.29	04.02.74	08.05.82	08.05.82	08.05.82	08.05.82	11.01.96	03.04.98		07.02.95	
France	10.05.26	27.09.84	04.03.88	04.03.88	04.03.88	18.07.02	30.06.98	23.07.98	10.12.02	02.03.95	23.07.98
Gabon										08.09.00	08.09.00
Gambia	05.11.66	21.11.91								19.05.98	23.09.02
Georgia		22.05.96	29.04.96	29.04.96	29.04.96	29.04.96				27.11.95	
Germany	25.04.29	07.04.83	25.11.92	25.11.92	25.11.92	25.11.92	27.06.97	02.05.97		12.08.94	23.07.98
Ghana	03.05.67	06.06.75								09.07.97	30.06.00
Greece	30.05.31	10.12.75	28.01.92	28.01.92	28.01.92	28.01.92	05.08.97	20.01.99		22.12.94	25.09.03
Grenada	03.01.89	22.10.86									19.08.98
Guatemala	03.05.83	19.09.73	21.07.83	21.07.83	21.07.83	21.07.83	30.08.02	29.10.01		12.02.03	26.03.99
Guinea										09.06.97	08.10.98
Guinea-Bissau	20.05.89	20.08.76									22.05.01
Guyana										12.09.97	05.08.03




Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Weapons										
Country	Geneva Gas Prot. 1925	BWC 1972	CCW 1980	CCW Prot. I 1980	CCW Prot. II 1980	CCW Prot. III 1980	CCW Prot. IV 1995	CCW Prot. II a 1996	CCW Amdt 2001	CWC 1993	Ottawa Treaty 1997
Haiti											
Holy See	18.10.66	04.01.02	22.07.97	22.07.97	22.07.97	22.07.97	22.07.97	22.07.97	09.12.02	12.05.99	17.02.98
Honduras		14.03.79	30.10.03	30.10.03	30.10.03	30.10.03	30.10.03	30.10.03			24.09.98
Hungary	11.10.52	27.12.72	14.06.82	14.06.82	14.06.82	14.06.82	30.01.98	30.01.98	27.12.02	31.10.96	06.04.98
Iceland	02.11.67	15.02.73								28.04.97	05.05.99
India	09.04.30	15.07.74	01.03.84	01.03.84	01.03.84	01.03.84	02.09.99	02.09.99		03.09.96	
Indonesia	21.01.71	19.02.92								12.11.98	
Iran (Islamic Rep)	05.11.29	22.08.73								03.11.97	
Iraq	08.09.31	19.06.91									
Ireland	29.08.30	27.10.72	13.03.95	13.03.95	13.03.95	13.03.95	27.03.97	27.03.97		24.06.96	03.12.97
Israel	20.02.69		22.03.95	22.03.95	22.03.95		30.10.00	30.10.00			
Italy	03.04.28	30.05.75	20.01.95	20.01.95	20.01.95	20.01.95	13.01.99	13.01.99		08.12.95	23.04.99
Jamaica	28.07.70	13.08.75								08.09.00	17.07.98
Japan	21.05.70	18.06.82	09.06.82	09.06.82	09.06.82	09.06.82	10.06.97	10.06.97	10.07.03	15.09.95	30.09.98
Jordan	20.01.77	27.06.75	19.10.95	19.10.95		19.10.95		06.09.00		29.10.97	13.11.98
Kazakhstan										23.03.00	
Kenya	06.07.70	07.01.76								25.04.97	23.01.01
Kiribati										07.09.00	07.09.00
Korea (Dem.People's Rep.)	04.01.89	13.03.87									
Korea (Republic of)	04.01.89	25.06.87	09.05.01	09.05.01				09.05.01	13.02.03	28.04.97	
Kuwait	15.12.71	26.07.72								28.05.97	
Kyrgyzstan										29.09.03	
Lao (People's Dem.)	20.05.89	25.04.73	03.01.83	03.01.83	03.01.83	03.01.83				25.02.97	
Latvia	03.06.31	06.02.97	04.01.93	04.01.93	04.01.93	04.01.93	11.03.98	22.08.02	23.04.03	23.07.96	
Lebanon	17.04.69	26.03.75									
Lesotho	10.03.72	06.09.77	06.09.00	06.09.00	06.09.00	06.09.00				07.12.94	02.12.98
Liberia	17.06.27										23.12.99
Libyan Arab Jamahiriya	29.12.71	19.01.82								06.01.04	
Liechtenstein	06.09.91	06.06.91	16.08.89	16.08.89	16.08.89	16.08.89	19.11.97	19.11.97		24.11.99	05.10.99
Lithuania	15.06.33	10.02.98	03.06.98	03.06.98		03.06.98	03.06.98	03.06.98	12.05.03	15.04.98	12.05.03
Luxembourg	01.09.36	23.03.76	21.05.96	21.05.96	21.05.96	21.05.96	05.08.99	05.08.99		15.04.97	14.06.99
Macedonia		14.03.97	30.12.96	30.12.96	30.12.96	30.12.96				20.06.97	09.09.98
Madagascar	02.08.67										16.09.99
Malawi	14.09.70									11.06.98	13.08.98
Malaysia	10.12.70	06.10.91								20.04.00	22.04.99
Maldives	27.12.66	02.08.93	07.09.00	07.09.00		07.09.00	07.09.00	07.09.00		31.05.94	07.09.00




Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Weapons										
Country	Geneva Gas Prot. 1925	BWC 1972	CCW 1980	CCW Prot. I 1980	CCW Prot. II 1980	CCW Prot. III 1980	CCW Prot. IV 1995	CCW Prot. II a 1996	CCW Amdt 2001	CWC 1993	Ottawa Treaty 1997
Mali		25.11.02	24.10.01	24.10.01	24.10.01	24.10.01	24.10.01	24.10.01		28.04.97	02.06.98
Malta	21.09.64	07.04.75	26.06.95	26.06.95	26.06.95	26.06.95				28.04.97	07.05.01
Marshall											
Mauritania										09.02.98	21.07.00
Mauritius	12.03.68	11.01.73	06.05.96	06.05.96	06.05.96	06.05.96	24.12.02			09.02.93	03.12.97
Mexico	28.05.32	08.04.74	11.02.82	11.02.82	11.02.82	11.02.82	10.03.98		22.05.03	29.08.94	09.06.98
Micronesia										21.06.99	
Moldova (Republic of)			08.09.00	08.09.00	08.09.00	08.09.00	08.09.00	16.07.01		08.07.96	08.09.00
Monaco	06.01.67	30.04.99	12.08.97	12.08.97				04.05.97		01.06.95	17.11.98
Mongolia	06.12.68	14.09.72	08.06.82	08.06.82	08.06.82	08.06.82	06.04.99			17.01.95	
Morocco	13.10.70	21.03.02	19.03.02		19.03.02		19.03.02	19.03.02		28.12.95	
Mozambique										15.08.00	25.08.98
Myanmar											
Namibia										24.11.95	21.09.98
Nauru			12.11.01	12.11.01	12.11.01	12.11.01	12.11.01	12.11.01		12.11.01	07.08.00
Nepal	09.05.69									18.11.97	
Netherlands	31.10.30	22.06.81	18.06.87	18.06.87	18.06.87	18.06.87	25.03.99	25.03.99		30.06.95	12.04.99
New Zealand	24.05.30	18.12.72	18.10.93	18.10.93	18.10.93	18.10.93	08.01.98	08.01.98		15.07.96	27.01.99
Nicaragua	05.10.90	07.08.75	05.12.00	05.12.00		05.12.00	05.12.00	05.12.00		05.10.99	30.11.98
Niger	05.04.67	23.06.72	10.11.92	10.11.92	10.11.92	10.11.92				09.04.97	23.03.99
Nigeria	15.10.68	09.07.73								20.05.99	27.09.01
Niue											15.04.98
Norway	27.07.32	01.08.73	07.06.83	07.06.83	07.06.83	07.06.83	20.04.98	20.04.98	18.11.03	07.04.94	09.07.98
Oman		31.03.92								08.02.95	
Pakistan	15.04.60	03.10.74	01.04.85	01.04.85	01.04.85	01.04.85	05.12.00	09.03.99		28.10.97	
Palau		03.02.03								03.02.03	
Panama	04.12.70	20.03.74	26.03.97	26.03.97	26.03.97	26.03.97	26.03.97	03.10.99		07.10.98	07.10.98
Papua New Guinea	02.09.80	27.10.80								17.04.96	
Paraguay	22.10.33	09.06.76								01.12.94	13.11.98
Peru	13.08.85	05.06.85	03.07.97	03.07.97		03.07.97	03.07.97	03.07.97		20.07.95	17.06.98
Philippines	08.06.73	21.05.73	15.07.96	15.07.96	15.07.96	15.07.96	12.06.97	12.06.97		11.12.96	15.02.00
Poland	04.02.29	25.01.73	02.06.83	02.06.83	02.06.83	02.06.83		14.10.03		23.08.95	
Portugal	01.07.30	15.05.75	04.04.97	04.04.97	04.04.97	04.04.97	12.11.01	31.03.99		10.09.96	19.02.99
Qatar	18.10.76	17.04.75								03.09.97	13.10.98
Romania	23.08.29	26.07.79	26.07.95	26.07.95	26.07.95	26.07.95	25.08.03	25.08.03	25.08.03	15.02.95	30.11.00
Russian Federation	05.04.28	26.03.75	10.06.82	10.06.82	10.06.82	10.06.82	09.09.99			05.11.97	



Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Weapons										
	Geneva Gas Prot. 1925	BWC 1972	CCW 1980	CCW Prot. I 1980	CCW Prot. II 1980	CCW Prot. III 1980	CCW Prot. IV 1995	CCW Prot. II a 1996	CCW Amdt 2001	CWC 1993	Ottawa Treaty 1997
Rwanda	11.05.64	20.05.75									08.06.00
Saint Kitts and Nevis	27.04.89	02.04.91									02.12.98
Saint Lucia	21.12.88	26.11.86								09.04.97	13.04.99
Saint Vincent & Grenadine	24.03.99	13.05.99								18.09.02	01.08.01
Samoa										27.09.02	23.07.98
San Marino		11.03.75								10.12.99	18.03.98
Sao Tome and Principe		24.08.79								09.09.03	31.03.03
Saudi Arabia	27.01.71	24.05.72								09.08.96	
Senegal	15.06.77	26.03.75	29.11.99			29.11.99		29.11.99		20.07.98	24.09.98
Serbia and Montenegro	12.04.29	13.06.01	12.03.01	12.03.01	12.03.01	12.03.01	12.08.03		11.11.03	20.04.00	18.09.03
Seychelles		11.10.79	08.06.00	08.06.00	08.06.00	08.06.00	08.06.00	08.06.00		07.04.93	02.06.00
Sierra Leone	20.03.67	29.06.76									25.04.01
Singapore		02.12.75								21.05.97	
Slovakia	16.08.38	17.05.93	28.05.93	28.05.93	28.05.93	28.05.93	30.11.99	30.11.99	11.02.04	27.10.95	25.02.99
Slovenia		07.04.92	06.07.92	06.07.92	06.07.92	06.07.92	03.12.02	03.12.02		11.06.97	27.10.98
Solomon Islands	01.06.81	17.06.81									26.01.99
Somalia											
South Africa	24.05.30	03.11.75	13.09.95	13.09.95	13.09.95	13.09.95	26.06.98	26.06.98		13.09.95	26.06.98
Spain	22.08.29	20.06.79	29.12.93	29.12.93	29.12.93	29.12.93	19.01.98	27.01.98	09.02.04	03.08.94	19.01.99
Sri Lanka	20.01.54	18.11.86								19.08.94	
Sudan	17.12.80	17.10.03								24.05.99	13.10.03
Suriname		06.01.93								28.04.97	23.05.02
Swaziland	23.07.91	18.06.91								20.09.96	22.12.98
Sweden	25.04.30	05.02.76	07.07.82	07.07.82	07.07.82	07.07.82	15.01.97	16.07.97	03.12.02	17.06.93	30.11.98
Switzerland	12.07.32	04.05.76	20.08.82	20.08.82	20.08.82	20.08.82	24.03.98	24.03.98	19.01.04	10.03.95	24.03.98
Syrian Arab Republic	17.12.68										
Tajikistan			12.10.99	12.10.99	12.10.99	12.10.99	12.10.99	12.10.99		11.01.95	12.10.99
Tanzania (United Rep.of)	22.04.63									25.06.98	13.11.00
Thailand	06.06.31	28.05.75								10.12.02	27.11.98
Timor-Leste		07.05.03								07.05.03	07.05.03
Togo	05.04.71	10.11.76	04.12.95	04.12.95	04.12.95	04.12.95				23.04.97	09.03.00
Tonga	19.07.71	28.09.76								29.05.03	
Trinidad and Tobago	31.08.62									24.06.97	27.04.98
Tunisia	12.07.67	06.06.73	15.05.87	15.05.87	15.05.87	15.05.87				15.04.97	09.07.99
Turkey	05.10.29	04.11.74								12.05.97	25.09.03
Turkmenistan		11.01.96	19.03.04	19.03.04	19.03.04			19.03.04		29.09.94	19.01.98



Pubblicazioni  
 Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

Country	Weapons										
Country	Geneva Gas Prot. 1925	BWC 1972	CCW 1980	CCW Prot. I 1980	CCW Prot. II 1980	CCW Prot. III 1980	CCW Prot. IV 1995	CCW Prot. II a 1996	CCW Amdt 2001	CWC 1993	Ottawa Treaty 1997
Tuvalu										19.01.04	
Uganda	24.05.65	12.05.92	14.11.95	14.11.95	14.11.95	14.11.95				30.11.01	25.02.99
Ukraine	07.08.03	26.03.75	23.06.82	23.06.82	23.06.82	23.06.82	28.05.03	15.12.99		16.10.98	
United Arab Emirates										28.11.00	
United Kingdom	09.04.30	26.03.75	13.02.95	13.02.95	13.02.95	13.02.95	11.02.99	11.02.99	25.07.02	13.05.96	31.07.98
United States of America	10.04.75	26.03.75	24.03.95	24.03.95	24.03.95			24.05.99		25.04.97	
Uruguay	12.04.77	06.04.81	06.10.94	06.10.94	06.10.94	06.10.94	18.08.98	18.08.98		06.10.94	07.06.01
Uzbekistan		11.01.96	29.09.97	29.09.97	29.09.97	29.09.97	29.09.97			23.07.96	
Vanuatu		12.10.90									
Venezuela	08.02.28	18.10.78								03.12.97	14.04.99
Viet Nam	15.12.80	20.06.80								30.09.98	
Yemen	17.03.71	01.06.79								02.10.00	01.09.98
Zambia										09.02.01	23.02.01
Zimbabwe		05.11.90								25.04.97	18.06.98
<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>151</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>26</b>	<b>161</b>	<b>141</b>



Pubblicazioni  
Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

## BIBLIOGRAFIA

### FONTI

**Il Corano**, traduzione di Alessandro Bausani, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1988

**AL-MAWARDI**, *The ordinances of government: a translation of al Aʿkām al sulfanīya*, traduzione di Wafaa H. Wahba Reading, Center for muslim contribution to civilization, Doha, Qatar, 1996

**AL-TABARI**, Muhammad ibn Jarir, *Annales*, a cura di M.A. Ibrahim, Leida, 1901

**WAQIDI**, Abu 'Abd Allah, *Kitāb al-maghāzī*, a cura di Marsden Jones, London, Oxford University Press, 1966, Vol.II

### MONOGRAFIE

**AAVV**, *La liberazione dei "cattivi" tra cristianità e Islam : oltre la crociata e il Gihād, tolleranza e servizio umanitario*, a cura di Giulio Cipollone, Archivio segreto del Vaticano, Città del Vaticano, 2000. Atti del congresso interdisciplinare di studi storici (Roma, 16-19 settembre 1998) organizzato per l'VIII centenario dell'approvazione della regola dei Trinitari da parte del Papa Innocenzo III il 17 dicembre 1198 / 15 safar, 595 H

**ARMANAZI**, Najib, *L'Islam et le droit international*, Paris, Librairie Picart, 1929

**CONDORELLI**, Luigi, *Les pays afro-asiatiques*, in “The new humanitarian law of armed conflict” a cura di Antonio CASSESE, Editoriale scientifica s.r.l., Napoli, 1979; pp.386-398

**COURSIER**, Henri, *Definition du droit umanitaire*, in “Annuaire français de droit inernational, Paris, 1955

**DUNANT**, Henry, *A memory of Solferino*, ICRC pubblicazione, 1986, versione on-line consultabile sul sito [www.icrc.org](http://www.icrc.org)

**FOUAD ALLAM**, Khaled, *L'Islam globale*, Rizzoli 2002

**HAMIDULLAH**, Muhammad, *Muslim Conduct of State*, (7° edizione) Lahore, 1961

**IZUTSU**, Toshihiko, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, Montral , 1966

**KHADDURI**, Majid, *Islam and the modern law of nations*, in “American Journal of International Law”, vol.50, 1956, pp.353-372

**KHADDURI**, Majid, *The Islamic law of nations, Shaybani's Siyar*, Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1966

**KHADDURI**, Majid, *War and peace in the law of Islam*, Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1984

**LIGATO**, Giuseppe, *Saladino e i prigionieri di guerra*, in “La liberazione dei *captivi* tra cristianità e Islam: oltre la crociata e il Gihâd, tolleranza e servizio

umanitario” Città del Vaticano, Archivio segreto del Vaticano, 2000; pp.649-654

**MAHMASSANI**, Sobhi, *The principles of international law in the light of Islamic doctrine*, Recueil des cours, Beirut, 1966

**MOYNIER**, Gustave, *Les causes de succès de la Croix Rouge*, Geneva, 1888

**PICTET**, Jean, *Le droit international umanitaire: definition*, in “Les dimensiones internationales du droit umanitaire”, Paris, 1986

**QUTB**, Sayyd, *A l’ombre du Coran*, il Cairo, 1988

**RAMSBOTHAM**, Oliver, *The crescent and the cross: muslim and christian approaches to war and peace*, “Council on christian approaches to defence and desarmament”, London, Macmillian Press, 1998

Pakistan Historical Society, Karachi, 1956

**SCOLART**, Barbara, *Profili di Diritto Internazionale Umanitario dei conflitti armati*, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 2001

**SOMMARUGA**, Cornelio, *National Measures to repress violations of international humanitarian law*, Report on the meeting of experts, ICRC, Ginevra 23-25 Settembre 1997, a cura di Cristina Pellandini

**WEERAMANTRY**, Christopher G., *Islamic jurisprudence: an international perspective*”, London, Macmillan Press, 1988

**ZEMMALI**, Ameer, *Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique*, Parigi, 1997

## ARTICOLI

**ABI-SAAB**, Georges, *The implementation of humanitarian law*, in “The new humanitarian law of armed conflict” a cura di Antonio CASSESE, Editoriale scientifica s.r.l., Napoli, 1979; pp.311-346

**ACHOUR**, Yadh ben, *Islam et droit international humanitaire*, “Revue internationale de la Croix-Rouge”, marzo-aprile 1980, n°722

**BENNOUNE**, Karima, *As-salamu Alaykum? Humanitarian law in Islamic jurisprudence*, “Massachusset journal of International Law”, Winter 1994; pp.605-643

**BOISARD**, Marcel, *L’humanisme de l’Islam*, in “Presence de l’Islam-Proche-Orient et Tiers-Monde” n°7, Paris, 1983; pp.35-48

**BUGNION**, François, *Towards a comprehensive solution to the question of the emblem*, Revised second edition, “Revue internationale de la Croix-Rouge” Giugno 2000, n°838; pp.427-478

**COCKAYNE**, James, *Islam and international humanitarian law: from a clash to a conversation between civilizations*, “Revue internationale de la Croix-Rouge” settembre 2002, n°847

**EL-DAKKAK**, Said, *Le droit international humanitaire entre la conception islamique et le droit international positif*, “Revue internationale de la Croix-Rouge”, marzo-aprile 1990, n°782

**EREKSOUSSI**, M. K., *Le Coran et les Conventions humanitaires*, “Revue internationale de la Croix-Rouge”, novembre 1960, n°503

**FLORY**, Maurice, *Islam et droit international*, in “L’Islam dans les relations internationales”, Aix en Provence, 1982; pp. 47-52

**FUMAGALLI MERAVIGLIA**, Marina, *Il diritto internazionale umanitario e i suoi processi di formazione*, in “Rivista Internazionale dei Diritti dell’Uomo” 1994; p.425 ss

**HAMIDULLAH**, Muhammad, *Contribution musulmane au droit international*, in “L’Islam dans les relations internationales”, Aix en Provence, 1982; pp.139-143

**HASHMI**, Sohail H., *Saving and taking life in war: three modern muslim view*, in “Muslim World” 20/4-6; pp.158-180

**PARADELLE**, Muriel, *Une approche sociologique de la théorie classique du droit international islamique*, in “Droits et sociétés dans le monde arabe: perspectives socio-antropologiques”, Aix-Marseille, 1997; pp.19-38

**SHAHI**, Agha, *The role of Islam in contemporary international relations*, in “L’Islam dans les relations internationales”, Aix en Provence, 1982; pp.16-46

**SULTAN**, Hamid, *La conception islamique du droit international humanitaire*, “Revue égyptienne du droit international”, 1978; vol.34

**ZEHILI**, Wahba, *Dispositions internationales relatives à la guerre, justifiées eu regard de l’Islam, et leurs aspects humains caractéristiques*, in Pierre VAUD, “Les religions et la guerre”, Paris, Editions du Cerf, 1991; pp.387-419

## WEBGRAFIA

[www.usc.edu](http://www.usc.edu) Sito della University of Southern California, per le raccolte di ṣadīth di Bukhari, Muslim e Abu Dawud; sul sito è consultabile anche le opere di Malik e Baladhuri.

[www.icrc.org](http://www.icrc.org) Sito della Croce Rossa Internazionale; è disponibile on-line il testo di tutte le convenzioni di diritto umanitario, l'elenco dei paesi che le hanno ratificate, le riserve espresse dai vari Stati e le misure attuate dagli stessi per la recezione delle norme di diritto umanitario.

[www.ifrc.org](http://www.ifrc.org) Sito della Red Cross and Red Crescent Society, per le informazioni sulle organizzazioni nazionali che si occupano di diritto umanitario.

[www.oic-oci.org](http://www.oic-oci.org) Sito dell'Organizzazione della Conferenza Islamica.

[www.admin.ch](http://www.admin.ch) Sito della Confoederatio Helvetica, per il testo delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli aggiuntivi del 1977.

[www.onuitalia.org](http://www.onuitalia.org) Sito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

[www.confunder.richmond.edu](http://www.confunder.richmond.edu) per la costituzione dell'Egitto, dello Yemen e dell'Oman.